



Attuazione della strategia Protezione della popolazione e protezione civile 2015+

Rapporto del 6 luglio 2016 al Consiglio federale

Riassunto

Il rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2012 sulla strategia della protezione della popolazione e sulla protezione civile 2015+ spiega come sviluppare ulteriormente la protezione della popolazione e la protezione civile. L'obiettivo consiste nel saper gestire in modo efficiente ed efficace le catastrofi e le situazioni d'emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale.

Il presente rapporto descrive l'*attuazione* del rapporto sulla strategia. Vi vengono formulate le misure volte ad adeguare, migliorare e sviluppare i diversi settori della protezione della popolazione e della protezione civile.

Nell'ambito della *protezione della popolazione* sono previste le misure seguenti:

- **Condotta e coordinamento:** lo stato maggiore federale viene ottimizzato e adeguato alle esigenze poste da una struttura efficiente in situazione normale e in caso d'incidente. La creazione di un sistema di analisi integrata della situazione permette lo scambio di informazioni tra i diversi attori della Confederazione e dei Cantoni. L'ulteriore sviluppo della gestione delle risorse assicura il coordinamento di tutte le risorse civili disponibili a livello nazionale.
- **Prestazioni delle organizzazioni partner della protezione della popolazione durante l'intervento:** queste prestazioni si sono dimostrate valide e rimangono fondamentalmente invariate. La squadra d'intervento del DDPS (SIDDPS) viene ampliata per rafforzare la sua capacità operativa. Ciò permette di svolgere meglio i compiti della Confederazione (per es. nel settore N) e fornire prestazioni a favore dei Cantoni.
- **Infrastrutture della protezione della popolazione:** il numero delle ubicazioni di condotta protette viene ridotto e limitato al minimo necessario. Lo stesso vale per gli impianti protetti del servizio sanitario. In collaborazione con i Cantoni, occorre definire i criteri ed elaborare un concetto per la loro riconversione.
- **Comunicazione con la popolazione e tra le autorità:** la salvaguardia del valore e il prolungamento della durata di vita di Polycom sono prioritari. Per quanto riguarda i sistemi d'allarme e di telecomunicazione, il DDPS elabora, entro la fine del 2016, un rapporto concernente i bisogni, le opzioni, il finanziamento e le basi giuridiche da presentare al Consiglio federale.
- **Istruzione ed esercitazioni:** attraverso una dottrina d'istruzione uniforme e un migliore coordinamento dei corsi e delle esercitazioni s'intende raggiungere un'unità di dottrina e intensificare la collaborazione tra i partner e gli attori coinvolti (per es. nei settori terminologia, istruzione degli organi di condotta e supervisione delle esercitazioni).
- **Ottimizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni:** con la creazione di strutture possibilmente omogenee nei Cantoni s'intende armonizzare e semplificare il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni. La funzione di coordinamento dell'UFPP viene rafforzata ad esempio nei seguenti settori: ricerca, pianificazione preventiva, protezione NBC, pericoli naturali, protezione delle infrastrutture critiche e collaborazione con le organizzazioni partner. Una chiara strutturazione delle piattaforme ai differenti livelli (politico-strategico, operativo e tecnico) e una chiara ripartizione delle responsabilità rendono più efficiente la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

Nell'ambito della *protezione civile* sono previste le misure seguenti:

- **Profilo delle prestazioni:** il profilo delle prestazioni della protezione civile rimane incentrato sulla gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. Viene ampliato soprattutto nei settori della logistica e della protezione NBC. Si tratta di aumentare la prontezza operativa, l'autonomia e la mobilità.

- **Organizzazione:** le organizzazioni di protezione civile vengono rafforzate con ulteriori cantonalizzazioni e regionalizzazioni e con l'estensione del campo d'applicazione. La struttura organizzativa (gruppo, sezione, compagnia, battaglione) dev'essere possibilmente unificata.
- **Effettivi:** l'effettivo complessivo futuro a livello nazionale corrisponderà pressoché all'effettivo attuale, ossia a circa 75'000 militi attivi della protezione civile.
- **Basi d'appoggio intercantionali della protezione civile:** le basi d'appoggio intercantionali della protezione civile (BAI) devono fornire prestazioni speciali e disporre di risorse umane e materiali particolari, soprattutto nei settori dell'assistenza tecnica e della logistica. I Cantoni decidono in merito alle ubicazioni, al numero, alla struttura organizzativa e all'impiego delle BAI.
- **Modello dell'obbligo di prestare servizio:** è previsto un servizio obbligatorio della durata complessiva di 12 anni; dopo 245 giorni d'istruzione, l'obbligo di prestare servizio è considerato adempiuto. Attraverso l'attribuzione intercantionale di militi della protezione civile si compensano le sottodotazioni di personale. La riserva di personale viene sciolta. Come novità, tutti i giorni di servizio prestati vengono scalati dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.
- **Sistema d'istruzione:** l'istruzione dei quadri viene prolungata, intensificata e completata con nuovi elementi come il servizio pratico o un'istruzione di condotta centralizzata per gli ufficiali. Il sistema d'istruzione viene notevolmente semplificato poiché sarà possibile eseguire lavori di ripristino e per terzi nonché sostenere manifestazioni durante i CR. Inoltre, la collaborazione intercantionale nel campo dell'istruzione viene rafforzata.
- **Rinforzo della protezione civile in caso di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati:** se necessario, la protezione civile verrà rinforzata in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di ampia portata o durante un conflitto armato. A tal fine, il Consiglio federale può richiamare in servizio le persone prosciolte dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile. L'infrastruttura di protezione viene mantenuta. Nell'ambito di un concetto si tratta di verificare quanti impianti di protezione civile sono ancora necessari per la protezione civile, considerate le attuali e future regionalizzazioni.

In merito alla *ripartizione dei compiti* e al *finanziamento* si stabilisce quanto segue:

- **Ripartizione dei compiti:** l'attuale ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni rimane fondamentalmente invariata. Tuttavia, le responsabilità e le competenze devono essere assegnate in modo più chiaro.
- **Finanziamento:** per la protezione della popolazione e la protezione civile continua a valere il principio del finanziamento da parte dell'organo competente. Nel settore dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione aumentano i costi per garantire gli investimenti, la manutenzione e la salvaguardia del valore e per soddisfare le nuove esigenze. Per la protezione civile si prevede quindi un moderato aumento dei costi a medio fino a lungo termine.

Inhalt

1	Introduzione	7
2	Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera	9
3	Protezione della popolazione	10
3.1	Condotta e coordinamento	10
3.1.1	Condotta a livello cantonale	10
3.1.2	Strutture di condotta a livello federale	11
3.1.3	Prestazioni degli organi di condotta	13
3.1.4	Analisi integrata della situazione	14
3.1.5	Gestione delle risorse	16
3.1.6	Collaborazione internazionale	17
3.2	Prestazioni delle organizzazioni partner della protezione della popolazione durante l'intervento	18
3.2.1	Profilo delle prestazioni, prontezza operativa e capacità di resistenza	18
3.2.2	Aiuto sussidiario	19
3.3	Infrastrutture della protezione della popolazione	20
3.3.1	Ubicazioni di condotta	20
3.3.2	Impianti protetti del servizio sanitario	21
3.4	Comunicazione con la popolazione e tra le autorità	22
3.5	Istruzione ed esercitazioni	23
3.5.1	Dottrina d'istruzione	24
3.5.2	Coordinamento dell'istruzione e delle esercitazioni	24
3.6	Ottimizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni	27
3.6.1	Uffici cantonali della protezione della popolazione	28
3.6.2	Ufficio federale della protezione della popolazione	28
3.6.3	Piattaforme della protezione della popolazione	31
3.6.4	Strumenti e piattaforme per la gestione delle catastrofi	33
3.6.5	Conferenza sulla protezione della popolazione	35
4	Protezione civile	36
4.1	Profilo delle prestazioni	36
4.1.1	Basi	36
4.1.2	Condotta	37
4.1.3	Aiuto alla condotta	37
4.1.4	Assistenza	38
4.1.5	Assistenza tecnica	38
4.1.6	Protezione dei beni culturali	39
4.1.7	Logistica	40
4.1.8	Compiti e campi d'attività della protezione civile	41
4.1.9	Modello strutturale	42
4.1.10	Prontezza operativa e capacità di resistenza	42

4.2	Organizzazione.....	43
4.2.1	Contesto	43
4.2.2	Competenze	44
4.2.3	Unità della protezione civile	45
4.3	Effettivi.....	47
4.3.1	Effettivi attuali	47
4.3.2	Effettivi futuri.....	47
4.4	Basi d'appoggio intercantionali	49
4.4.1	Aspetti generali.....	49
4.4.2	Compiti e prestazioni	50
4.4.3	Organizzazione.....	53
4.4.4	Obbligo di prestare servizio, reclutamento, apporto di personale	53
4.4.5	Istruzione.....	54
4.4.6	Esercizio, equipaggiamento, materiale	54
4.4.7	Intervento	55
4.5	Modello di prestare servizio	55
4.5.1	Obbligo di prestare servizio	55
4.5.2	Reclutamento	57
4.5.3	Incorporazione.....	58
4.5.4	Indennità per perdita di guadagno	59
4.5.5	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare.....	59
4.5.6	Servizio volontario nella protezione civile.....	60
4.6	Sistema di istruzione.....	60
4.6.1	Corsi d'istruzione	61
4.6.2	Corsi di ripetizione	62
4.6.3	Gestione dell'istruzione.....	63
4.6.4	Formazione degli istruttori.....	63
4.6.5	Collaborazione nel campo dell'istruzione	64
4.7	Rinforzo della protezione civile in caso di catastrofe, situazione d'emergenza o conflitto armato.....	66
4.7.1	Profilo delle prestazioni in caso di catastrofe o situazione d'emergenza di estrema intensità	66
4.7.2	Profilo delle prestazioni in caso di conflitto armato.....	67
4.7.3	Personale	68
4.7.4	Istruzione.....	68
4.7.5	Materiale.....	69
4.7.6	Infrastruttura di protezione	69
4.7.7	Comunicazione.....	71
5	Ripartizione dei compiti e finanziamento	72
5.1	Ripartizione dei compiti.....	72
5.2	Finanziamento	72

5.3	Evoluzione dei costi della protezione civile	73
Appendice 1:	Costruzioni di protezione	76
Appendice 2:	Profilo delle prestazioni della protezione civile (panoramica)	77
Appendice 3:	Profilo delle prestazioni della protezione civile (tabelle)	78
Appendice 4:	Possibili strutture organizzative e varianti	84
Appendice 5:	Prestazioni delle basi d'appoggio intercantionali della protezione civile.....	86

1 Introduzione

Contesto	L'ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile si basa sul Rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera del 23 giugno 2010 e sul Rapporto sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+, approvato il 9 maggio 2012 dal Consiglio federale.
Mandato	Nel marzo 2013, l'allora Capo del DDPS, Ueli Maurer, e l'allora presidente della Conferenza governativa degli affari militari, della protezione civile e dei pompieri (CG MPP), Hans Diem, hanno disposto il mandato di stilare un rapporto sull'attuazione della strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+. Nell'ambito di due organizzazioni di progetto (una per la protezione della popolazione e una per la protezione civile) sono stati elaborati dei concetti dai gruppi di sottoprogetto formati da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e di altri organi. Questi concetti sono stati riveduti, consolidati e riassunti nel presente rapporto dalla direzione del progetto. ¹
Obiettivi	Il rapporto espone l'attuazione della strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+. L'obiettivo è quello di evidenziare, sulla base delle linee guida² delineate nel rapporto sulla strategia, i settori in cui si devono apportare modifiche, innovazioni o miglioramenti. Le decisioni politiche rimangono espressamente riservate. Per la <i>protezione della popolazione</i>, il rapporto sulla strategia fissa i seguenti obiettivi: • Riesaminare e ridefinire il profilo delle prestazioni della protezione della popolazione e la ripartizione dei compiti tra le organizzazioni partner in funzione dei pericoli. • Rafforzare e sviluppare il coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni partner su scala nazionale. Adeguare a tal fine i meccanismi e le piattaforme esistenti ed istituire punti di contatto chiaramente definiti. Valutare come l'UFPP potrebbe consolidare la sua funzione di coordinamento. • Garantire l'interoperabilità della condotta e dei mezzi d'intervento tra le organizzazioni partner della protezione della popolazione e i Cantoni. Creare a tal fine una rete nazionale di analisi della situazione che riunisca su una piattaforma elettronica le informazioni rilevanti dei sistemi informativi esistenti. Per la <i>protezione civile</i>, il rapporto sulla strategia fissa i seguenti obiettivi: • Riesaminare e ridefinire il profilo delle prestazioni, gli effettivi e l'organizzazione della protezione civile. Il profilo delle prestazioni dovrà comprendere un profilo di base unitario a livello nazionale e specializzazioni supplementari. Su questa base si potranno dedurre i futuri effettivi della protezione civile. • Creare basi d'appoggio intercantionali della protezione civile per

¹ Direzione del progetto: Christoph Flury, direttore sostituto dell'UFPP; Denis Froidevaux, capo del Servizio della sicurezza e del militare VD. Gruppo di lavoro: Urs Alig (TG), Olivier Andres (BE), Pierre Aubry (VD), Thomas Bär (ZH), Stefano Bruno (UFPP), Valentin Cina (VS), Frank Fässler (UFPP), Heinz Herzig (UFPP), Harry Hohl (UFPP), Alexander Krethlow (UFPP), Urs Marti (ZG), Niklaus Meier (UFPP), Isabelle Montani (VD), Diego Ochsner (SO), Urs Schneider (OFPP), Peter Wüthrich (UFPP), Ruedi Wyrsch (NW).

² Vedi Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+, Rapporto del Consiglio federale del 12 maggio 2012

completare le organizzazioni di protezione civile a livello regionale e cantonale. Queste basi forniranno prestazioni supplementari specializzate che i singoli cantoni non sono in grado di fornire e disporranno di materiale che singoli cantoni non riescono ad acquistare.

- Definire criteri di interoperabilità per la protezione civile onde permettere interventi a livello sovracantonale e nazionale.
- Riesaminare e ridefinire il modello dell'obbligo di prestare servizio e il sistema d'istruzione per parificare i giorni di servizio a quelli dell'esercito e semplificare gli iter formativi.
- Valutare soluzioni atte a rinforzare la protezione civile durante gli interventi in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità e in caso di conflitto armato.

Gruppo di studio sul modello dell'obbligo di prestare servizio

Un gruppo di studio ha esaminato le questioni inerenti all'adattamento del modello dell'obbligo di prestare servizio che sono state affrontate nel rapporto sulla strategia. Il rapporto del gruppo di studio va oltre il presente rapporto di attuazione e propone diversi modelli per migliorare e riformare il modello svizzero di servizio obbligatorio. Esso sarà sottoposto al Consiglio federale nel secondo trimestre del 2016.

Rapporto sulla politica di sicurezza

L'approvazione del nuovo rapporto sulla politica di sicurezza da parte del Consiglio federale è prevista per l'estate del 2016, al termine della procedura di consultazione, e sarà in seguito sottoposto al Parlamento.

Prossimi passi

Il rapporto costituisce una delle basi su cui verterà la revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e delle relative ordinanze, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2019. Successivamente si inizierà a modificare le basi giuridiche cantonali e a mettere in atto la nuova concezione. La Confederazione e i Cantoni elaboreranno congiuntamente un piano di attuazione.

2 Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera

Analisi dei rischi

Il ventaglio dei pericoli rilevanti per la protezione della popolazione sta mutando; in particolare si delineano nuovi pericoli, soprattutto di natura cibernetica. I più recenti studi scientifici concernenti gli eventi, le misure per evitare e ridurre i danni e le esperienze di eventi reali in Svizzera e all'estero, influenzano e modificano le valutazioni dei pericoli.

Al fine di rilevare e verificare sistematicamente tali valutazioni, si effettuano quindi regolarmente analisi dei pericoli e dei rischi rilevanti per la protezione della popolazione, sia a livello nazionale nell'ambito di *Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera*, sia a livello cantonale nell'ambito di KATAPLAN³. Anche a livello comunale, queste analisi vengono effettuate sempre più frequentemente oppure prescritte dal Cantone.

L'analisi dei rischi permette di sistematizzare la pianificazione preventiva nell'ambito della gestione delle catastrofi in Svizzera e di sviluppare le capacità necessarie per far fronte a catastrofi e situazioni d'emergenza. A tal fine, da un lato è necessario sviluppare le capacità di gestione degli eventi indipendentemente dai pericoli, per esempio migliorando la comunicazione tra le forze d'intervento. Dall'altro sono necessari preparativi e provvedimenti specifici per essere preparati a determinati pericoli, per esempio istruzioni di comportamento per la popolazione.

Sfide future

Per la sua conformazione topografica, la Svizzera è molto esposta ai pericoli naturali. In futuro, le *catastrofi e le situazioni d'emergenza naturali* associate ai cambiamenti climatici (per es. forti precipitazioni, tempeste, periodi prolungati di siccità e canicola) saranno sempre più frequenti e intense. Anche i terremoti, considerato l'elevato potenziale di danni, rientrano tra i rischi maggiori per la Svizzera.

L'elevata densità di abitanti e di sfruttamento del territorio svizzero aumenta i potenziali danni di *catastrofi e situazioni d'emergenza tecnologiche* (per es. interruzione dell'approvvigionamento di elettricità, incidente presso un impianto d'accumulazione, incidente in una CN). L'interruzione di infrastrutture critiche, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'informatica e delle telecomunicazioni, può essere sia la causa che la conseguenza di catastrofi e situazioni d'emergenza di carattere naturale o sociale.

In relazione a *catastrofi e situazioni d'emergenza sociali*, i rischi maggiori sono le penurie di elettricità su vasta scala di più settimane e le gravi pandemie. Per gli eventi causati intenzionalmente, lo scenario di un attacco informatico può essere considerato un rischio abbastanza plausibile.

³ Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera 2015 (UFPP 2015); Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera: Rapporto tecnico sui rischi 2015 (UFPP 2015); Guida KATAPLAN: Analisi cantonale dei pericoli e preparazione alle situazioni d'emergenza (UFPP 2013). Spiegazioni dettagliate e documenti sui pericoli e sui rischi sono pubblicati nel sito www.risk-ch.ch.

3 Protezione della popolazione

3.1 Condotta e coordinamento

La responsabilità politica della protezione della popolazione spetta all'esecutivo a livello cantonale (governo cantonale) o nazionale (Consiglio federale). Questi enti designano a loro volta, ai loro livelli, gli organi di condotta competenti per la direzione del sistema integrato della protezione della popolazione.

Il presente rapporto tratta gli aspetti della protezione della popolazione a livello federale e cantonale. I Cantoni possono decidere in merito all'organizzazione a livello comunale e regionale.

Gli organi di condotta assumono la responsabilità operativa per la protezione della popolazione e sono responsabili della loro prontezza operativa e capacità d'intervento. I compiti principali degli organi di condotta sono descritti nei capitoli 3.1.1 e 3.1.2. Va però precisato che i compiti a livello comunale non sono uniformati e dipendono dalle singole organizzazioni cantonali.

3.1.1 Condotta a livello cantonale

I Cantoni devono essere in grado di far fronte a tutti i potenziali pericoli e rischi.⁴ A tal fine, gli organi cantonali o regionali di condotta vengono impiegati per garantire la pianificazione, la condotta e il coordinamento in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza. In caso di eventi maggiori, gli organi cantonali o regionali di condotta possono entrare in azione secondo le necessità. Questa condotta a livello cantonale si è dimostrata valida e deve essere mantenuta.

Mandato

Il mandato degli organi cantonali di condotta è quello di trovare e mettere rapidamente in atto soluzioni adeguate in caso d'evento al fine di limitare le conseguenze negative e di ripristinare il più rapidamente possibile la normalità. Gli organi di condotta devono essere in grado di gestire gli eventi a livello comunale, cantonale e intercantonale. Nel caso di un evento intercantonale, ogni cantone dirige i propri mezzi. Ciascun organo cantonale di condotta deve soddisfare i seguenti requisiti:

- garantire la prontezza operativa 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno
- garantire la condotta unitaria degli interventi a tutti i livelli (strategico, operativo e tattico)
- essere in grado di coordinare l'intervento delle diverse organizzazioni partner
- garantire il collegamento con le autorità coinvolte

Processi

Gli organi di condotta devono basarsi su sistemi e processi condivisi dai diversi partner coinvolti. La struttura e le attività dell'organo cantonale di condotta devono essere modulabili e adattabili alle diverse situazioni

⁴ La Confederazione esercita poteri e competenze particolari in caso di determinati eventi. Vi rientrano in particolare l'aumento della radioattività, le epidemie (umane e animali), la rottura di dighe e la caduta di satelliti.

imprevedibili e alle esigenze dell'intervento e della condotta. Un rinforzo deve essere previsto e reso possibile attraverso la messa a disposizione di mezzi supplementari.

Organizzazione

L'organo cantonale di condotta dirige e coordina l'intero intervento sotto la guida dell'esecutivo cantonale e tiene al corrente quest'ultimo di tutti gli sviluppi della situazione. Gli fornisce inoltre consulenza in materia di condotta politico-strategica.

I diversi enti coinvolti devono essere integrati nell'organo cantonale di condotta e contribuire, con le loro competenze e i loro mezzi, al raggiungimento dell'obiettivo comune. Ogni ente dirige le proprie risorse. La loro integrazione permette inoltre di ottimizzare la gestione delle risorse.

Organi regionali e comunali di condotta

Alcuni cantoni dispongono di organi comunali o regionali di condotta per garantire la gestione degli eventi al loro livello. L'organizzazione di questi organi è lasciata ai singoli Cantoni.

3.1.2 Strutture di condotta a livello federale

Stato maggiore federale

Compiti fondamentali

Lo stato maggiore federale è un organo interdipartimentale che si occupa di catastrofi e situazioni d'emergenza rilevanti per la protezione della popolazione⁵. S'intendono eventi che minacciano o colpiscono gran parte della popolazione o delle sue basi esistenziali, ossia che toccano più Cantoni, tutta la Svizzera o le zone limitrofe dei Paesi confinanti. La condotta a livello federale è fondamentalmente la stessa in condizioni normali, particolari e straordinarie. La struttura di base non cambia, contrariamente ai suoi compiti e alle sue attività. Questo organo consiglia e sostiene il Consiglio federale, che dirige l'intervento a livello federale in caso d'evento.

Compiti in funzione della situazione

Nella situazione normale, lo stato maggiore federale coordina le pianificazioni preventive elaborate dagli uffici federali. Un nucleo garantisce il perfezionamento della dottrina e dei processi dello stato maggiore federale. In questo modo si assicura che i meccanismi necessari per gestire una crisi siano sempre pronti. La prontezza operativa viene verificata in occasione di esercitazioni periodiche.

Nella situazione particolare e straordinaria, lo stato maggiore federale elabora le basi decisionali che servono al Consiglio federale, agli uffici federali e a volte ai Cantoni o ai gestori delle infrastrutture critiche. Viene coinvolto nella gestione dell'evento già nella fase iniziale. Garantisce, a livello federale, l'attuazione dei piani preventivi in caso di eventi nazionali rilevanti per la protezione della popolazione. Fornisce inoltre prestazioni specifiche per l'aiuto alla condotta, come l'analisi integrata della situazione, la presentazione della situazione e la gestione delle risorse. Prepara le proposte da inoltrare al Consiglio federale tramite il dipartimento competente, assiste concettualmente gli uffici federali, i Cantoni o gestori di infrastrutture critiche in caso di necessità e coordina l'attuazione delle misure ordinate. Garantisce inoltre il coordinamento con gli altri stati maggiori tecnici e specializzati degli uffici

⁵ La designazione definitiva dello stato maggiore verrà decisa nell'ambito della revisione dell'ordinanza sugli interventi NBCN.

federali, con gli organi cantonali di condotta e con le autorità competenti all'estero. Coordina infine l'assistenza tecnica ai Cantoni tramite gli uffici federali competenti.

Organizzazione

La struttura di condotta dev'essere organizzata in modo analogo a livello della Confederazione e dei Cantoni (vedi figura 1). Il livello politico-strategico è rappresentato dal Consiglio federale a livello federale e dal Consiglio di Stato a livello cantonale. Il Consiglio federale e i governi cantonali dialogano tra loro. A livello operativo, lo stato maggiore federale è in contatto con l'organo cantonale di condotta (OCC).

Struttura di condotta

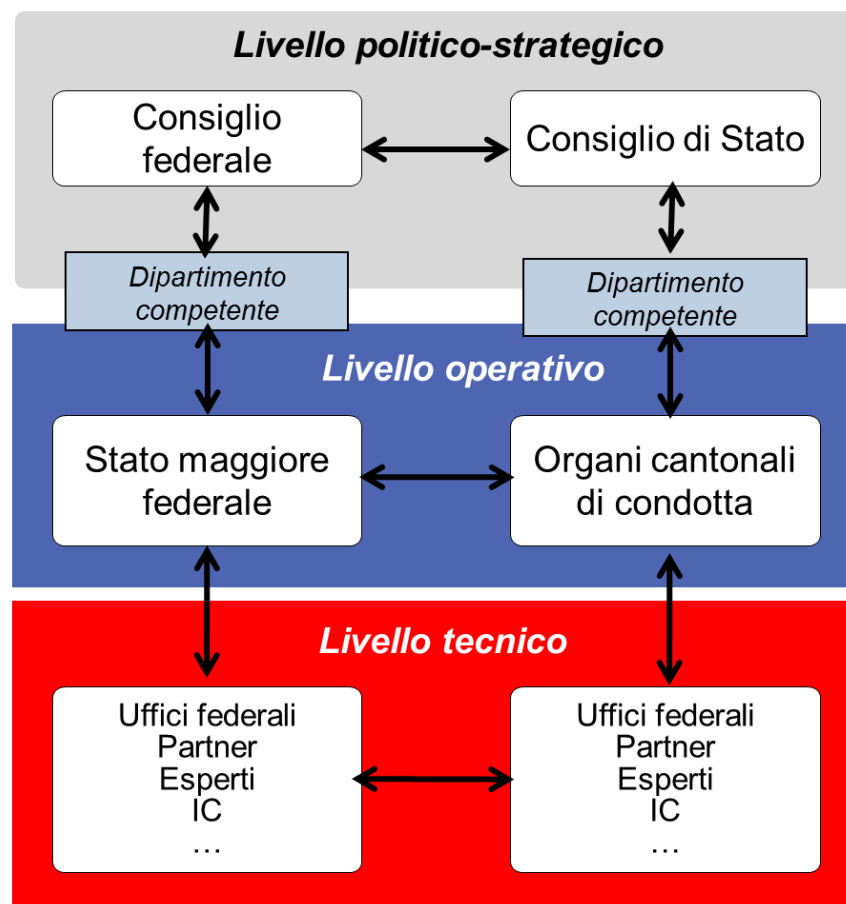


Figura 1: Strutture di condotta analoghe Confederazione-Cantoni

Struttura fondamentale

Lo stato maggiore federale è costituito da una conferenza dei direttori, un elemento di pianificazione e un elemento d'intervento e di supporto (vedi figura 2). Il segretariato dello stato maggiore federale organizza riunioni e seminari e coordina le attività correnti. Il capo di stato maggiore coordina l'elemento di pianificazione e l'elemento d'intervento e di supporto.

La conferenza dei direttori si riunisce di regola due volte l'anno per decidere in merito a proposte e concetti. Le conferenze servono inoltre allo scambio di informazioni. L'elemento di pianificazione elabora piani preventivi e strategie iniziali in stretta collaborazione con il segretariato competente dell'UFPP. L'elemento d'intervento e di supporto assiste lo stato maggiore federale, gli uffici federali e l'OCC soprattutto nelle attività volte a tracciare il quadro della situazione generale, individuare le tendenze e gestire le risorse.

Struttura in caso d’evento

La composizione dello stato maggiore federale è flessibile e si adegua all’evento. Inoltre, gli elementi di aiuto alla condotta vengono rinforzati dallo stato maggiore federale CENAL, da militi della protezione civile e collaboratori dell’UFPP.

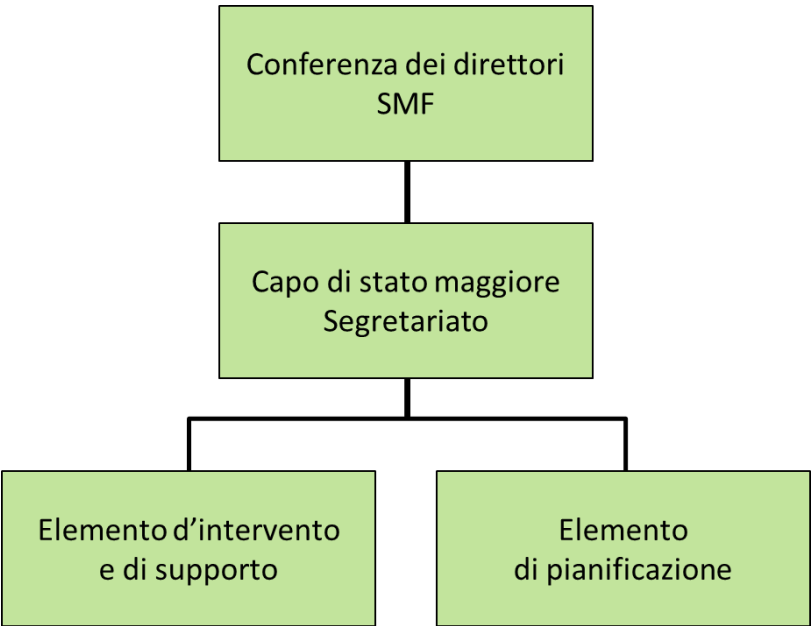


Figura 2: Struttura dello stato maggiore federale

Direzione

Il direttore dell’UFPP continua a dirigere lo stato maggiore federale in situazioni normali. In caso d’evento, la presidenza dello stato maggiore federale può essere assunta dall’ufficio responsabile in funzione delle competenze tecniche. La comunicazione è garantita dalla cellula d’informazione e di comunicazione integrata nello stato maggiore federale. Questa assicura una comunicazione armonizzata tra i servizi di comunicazione coinvolti.

Relazioni con i Cantoni

I Cantoni vengono adeguatamente coinvolti sia nella pianificazione preventiva, sia nell’intervento.

3.1.3 Prestazioni degli organi di condotta

I mandati degli organi di condotta possono essere suddivisi in due categorie principali: compiti legati alla pianificazione e alle misure preventive, e compiti legati all’intervento.

Pianificazione preventiva e misure

Analisi dei rischi

Nell’ambito del sistema integrato di protezione della popolazione, la pianificazione si basa su un’analisi dei rischi effettuata ai tre livelli istituzionali (Confederazione, Cantoni e Comune/Regione). Per far fronte a questi rischi, si elaborano piani preventivi e si adottano misure preventive.

Responsabilità

Gli specialisti degli enti statali e i gestori delle infrastrutture critiche provvedono, con il sostegno delle cinque organizzazioni partner e di esperti scientifici, ad elaborare diversi documenti di pianificazione sotto la responsabilità generale degli organi di condotta.

A livello di preparazione all'intervento, gli organi di condotta provvedono alla pianificazione e alla preparazione degli interventi, decidono le basi giuridiche pertinenti, definiscono l'organizzazione e assicurano la formazione (anche tramite esercitazioni). Le organizzazioni partner consigliano a loro volta i membri degli organi di condotta.

Collaborazione intercantonale

Le convenzioni sulle prestazioni tra Cantoni permettono di formalizzare la collaborazione in settori specifici nel caso di eventi regionali che colpiscono più Cantoni. Queste possono essere stipulate sia a livello di organizzazioni partner, sia a livello di organi di condotta. Non verranno create nuove commissioni intercantionali nel settore della protezione della popolazione.

Organizzazioni partner

Le organizzazioni partner devono garantire la prontezza operativa. A tal fine si tiene conto di quattro settori: personale, istruzione, logistica e condotta. Ogni organizzazione partner mette a disposizione e istruisce il proprio personale. Ciascuna è inoltre responsabile della propria logistica. Per quanto riguarda l'aiuto alla condotta, si instaura invece un coordinamento tra tutti i partner.

Intervento

Prontezza operativa

Gli organi di condotta di tutti i livelli istituzionali devono essere pronti ad entrare in azione 24 ore su 24 in funzione delle loro competenze. Oltre alla loro missione principale di coordinare le attività di condotta di tutti i partner coinvolti, devono contemporaneamente assicurare la loro prontezza operativa (personale, materiale, infrastruttura, telematica e sicurezza).

Compiti

Gli organi di condotta sono responsabili di mettere a punto e di gestire un centro per l'analisi integrata della situazione. Questo viene fornito con i prodotti delle organizzazioni partner al fine di tracciare un quadro completo della situazione. Essi devono dirigere la propria logistica con il sostegno della protezione civile.

La comunicazione è coordinata dall'organo di condotta. Partner esterni (per es. CareLink) possono essere incaricati di fornire prestazioni speciali (per es. hotline).

3.1.4 Analisi integrata della situazione

Esigenze

Lo scambio di informazioni sulla situazione è di fondamentale importanza per gestire un evento di portata intercantonale o nazionale. Vi partecipano un gran numero di attori a livello federale e cantonale. Tra questi rientrano diversi uffici federali, le organizzazioni partner e di condotta dei Cantoni e i gestori delle infrastrutture critiche. Attualmente, questi attori ricorrono a soluzioni diverse per rappresentare ed elaborare la situazione. Grazie alla Presentazione elettronica della situazione (PES), i partner hanno già oggi accesso al quadro generale della situazione e alle informazioni complementari. L'analisi permanente della situazione e la valutazione della situazione rilevante per la protezione della popolazione a livello federale sono compiti del Centro di notifica e di analisi della situazione presso la Centrale nazionale d'allarme dell'Ufficio federale della protezione della popolazione.

Obiettivi

Con l'analisi integrata della situazione si perseguono due obiettivi: in primo luogo, gli attori succitati devono essere interconnessi in modo che possano scambiarsi automaticamente informazioni sulla situazione. In secondo luogo, le situazioni settoriali (trasporti, sanità, meteo, ecc.) devono essere più

facilmente accessibili al personale di condotta.

Il sistema dell'analisi integrata della situazione deve permettere agli attori di ottenere informazioni corrispondenti alle loro esigenze. Tale scambio di informazioni deve svolgersi senza perdite di tempo e senza risorse umane supplementari.

Componenti

I sistemi esistenti devono essere collegati tramite interfacce e canali di trasmissione condivisi e armonizzati con un linguaggio standardizzato comune. Tecnicamente, l'analisi integrata della situazione può essere realizzata sulla Rete di dati sicura. I dati sono resi accessibili grazie alle funzionalità di base e di visione d'insieme. La base per la registrazione delle informazioni rimangono però i sistemi esistenti, che non verranno sostituiti dall'analisi integrata della situazione, ma vi verranno integrati. La figura 3 mostra schematicamente l'architettura dei sistemi di analisi integrata della situazione. A livello di contenuto, verranno in particolare promosse tra gli attori una comprensione comune dell'analisi e dell'elaborazione della situazione nonché una terminologia uniforme.

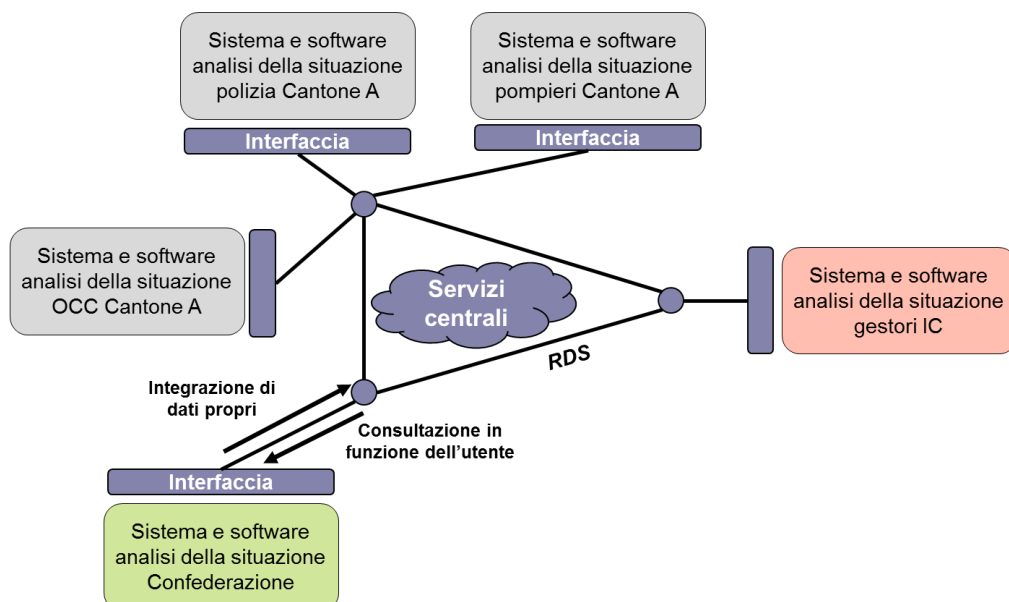


Figura 3: Sistema di analisi integrata della situazione

Ripartizione dei ruoli

Alla concezione del sistema di analisi integrata della situazione partecipano tutti gli attori coinvolti. L'UFPP deve collegare tutti i sistemi di analisi della situazione esistenti e quindi realizzare e coordinare un «sistema centrale» per la gestione e la visualizzazione delle informazioni a livello federale. Ogni attore continua a gestire il proprio sistema di presentazione della situazione e crea le basi legali che permettono lo scambio delle informazioni pertinenti.

Modo di procedere

In una prima fase del progetto, si attribuisce molta importanza alle analisi degli attori, dei bisogni e della fattibilità per rilevare e tenere conto delle diverse esigenze. Le funzionalità dell'analisi integrata della situazione vengono coordinate soprattutto con vari progetti della protezione della popolazione, quali la gestione delle risorse della Confederazione, Alertswiss e la Presentazione elettronica della situazione. Al fine di trovare una soluzione ottimale, si studiano diverse varianti di attuazione, tutte finalizzate a migliorare il collegamento tra i sistemi e i processi esistenti. La soluzione definitiva dipenderà dai risultati della prima fase del progetto.

3.1.5 Gestione delle risorse

Contesto

In caso di pericolo o di situazione d'emergenza in Svizzera, è possibile che le risorse disponibili non siano sufficienti per far fronte alla situazione in modo tempestivo e conforme alle esigenze. In tal caso, gli organi di condotta coinvolti dipendono dalle risorse e dalle conoscenze di altre organizzazioni. Tuttavia, l'impiego rapido, semplice ed efficiente di queste risorse supplementari è possibile solo se il loro coordinamento è stato chiaramente definito e garantito in anticipo.

Le basi giuridiche per la gestione delle risorse della Confederazione sono state ancorate nell'ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e catastrofi naturali nel 2011. Secondo questa ordinanza spetta allo stato maggiore federale assumere il compito di coordinare l'impiego delle risorse supplementari necessarie in caso d'evento. A tal fine è stato definito un processo per la gestione delle risorse, che viene seguito da tutti gli attori coinvolti.

Gestione delle risorse della Confederazione

Le risorse supplementari che potrebbero essere necessarie in un Cantone sono rinforzi di personale e di materiale e conoscenze di carattere civile e militare fornite da esperti svizzeri e stranieri. Esse sono necessarie per gestire un evento e disponibili solo in misura limitata in termini di qualità, quantità, tempo e durata.

La gestione delle risorse della Confederazione, che si prefigge di ottimizzare i processi esistenti a partire dal 2017, permette un coordinamento globale delle risorse. A tal fine, occorre:

- nella fase di preparazione, preparare l'impiego delle risorse civili necessarie per fornire le prestazioni chiave specifiche agli scenari, che sono state definite dallo stato maggiore federale sulla base di decisioni riservate e/o convenzioni sulle prestazioni;
- sul piano operativo, raccogliere le domande dei beneficiari di prestazioni e le offerte dei fornitori di prestazioni in modo centralizzato durante l'intervento ed assegnare le prestazioni sulla base delle direttive e delle condizioni dello stato maggiore federale (le responsabilità di ogni singolo partner rimangono riservate);
- sul piano strategico, individuare tempestivamente le potenziali penurie di risorse ed elaborare soluzioni per evitare o colmare queste lacune;
- sul piano politico-strategico, avviare l'acquisizione delle risorse supplementari che sono necessarie in caso di penuria;
- fissare le priorità per l'attribuzione delle risorse ancora disponibili;
- ridurre la necessità di risorse supplementari modificando le condizioni quadro per la gestione dell'evento.

Struttura e funzione

Il processo e le procedure della gestione delle risorse della Confederazione devono essere possibilmente uniformi, semplici, rapidi e trasparenti a livello nazionale. Di principio, devono essere applicabili a tutti gli scenari e a tutte le situazioni. Nella gestione delle risorse della Confederazione occorre coinvolgere anche i gestori delle infrastrutture critiche.

La gestione delle risorse della Confederazione è aggregata all'elemento d'intervento e di supporto dello stato maggiore federale. Dispone di un elemento operativo che riceve le domande e le offerte, le confronta in collaborazione con i potenziali fornitori delle prestazioni e attribuisce le risorse disponibili secondo le priorità e le direttive dello stato maggiore federale.

Gli organi cantonali di condotta hanno due possibilità per inoltrare una

domanda di risorse. La possono inoltrare all'elemento operativo civile della gestione delle risorse della Confederazione oppure, per l'aiuto sussidiario dell'esercito svizzero, alla regione territoriale competente. In caso di catastrofe nazionale, le domande di risorse sono evase dallo stato maggiore federale tramite il suo processo per la gestione delle risorse. In tutti gli altri casi, possono essere inoltrate all'elemento operativo civile della gestione delle risorse della Confederazione o alla regione territoriale competente dell'esercito. Il coordinamento tra gli organi federali e con terzi è regolato dall'elemento operativo della gestione delle risorse della Confederazione.

In caso di catastrofi all'estero, le offerte (squadre di soccorso, beni di prima necessità) delle autorità svizzere vengono censite. Se necessario, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione coordina l'impiego di queste risorse all'estero.

Chiave di ripartizione dei costi

L'UFPP finanzia lo sviluppo e l'esercizio della gestione delle risorse della Confederazione. La chiave di ripartizione dei costi per l'impiego delle risorse supplementari necessarie fornite da altri Cantoni si rifà ai regolamenti della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP).

Competenze

L'UFPP è responsabile dei processi di gestione delle risorse della Confederazione. Garantisce l'esercizio dell'elemento operativo della gestione delle risorse della Confederazione e il coordinamento delle risorse disponibili. Tratta e mette a verbale ogni offerta o domanda di risorse secondo un processo definito. Attribuisce le offerte ai richiedenti sulla base delle condizioni e delle priorità fissate dallo stato maggiore federale.

3.1.6 Collaborazione internazionale

Impegni internazionali

La Svizzera ha stipulato diverse convenzioni internazionali e ha aderito a varie commissioni. L'obiettivo è quello di garantire la comunicazione con i partner dei Paesi vicini e le organizzazioni internazionali in situazioni d'emergenza o di crisi nonché di tenere aggiornate le basi e i mezzi tecnici. Impegni diretti per la Svizzera conseguono dalle seguenti convenzioni:

- IAEA: «Convention on early notification in case of a nuclear accident» e «Convention on assistance in case of a nuclear accident»
- ECURIE: rete UE per lo scambio d'informazioni in caso di emergenza radioattiva o nucleare
- UNECE: rete per lo scambio d'informazioni in caso di incidenti chimici con conseguenze transfrontaliere (convenzione di Helsinki)
- OMS: prescrizioni sanitarie internazionali

Convenzioni

Con tutti i Paesi vicini esistono accordi bilaterali per l'assistenza reciproca e la radioprotezione d'emergenza. I Cantoni di confine hanno stipulato diverse convenzioni con le autorità delle regioni confinanti (dipartimenti francesi, stati federati tedeschi e austriaci e regioni italiane) per disciplinare la collaborazione in caso di un evento nella regione di confine.

Prospettive

In seguito alla maggiore mobilità delle persone e alla globalizzazione, la collaborazione internazionale nell'ambito della gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza acquisirà sempre maggiore importanza. Come esempi si possono citare soprattutto lo scambio di informazioni e il coordinamento a

livello di condotta.

L'UE dispone di un meccanismo specifico (Civil Protection Mechanism) per la gestione internazionale di catastrofi e situazioni d'emergenza con conseguenze transfrontaliere, cui la Svizzera non ha tuttavia ancora accesso. Considerata la posizione internazionale del nostro Paese, un accesso, almeno in certi settori, a questa rete di cooperazione potrebbe però risultare decisivo per la gestione degli eventi e dovrebbe pertanto essere preso in esame. In effetti, la collaborazione finalizzata all'intervento tra i Paesi dell'UE avviene sempre più attraverso questo meccanismo. Senza questo accesso, una collaborazione efficiente con i Paesi vicini in caso di catastrofe o di una situazione d'emergenza potrebbe essere ostacolata nonostante le convenzioni esistenti.

3.2 Prestazioni delle organizzazioni partner della protezione della popolazione durante l'intervento

Le organizzazioni partner del sistema integrato della protezione della popolazione (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile) dispongono di tutta una serie di competenze per fornire le loro prestazioni con efficienza.

A seconda della situazione, è possibile coinvolgere altri attori per fornire un aiuto sussidiario alle organizzazioni partner.

3.2.1 Profilo delle prestazioni, prontezza operativa e capacità di resistenza

Le prestazioni chiave, la prontezza operativa e la capacità di resistenza dei cinque partner del sistema integrato della protezione della popolazione sono definite e hanno già dimostrato la loro efficacia. Queste prestazioni rimangono sostanzialmente invariate.

La seguente tabella riassume le prestazioni chiave degli organi di condotta e delle organizzazioni partner della protezione della popolazione e favorisce una comprensione comune dei compiti di ciascun partner.

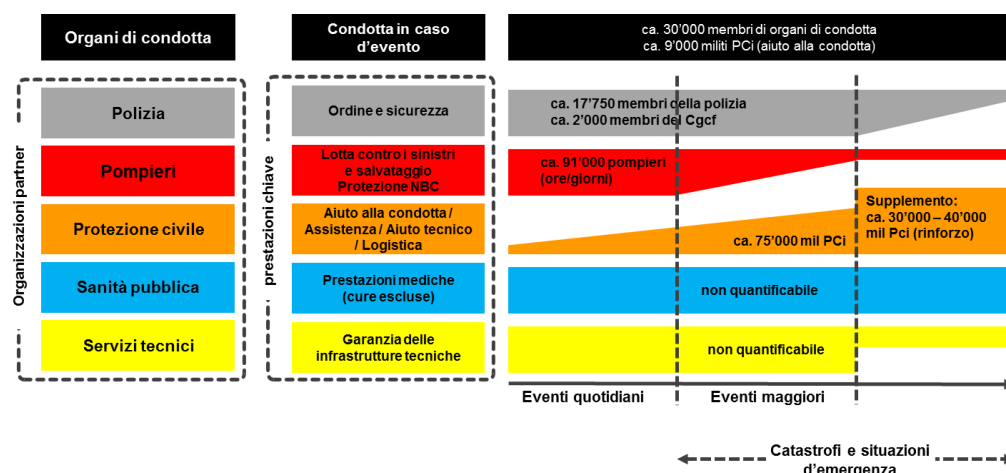


Figura 4: Profilo delle prestazioni, prontezza operativa e capacità di resistenza

Le prestazioni dettagliate fornite durante un intervento dalle singole organizzazioni partner sono elencate in una tabella (vedi appendice separata). Per ciascuna di queste prestazioni, le organizzazioni partner possiedono la competenza chiave per fornire la prestazione, oppure fungono da supporto per completare, rinforzare, sgravare o rimpiazzare le altre organizzazioni partner o per garantire la capacità di resistenza. I compiti finora svolti in situazione normale rimangono validi e non sono quindi menzionati in questo contesto. Senza essere esaustiva, la tabella comprende le prestazioni che possono essere fornite da organizzazioni partner durante la gestione di catastrofi o situazioni d'emergenza.

3.2.2 Aiuto sussidiario

Per gestire gli eventi la protezione della popolazione può ricorrere anche ad altre organizzazioni ed enti. Questi forniscono prestazioni, mezzi e capacità che sono limitati o carenti nelle organizzazioni partner della protezione della popolazione, in quanto troppo costose o non disponibili per altri motivi. Prestano quindi un aiuto sussidiario che permette di garantire un'elevata prontezza operativa a medio e lungo termine.

SIDDPS

La squadra d'intervento del DDPS (SIDDPS) e le organizzazioni di misurazione adempiono mandati specifici di consulenza, intervento e detezione nel settore NBC. Con la loro perizia possono contribuire alla gestione di una catastrofe o una situazione d'emergenza. La SIDDPS deve inoltre fornire prestazioni particolari nella sfera di competenza della Confederazione e a favore dei Cantoni. A tal fine, gli elementi d'intervento esistenti vengono dotati delle risorse umane e materiali necessarie. Si prevede in particolare di sviluppare i seguenti settori: portali di monitoraggio per misurare l'irradiazione delle persone esposte a radioattività, postazioni di decontaminazione mobili, infrastrutture di comunicazione e telematiche (per es. ampliamento delle capacità di Polycom), generatori mobili di corrente per alimentare i portali di monitoraggio e le infrastrutture di comunicazione e telematiche nonché una piattaforma mobile per i droni di detezione. La SIDDPS rimane come finora composta da collaboratori dell'UFPP e dell'esercito (centro di competenza NBC-KAMIR) e verrà rinforzata da un numero limitato di militi della protezione civile appositamente istruiti.

Esercito

L'esercito sostiene le autorità civili che non sono più in grado di gestire completamente o parzialmente la situazione, prestando interventi sussidiari di messa in sicurezza, d'aiuto in caso di catastrofe e di supporto sia sul terreno che in aria. Gli interventi dell'esercito per sostenere le autorità civili vengono sempre prestati su richiesta e sotto la supervisione di quest'ultime. L'esercito rimane subordinato alle autorità civili in qualsiasi situazione. Per quanto concerne l'aiuto in caso di catastrofe, può sostenere le autorità civili in funzione delle loro esigenze. È sempre pronto ad assumere compiti di salvataggio e di mitigazione dei danni nonché a ripristinare provvisoriamente le infrastrutture vitali. Può inoltre assistere le autorità civili nel campo della protezione di conferenze o di infrastrutture critiche.

Altre organizzazioni

Esistono molte altre organizzazioni che possono sostenere la protezione della popolazione nei seguenti settori: ricerca dei dispersi, salvataggio, primi soccorsi e aiuto in caso di catastrofe. Queste sono in particolare la Croce Rossa svizzera, la Federazione svizzera dei samaritani (FSS), la Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (REDOG), la Guardia aerea

svizzera di soccorso (REGA) e la Società svizzera delle truppe sanitarie (SSTS).

3.3 Infrastrutture della protezione della popolazione

3.3.1 Ubicazioni di condotta

Le infrastrutture di condotta garantiscono la condotta e la prontezza operativa dei mezzi della protezione della popolazione. Si possono suddividere in tre tipi: protette, non protette e mobili. I Cantoni dispongono di un posto di comando protetto o di un posto di comando non protetto oppure di entrambi.

Ubicazioni di condotta protette

Le ubicazioni di condotta protette completano l'infrastruttura di condotta in superficie. A complemento delle misure di sicurezza e dei mezzi di comunicazione presenti anche nelle ubicazioni di condotta non protette, le ubicazioni di condotta protette offrono una protezione contro gli effetti delle armi nucleari, convenzionali, chimiche e biologiche. Si può quindi partire dal presupposto che la costruzione massiccia e rinforzata di questo tipo d'impianto resista anche agli effetti degli eventi naturali.

Secondo le basi legali, la Confederazione è responsabile della realizzazione, dell'equipaggiamento, della salvaguardia del valore e dello smantellamento dei componenti tecnici degli impianti protetti.

Riduzione

Il numero delle ubicazioni di condotta protette (posti di comando, PC) viene ulteriormente ridotto al minimo necessario. A tal fine, la Confederazione deve fissare criteri uniformi con i Cantoni. Ci si baserà sui seguenti parametri: un PC per ogni Cantone e un PC per ogni organo regionale di condotta. Si dovrà inoltre tenere conto delle condizioni politiche, geografiche e topografiche vigenti.

Ubicazioni cantonali di condotta

Di principio, ogni Cantone dispone di un posto di comando protetto per l'organo cantonale di condotta e/o per il governo. I Cantoni possono decidere se assegnare o meno un'ubicazione di condotta protetta al loro organo cantonale di condotta. In caso contrario, devono assegnargli un'ubicazione di condotta non protetta. Ogni Cantone può designare un'ubicazione di condotta protetta, che rimane sotto la responsabilità della Confederazione.

Grazie alla cantonalizzazione e alla regionalizzazione della protezione civile, gli stati maggiori cantonali e regionali della protezione della popolazione dispongono attualmente di un numero sufficiente di ubicazioni di condotta. In caso di conflitto armato, la condotta viene fondamentalmente garantita con le medesime strutture. Non serve quindi più una riserva di impianti protetti «inattivi».

Gli impianti di protezione eccedenti verranno soppressi o destinati ad altro uso. Possono ad esempio essere utilizzati come rifugi pubblici, alloggi d'emergenza, locali di riserva per l'organizzazione di protezione civile, alloggi protetti per le organizzazioni partner, ecc. Per il cambiamento di destinazione si possono utilizzare anche i contributi sostitutivi.

In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione elabora un concetto di cambiamento di destinazione degli impianti comprendente le misure edilizie

corrispondenti.

Gli impianti di protezione soppressi o destinati ad altro uso passano sotto la piena responsabilità dei proprietari.

Confederazione

Sia la Centrale nazionale d'allarme che lo stato maggiore federale dispongono di un'ubicazione di condotta protetta. L'ubicazione di condotta sotterranea è completamente equipaggiata con la tecnologia necessaria e può entrare in azione in tempi molto brevi.

Ubicazioni di condotta non protette

Fondamentalmente la condotta deve rimanere improntata alla quotidianità. Pertanto si utilizzeranno principalmente ubicazioni di condotta non protette. Considerato il ventaglio delle esigenze poste alla protezione della popolazione e alla sua forma organizzativa, anche le ubicazioni di condotta non protette richiedono sistemi telematici e accessi alle reti. Esse devono funzionare autonomamente per almeno due settimane. A tal fine, devono essere equipaggiate con tutti i mezzi necessari, per esempio con generatori di corrente d'emergenza. Devono inoltre essere protette contro gli attacchi informatici.

Sia la Centrale nazionale d'allarme che lo stato maggiore federale dispongono di un'ubicazione non protetta in superficie. Essa è completamente equipaggiata con la tecnologia necessaria e può entrare in azione in tempi molto brevi. Fintanto che le circostanze dell'evento lo permettono, la condotta dell'intervento è garantita in questa ubicazione. Pur essendo «non protetta», l'ubicazione è dotata di dispositivi di sicurezza come sistemi di controllo degli accessi o sistemi tecnici di protezione contro gli attacchi informatici. L'equipaggiamento di base comprende inoltre collegamenti alla Rete di dati sicura e ad altri sistemi di comunicazione.

Infrastrutture mobili di condotta e di coordinamento

Le infrastrutture mobili di condotta e di coordinamento permettono a un elemento d'intervento di dirigere le operazioni direttamente sul posto o di coordinare le forze d'intervento presenti sul luogo del sinistro. Si garantisce così una gestione più efficiente ed efficace delle catastrofi e delle situazioni d'emergenza. L'infrastruttura mobile di condotta può essere utilizzata da sola o in combinazione con un'ubicazione di condotta nelle retrovie. I collegamenti telematici necessari vengono stabiliti attraverso canali protetti (Rete di dati sicura). L'infrastruttura mobile di condotta offre i documenti e il materiale necessari nonché postazioni di lavoro ed eventualmente alloggi. Permette inoltre di accedere ad applicazioni fondamentali in caso di crisi, come la Presentazione elettronica della situazione. L'infrastruttura mobile di condotta e di coordinamento deve essere dotata di generatore di corrente e protetta contro gli attacchi informatici.

3.3.2 Impianti protetti del servizio sanitario

Stato attuale

Attualmente in Svizzera sono disponibili circa 52'800 posti letto per pazienti in 100 ospedali protetti e 245 centri sanitari protetti, ossia per circa lo 0,65% della popolazione con dimora fissa. Secondo l'ordinanza, il numero dei posti letto per pazienti disponibili in questi impianti è fissato per ogni Cantone allo 0,6% della popolazione con dimora fissa. In alcuni Cantoni, il grado di copertura è tuttavia già sceso sotto questo minimo.

Le risorse umane e finanziarie necessarie per la manutenzione, il rinnovamento e l'esercizio di questi impianti non sono disponibili. La Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti ospedalieri non sono quindi più in grado di adempiere al loro mandato legale.

Nuovo concetto

S'impone quindi un nuovo concetto per le prestazioni del servizio sanitario in caso di catastrofe, che ridefinisca sia l'organizzazione e le responsabilità, sia i mezzi. Occorre tra l'altro definire anche il numero e la disponibilità operativa degli impianti protetti del servizio sanitario. Un effettivo minimo di centri sanitari protetti deve essere mantenuto.

Impianti eccedenti

Gli impianti protetti del servizio sanitario eccedenti vengono soppressi e passano sotto la responsabilità dei proprietari. Nel caso ideale, vengono destinati ad altro uso e rimangono quindi nell'effettivo globale delle costruzioni di protezione. Potrebbero servire da rifugi pubblici per persone bisognose di cure, rifugi per case di riposo e di cura, studi medici associati per le emergenze (per es. in caso d'interruzione di corrente) o alloggi d'emergenza. Per il cambiamento di destinazione si possono utilizzare anche i contributi sostitutivi.

In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione elabora un concetto di cambiamento di destinazione degli impianti con le misure edilizie corrispondenti.

3.4 Comunicazione con la popolazione e tra le autorità

Salvaguardia del valore e prolungamento della durata di vita di Polycom

La rete radio nazionale di sicurezza Polycom garantisce la comunicazione di condotta e d'intervento tra i partner della protezione della popolazione e le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza. Gran parte dei componenti tecnici della prima fase di realizzazione devono essere sostituiti nei prossimi due anni. Il 18 dicembre 2015, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre al Parlamento un messaggio per la salvaguardia del valore e il prolungamento della durata di vita della rete radio di sicurezza Polycom, accordando quindi la massima priorità a questo progetto.

Il DDPS è stato incaricato di procedere agli accertamenti e agli accordi necessari. Al momento si stanno redigendo il messaggio e le conseguenti modifiche giuridiche (ordinanza sull'allarme). I lavori per la salvaguardia del valore e il prolungamento della durata di vita di Polycom dovrebbero concludersi entro la fine del 2025.

Rapporto sui sistemi d'allarme e di telecomunicazione

Il 18 dicembre 2015, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di redigere un rapporto sui futuri sistemi d'allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione entro la fine del 2016. Questo rapporto ha lo scopo di illustrare le necessità, il livello di sicurezza auspicato, le possibili opzioni, le possibilità di finanziamento e le basi giuridiche che devono essere modificate, completate o create ex novo.

Parte integrante di questo rapporto sono i seguenti sistemi per la *comunicazione con la popolazione*:

- Polyalert 2030
- IBBK/Polyinform
- Allarme sul telefono cellulare
- Alertswiss

Il rapporto illustra inoltre i seguenti sistemi per la *comunicazione tra le autorità*

e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza:

- Polycom 2030
- Telematica Vulpus
- Rete di dati sicura (RDS)
- Polydata
- Comunicazione wireless a banda larga (dBBK)
- Polysat
- Analisi integrata della situazione
- Presentazione elettronica della situazione

I progetti Polycom 2030 e di ulteriore sviluppo di Alertswiss sono già in corso di attuazione, ma integrati per completezza nel rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

Prossimi passi

Sulla base del rapporto sui sistemi d'allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione (cap. 3.4.2), il Consiglio federale deciderà in merito ai prossimi passi da compiere e all'ordine delle priorità di questi progetti presumibilmente alla fine del 2016.

3.5 Istruzione ed esercitazioni

Obiettivi

Le esperienze tratte dalla gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza e le raccomandazioni dedotte dell'esercitazione della Rete integrata per la sicurezza del 2014 evidenziano che l'interconnessione dei diversi settori coinvolti diventa sempre più complessa e richiede l'intervento di un numero crescente di attori per garantire la gestione degli eventi. La collaborazione e il coordinamento dei mezzi impiegati devono quindi essere migliorati attraverso l'utilizzazione di basi comuni.

Attualmente sussistono ancora grandi differenze a livello di corsi impartiti, infrastrutture utilizzate per l'istruzione e l'addestramento, terminologia, pianificazione e svolgimento delle esercitazioni. Ai partner della politica di sicurezza manca un'unità di dottrina valida per tutti i settori. L'introduzione di un'unità di dottrina a livello federale e cantonale permetterebbe di mettere a disposizione una base di condotta comune e di migliorare la collaborazione tra i diversi attori coinvolti. Sarebbe inoltre possibile offrire un'istruzione unitaria agli organi di condotta e una terminologia tattica comune ai partner coinvolti nella condotta.

La collaborazione tra i diversi partner può essere migliorata anche mettendo a disposizione una panoramica di tutte le esercitazioni d'importanza cantonale, nazionale e internazionale. Queste informazioni sulle esercitazioni in corso e future permetteranno a ogni partner di pianificare meglio le proprie risorse, di coordinare le proprie esercitazioni e di tenersi al corrente del programma per i prossimi anni. La panoramica dei corsi offerti in tutta la Svizzera permetterà inoltre di sfruttare nuove sinergie e di migliorare il coordinamento delle offerte di formazione.

Le misure volte a instaurare una dottrina d'istruzione unitaria e a migliorare il coordinamento dei corsi e delle esercitazioni nell'ambito della protezione della popolazione sono descritte qui di seguito.

3.5.1 Dottrina d'istruzione

Glossario

Il glossario riporta, per ogni settore specialistico, termini e definizioni di carattere tattico che tengano conto della trasversalità dei diversi settori. Questa terminologia tattica deve ricollegarsi all'ampia terminologia già definita a livello politico-strategico (politica di sicurezza) e a livello operativo (partner, organi di condotta e d'intervento).

L'elenco di termini scelti impegna i partner a fondarsi su una cognizione comune della condotta. Essi dispongono così di una base comune non solo per le definizioni, ma anche per la loro interpretazione.

La stesura di un glossario non esaustivo è già stata iniziata dal gruppo di lavoro Istruzione ed esercitazioni della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Il glossario sarà completato dall'UFPP, messo a disposizione in forma elettronica e continuamente aggiornato. I partner interessati ricevono inoltre una versione stampata sotto forma di opuscolo.

Unità di dottrina

Una dottrina unitaria nell'ambito dell'istruzione e delle esercitazioni destinate agli organi di condotta è necessaria. Nonostante la sua complessità, essa permette ai diversi attori coinvolti di collaborare sulla base di una cognizione comune della condotta. Per raggiungere l'uniformità richiesta, l'UFPP elabora il documento di riferimento «Condotta nell'ambito della protezione della popolazione».

Istruzione degli organi di condotta

L'istruzione degli organi di condotta si svolge in quattro fasi, ossia istruzione di base e perfezionamenti I, II e III. Durante l'istruzione di base vengono impartite soprattutto le conoscenze e le esigenze necessarie per un organo di condotta. Durante il perfezionamento I (corsi per gli stati maggiori o gli organi di condotta) si esercitano la collaborazione e il lavoro di squadra sulla base di un determinato scenario. Il perfezionamento II prevede il superamento di un'esercitazione di stato maggiore basata su una catastrofe nella regione. L'analisi cantonale dei rischi serve da base per questo scenario. Il perfezionamento III prevede un'esercitazione di collaborazione interdisciplinare tra le diverse unità d'intervento e gli organi di condotta competenti.

Per instaurare una dottrina di condotta unitaria e intensificare ulteriormente la collaborazione tra le organizzazioni partner della protezione della popolazione e la Confederazione, l'UFPP deve offrire un'istruzione specialistica di base per i capi di stato maggiore e i capi dell'analisi della situazione degli organi di condotta a tutti i livelli. L'istruzione degli organi cantonali di condotta è a carico della Confederazione, ma non quella degli organi di condotta regionali e comunali. L'istruzione specialistica degli altri membri degli organi di condotta è assicurata dai Cantoni. L'istruzione degli organi cantonali di condotta dev'essere impartita dall'UFPP. Occorre creare una base legale a tal fine.

3.5.2 Coordinamento dell'istruzione e delle esercitazioni

Coordinamento dell'istruzione in materia di protezione della popolazione e delle esercitazioni

A livello federale, le misure volte a rafforzare la collaborazione didattica vengono coordinate da un organo di coordinamento dell'istruzione in materia di protezione della popolazione e delle esercitazioni (Coordex). Questo è composto dai responsabili dell'istruzione di tutte le organizzazioni partner della protezione civile, da rappresentanti dei Cantoni, dell'esercito e della Cancelleria federale nonché da terzi secondo necessità. Il segretariato di questo organo di coordinamento è insediato presso l'UFPP.

L'organo di coordinamento accerta, coordina e copre il fabbisogno comune di corsi ed esercitazioni. Se necessario, elabora concetti e basi decisionali per le conferenze governative e gli organi federali competenti. Crea gruppi specializzati e di progetto per la loro attuazione.

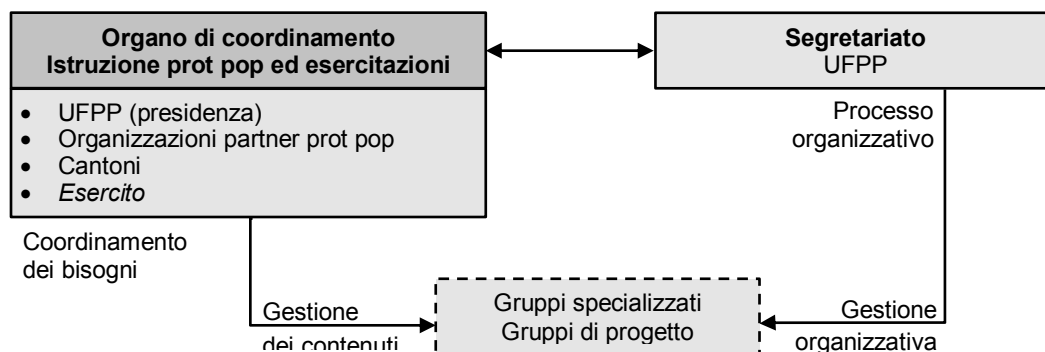


Figura 5: Struttura dell'organo di coordinamento dell'istruzione in materia di protezione della popolazione e delle esercitazioni

Panoramica delle esercitazioni

Attualmente, solo pochi partner della protezione della popolazione dispongono di una panoramica di tutte le esercitazioni svolte, attuali e future, dal livello cantonale fino a quello internazionale. Si prevede quindi di allestire una panoramica di tutte le principali esercitazioni. Questa permetterà una pianificazione e un'utilizzazione ottimali delle risorse dei partner coinvolti.

Un SharePoint gestito dall'UFPP consentirà di raccogliere i documenti e quindi di allestire una panoramica di tutte le esercitazioni. Questa fornirà in particolare informazioni relative al tema dell'esercitazione, agli obiettivi, ai Cantoni partecipanti, alla pianificazione temporale, all'attuazione, ai partner e ai gruppi di destinatari nonché informazioni sulla condotta delle esercitazioni.

Categorie

La panoramica delle esercitazioni distingue cinque categorie in funzione dei seguenti criteri: basi legali, contratti per prestazioni, rapporto sulla politica di sicurezza, evoluzione dei rischi, interessi strategici, risorse e bisogni. Queste categorie sono rappresentate nella figura seguente.

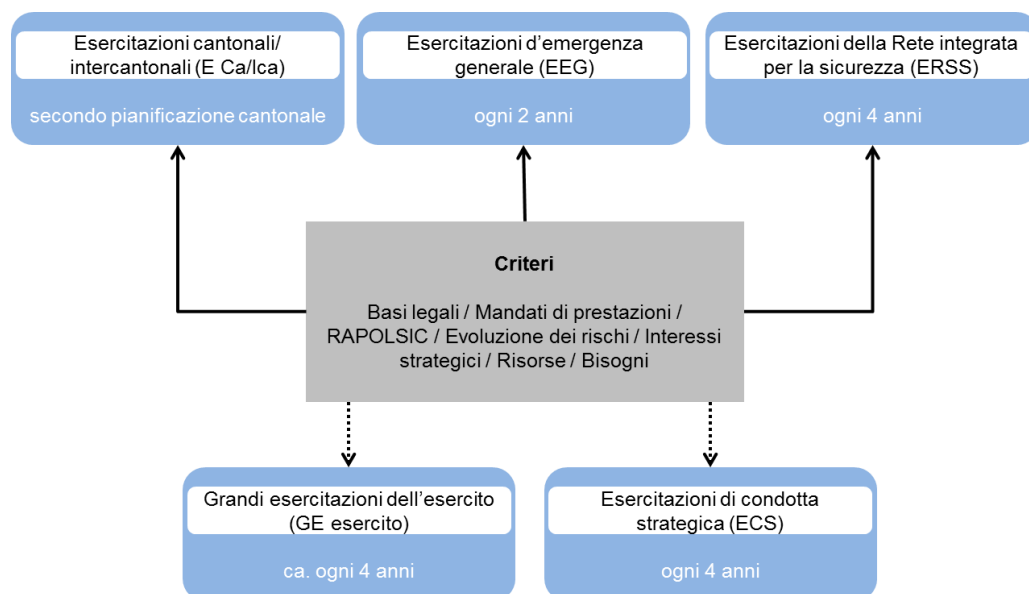


Figura 6: Panoramica delle esercitazioni

Esercitazioni cantonali e intercantionali

Le esercitazioni cantonali e intercantionali servono a testare la collaborazione e le prestazioni delle organizzazioni cantonali di condotta. In particolare vengono verificati i processi, i piani d'emergenza e la pianificazione dei provvedimenti. Sono organizzate dai Cantoni con il sostegno dell'UFPP.

A queste esercitazioni prendono parte le organizzazioni cantonali di condotta, con la partecipazione delle organizzazioni regionali di condotta. Di regola, anche i partner della protezione della popolazione vengono coinvolti attivamente. Parimenti gli organi federali e l'esercito possono essere convocati come attori. A seconda dello scenario, è inoltre possibile coinvolgere anche attori non statali.

Esercitazioni d'emergenza generale

Le esercitazioni d'emergenza generale vengono svolte ogni volta con una delle quattro centrali nucleari svizzere e gli altri enti interessati. Servono principalmente per l'addestramento e la verifica della collaborazione tra le organizzazioni d'emergenza delle centrali nucleari e le organizzazioni d'emergenza esterne. Hanno luogo ogni due anni sotto la direzione dell'UFPP.

A queste esercitazioni partecipano di principio una centrale nucleare della Svizzera, gli organi cantonali di condotta (Cantone di stanza della CN e Cantoni limitrofi), partner stranieri (organi di condotta delle regioni frontaliere), il Laboratorio Spiez, la Centrale nazionale d'allarme, lo stato maggiore federale, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, l'esercito e diversi uffici federali.

Esercitazioni della Rete integrata per la sicurezza

Le esercitazioni della Rete integrata per la sicurezza sono grandi esercitazioni nazionali della Confederazione, dei Cantoni e di terzi, finalizzate ad addestrare la gestione delle crisi nell'ambito della politica di sicurezza con la partecipazione di Cantoni, Comuni e gestori delle infrastrutture critiche. Il loro scopo è verificare se la Rete integrata per la sicurezza è in grado di gestire contemporaneamente uno o più grandi eventi d'importanza nazionale e di coordinare efficientemente l'aiuto internazionale. Vengono organizzate da un gruppo di coordinamento della segreteria generale del DDPS.

A queste esercitazioni partecipano autorità politiche e gli organi strategici di condotta e di coordinamento della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dell'esercito.

Grandi esercitazioni dell'esercito

Le grandi esercitazioni dell'esercito sono esercitazioni di stato maggiore o esercitazioni quadro di stato maggiore dell'esercito, alle quali partecipano in parte truppe al completo e più livelli di comando. Sono incentrate soprattutto sugli stati maggiori della condotta dell'esercito a livello strategico e operativo. Il loro scopo è quello di rafforzare il sistema nel suo insieme.

Nelle grandi esercitazioni dell'esercito vengono coinvolte le autorità civili della Confederazione e dei Cantoni e, in funzione degli scenari, determinate organizzazioni partner della protezione civile.

Esercitazioni di condotta strategica

Le esercitazioni di condotta strategica sono esercitazioni quadro di stato maggiore a livello strategico ordinate dal Consiglio federale. Tematicamente non sono incentrate solo sulla politica di sicurezza, ma anche sulla politica globale.

Il loro scopo è quello di confrontarsi con crisi a livello interdipartimentale e definire le misure politiche che sono indispensabili in caso d'evento o che devono essere decise dalla Confederazione. Questo genere di esercitazioni permette di verificare la collaborazione interdipartimentale in seno all'ammini-

strazione federale (compresi i processi della comunicazione in caso di crisi).

Condizioni quadro

Con la decisione del Consiglio federale del 13 maggio 2015, sono state definite le seguenti condizioni quadro per lo svolgimento di grandi esercitazioni:

- Il livello strategico (Consiglio federale, segreterie generali, comunicazione del Consiglio federale) partecipa una sola volta ogni quattro anni.
- Le esercitazioni della Rete integrata Svizzera per la sicurezza hanno luogo almeno una volta ogni otto anni, al massimo ogni quattro anni.
- Lo stato maggiore federale (SMF) si esercita ogni due anni al massimo; l'esercitazione dello SMF può essere integrata in un'EEG, ERSS o ECS.
- Le grandi esercitazioni dell'esercito hanno generalmente luogo ogni quattro anni e possono essere integrate in un'ERSS.
- Le esercitazioni d'emergenza generale hanno luogo ogni due anni e possono essere integrate in un'ERSS.
- Si raccomanda di combinare le esercitazioni in modo da ridurre l'onere per i partecipanti.
- Ogni quattro anni si sottopone al Consiglio federale un programma generale delle grandi esercitazioni per almeno i prossimi otto anni (programma vincolante per i prossimi quattro anni e previsione per i successivi quattro anni).

Tenuto conto di queste condizioni quadro e d'intesa con i dipartimenti e partner rilevanti, la CaF e il DDPS sono stati incaricati di creare un gruppo di lavoro per definire e coordinare il programma generale delle grandi esercitazioni per almeno i prossimi otto anni (programma vincolante per i prossimi quattro anni e previsione per i successivi quattro anni) in stretta collaborazione con i Cantoni e i gestori delle infrastrutture critiche.

Linee guida per la «buona prassi»

Al momento non esiste alcun processo formale che permetta di repertoriare le affermazioni, le deduzioni e le conclusioni risultanti dalla pianificazione o dallo svolgimento delle esercitazioni. Queste constatazioni offrirebbero però spunti utili per lo svolgimento di esercitazioni simili.

Sulla base di linee guida per la «buona prassi», le esperienze, le constatazioni e le conclusioni delle grandi esercitazioni, comprese le fasi preparatorie, devono pertanto essere repertorate secondo un processo formale.

3.6 Ottimizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni

Ripartizione chiara

Attualmente sono più organi federali e più uffici cantonali ad assumere funzioni di coordinamento nell'ambito della protezione della popolazione. Di conseguenza anche la necessità di consultarsi e il pericolo di doppioni sono elevati. Per evitare questi inconvenienti e sfruttare le sinergie, la responsabilità del coordinamento orizzontale (allo stesso livello statale) e del coordinamento verticale (con il livello inferiore o superiore) dovrebbe essere affidata a un unico organo federale rispettivamente a un unico ufficio cantonale. Le strutture esistenti dovrebbero essere semplificate e snellite nella misura del possibile. Le proposte che seguono sono ovviamente solo delle raccomandazioni poiché la struttura organizzativa rimane di competenza dei Cantoni.

3.6.1 Uffici cantonali della protezione della popolazione

Armonizzazione delle strutture cantonali

La competenza per il coordinamento di tutti gli aspetti e di tutte le tematiche della protezione della popolazione a livello cantonale dovrebbe essere affidata all'ufficio o al servizio cantonale della protezione della popolazione attraverso adeguamenti delle competenze o misure organizzative. Questo organo potrebbe essere sia un ufficio specifico, sia un servizio responsabile della protezione della popolazione presso un'altra unità organizzativa più grande. Grazie a strutture possibilmente omogenee in tutti i Cantoni, il coordinamento intercantonale e quello tra Confederazione e Cantoni verrebbero semplificati.

Direzione degli OCC

Per sfruttare efficientemente le sinergie e le competenze degli uffici o dei servizi cantonali della protezione della popolazione e per evitare possibilmente una spaccatura tra le fasi di prevenzione e d'intervento, la direzione delle OCC deve essere affidata a un organo attivo nel settore della protezione della popolazione. Si garantisce così che la pianificazione e il coordinamento nelle fasi di prevenzione e d'intervento siano nelle mani di un unico ente. Attraverso la direzione delle OCC, gli uffici o i servizi cantonali della protezione della popolazione sono responsabili di coordinare il sistema integrato anche durante la fase d'intervento. Tuttavia, la condotta e la responsabilità operativa dell'intervento rimangono di competenza delle organizzazioni impiegate. L'organizzazione e l'attribuzione amministrativa delle OCC competono al Cantone.

Un interlocutore per ogni Cantone

Gli uffici cantonali della protezione della popolazione rappresentano il «sistema integrato cantonale della protezione della popolazione» nei confronti della Confederazione e devono garantire che tutte le organizzazioni partner siano integrate nella protezione della popolazione cantonale. Una tale armonizzazione permette di semplificare gli iter di comunicazione e di rendere più trasparenti le strutture. La responsabilità (d'intervento) e la subordinazione delle organizzazioni partner non vengono modificate poiché quattro su cinque si concentrano soprattutto sulla gestione di eventi quotidiani ed eventi maggiori. Non è quindi ragionevole subordinare le organizzazioni partner (in particolare delle organizzazioni di pronto intervento e dei servizi tecnici) all'ufficio responsabile di coordinare il sistema integrato della protezione della popolazione.

3.6.2 Ufficio federale della protezione della popolazione

Rafforzamento del ruolo di coordinamento

Secondo il rapporto sulla strategia della protezione della popolazione 2015+, il ruolo di coordinamento dell'UFPP nell'ambito della protezione della popolazione deve essere rafforzato per consolidare il sistema globale. A tal fine, in analogia con gli adeguamenti previsti a livello cantonale, l'UFPP assume nuovi compiti oltre a quelli attuali e intensifica il suo ruolo di coordinamento in determinati settori. Assieme al rafforzamento degli uffici cantonali della protezione della popolazione, ciò contribuisce a migliorare il coordinamento della protezione della popolazione a livello nazionale.

È opportuno che, oltre alle sue attuali funzioni, l'UFPP assuma la responsabilità per il coordinamento dei seguenti settori nell'ottica della preparazione alle catastrofi e situazioni d'emergenza e della loro gestione.

Collaborazione rafforzata con le organizzazioni partner

Polizia

La polizia rimane di competenza dei Cantoni (e dei Comuni). L'UFPP assume tuttavia un ruolo di coordinamento più marcato quando la polizia agisce nel ruolo di organizzazione partner della protezione della popolazione. Si può porre l'accento sul settore dell'istruzione (percorsi di formazione comuni per tutte le organizzazioni partner) o sulla definizione di una dottrina unitaria, compresa la terminologia, per la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. L'UFPP deve inoltre fungere da interlocutore a livello federale delle istituzioni e delle organizzazioni della polizia (per es. CCPCS) per le questioni generali della protezione della popolazione, ma in particolare per le infrastrutture tecniche comuni, come Polycom, la Rete di dati sicura, Polyalert, l'allarme mobile, la comunicazione in caso d'evento o l'analisi integrata della situazione. In questi settori, la polizia deve essere maggiormente integrata nelle commissioni tecniche della Confederazione.

Pompieri

Si rinuncia alla creazione di competenze federali nel settore dei pompieri. I pompieri rimangono di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Tuttavia, l'UFPP deve rafforzare e possibilmente istituzionalizzare a livello federale il coordinamento delle istituzioni competenti per i pompieri (per es. Coordinazione svizzera dei pompieri) quando i pompieri agiscono nel ruolo di organizzazione partner della protezione della popolazione. Come per la polizia, si può porre l'accento sul coordinamento dell'istruzione o sulla definizione di una terminologia di condotta e d'intervento comune per gli interventi del sistema integrato della protezione della popolazione.

Sanità pubblica

La sanità pubblica, compreso il servizio sanitario di salvataggio, è disciplinata principalmente a livello cantonale per quanto concerne il personale, l'organizzazione, l'equipaggiamento, la formazione e il finanziamento. I Cantoni rimangono, come finora, responsabili per le strutture organizzative necessarie e per la messa a disposizione dei mezzi.

La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) deve valutare un'eventuale riassegnazione amministrativa del servizio sanitario coordinato (SSC) e una migliore collaborazione della sanità pubblica nell'ambito della RSS.

Servizi tecnici

Nel settore dei servizi tecnici sono coinvolti numerosi gestori di diritto privato e pubblico. Essi forniscono le loro prestazioni nei rispettivi settori (energia, trasporti, comunicazioni, ecc.) secondo le prescrizioni o le basi legali. La Confederazione ha la competenza normativa in certi settori, i Cantoni in altri. È auspicabile che tutte le aziende e imprese contribuiscano alla gestione di una situazione straordinaria nell'ambito delle loro possibilità. Visto che i gestori sono molto numerosi e gli ambiti di competenza molto eterogenei, il loro coinvolgimento istituzionale e formalizzato nella protezione della popolazione è praticamente impossibile. Tuttavia, a livello federale esiste già una collaborazione con gestori attivi su scala nazionale nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche. La collaborazione nell'ambito della pianificazione preventiva e dello stato maggiore federale deve essere rafforzata tramite le autorità di regolamentazione e il coinvolgimento diretto dei maggiori gestori nazionali di infrastrutture critiche. A livello cantonale e comunale, la collaborazione tra organi di condotta e gestori regionali di infrastrutture è generalmente già invalsa.

Protezione civile

La protezione civile è l'unica organizzazione partner della protezione della popolazione che si fonda su una base legale nazionale e sull'obbligo di

prestare servizio. I compiti della Confederazione e dell'UFPP nel campo della protezione civile sono disciplinati dalla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). L'UFPP continua ad essere responsabile per la concezione e il coordinamento della protezione civile nelle questioni strategiche. Altri suoi compiti, come il reclutamento dei militi della protezione civile, l'istruzione dei comandanti, dei quadri e degli specialisti, la gestione dell'infrastruttura d'istruzione e l'elaborazione di basi per un'istruzione unitaria, vengono mantenuti. Ciò vale anche per le competenze nel settore delle costruzioni di protezione, dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione, dell'infrastruttura di comunicazione della protezione civile e del materiale standardizzato (materiale NBC).

Rafforzamento del ruolo di coordinamento dell'UFPP in settori vari

Ricerca

L'UFPP provvede alla ricerca nel campo della protezione civile e della gestione delle catastrofi. La ricerca fornisce le basi necessarie per il perfezionamento continuo della protezione della popolazione e della gestione delle catastrofi in Svizzera. Allo stesso tempo, l'UFPP garantisce che gli aspetti della protezione della popolazione e della gestione delle catastrofi siano presi in considerazione nei progetti di ricerca degli altri dipartimenti e della Confederazione. In questo settore, la collaborazione con i partner a livello federale e cantonale deve essere intensificata e supportata da una base istituzionale più efficace e ampia.

Pianificazioni preventive

Le pianificazioni preventive, ossia l'elaborazione delle misure di preparazione a catastrofi e situazioni d'emergenza rilevanti per la protezione della popolazione, si basano su analisi dei rischi. Sin dal 2012, l'UFPP effettua l'analisi nazionale dei rischi di catastrofe e situazioni d'emergenza in Svizzera in collaborazione con enti specializzati di tutti i livelli dell'amministrazione, dell'economia privata e del mondo scientifico.

Fondandosi su basi periodicamente aggiornate, l'UFPP elabora le pianificazioni preventive a livello nazionale in collaborazione con gli organi federali e cantonali competenti e i principali gestori delle infrastrutture critiche. A tal fine si elencano i diversi attori, le risorse e i processi per la gestione degli eventi, si individuano le lacune nell'ambito della preparazione e si pianificano le misure volte a migliorare le capacità della protezione della popolazione. I diversi partner coinvolti si riuniscono nella conferenza tecnica dello stato maggiore federale per orientare i prossimi lavori verso gli obiettivi sulla base di un piano generale sotto la direzione dell'UFPP. I piani d'emergenza elaborati a livello nazionale vengono approvati dalla conferenza dei direttori dello stato maggiore federale.

Protezione NBC

L'UFPP è l'organo federale specializzato nella prevenzione e nella gestione degli eventi NBC. Si occupa della ricerca nel settore NBC (Laboratorio Spiez) e assiste i Cantoni e la comunità internazionale con risultati della ricerca, perizie e infrastrutture. L'Ufficio nazionale di protezione NBC, finanziato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, rimane insediato presso l'UFPP. Esso funge da piattaforma per tutte le questioni inerenti alla protezione NBC e promuove il trasferimento nella pratica delle conoscenze acquisite con la ricerca nel settore NBC.

L'UFPP continua ad essere responsabile per l'acquisizione e il finanziamento del materiale di protezione NBC speciale della protezione civile. A ciò si aggiungono la valutazione, l'acquisizione e il finanziamento di altro materiale NBC necessario ad esempio per la SIDDPS e le previste basi d'appoggio

intercantionali. Secondo le competenze della Confederazione e per motivi di efficienza, questo materiale deve essere acquistato centralmente dalla Confederazione.

Pericoli naturali

La gestione delle conseguenze dei pericoli naturali è un tema importante della protezione della popolazione. In seguito ai cambiamenti climatici, si prevede un aumento di alcuni pericoli naturali. Il Comitato direttivo Intervento pericoli naturali (LAINAT) ha il mandato di promuovere la prevenzione, l'allerta e l'allarme nel settore dei pericoli naturali. Dal momento che gli organi cantonali di condotta e il Consiglio federale sono direttamente toccati dai suoi lavori, il LAINAT deve essere maggiormente coinvolto nella protezione della popolazione. Considerati questi aspetti, deve diventare un membro permanente della conferenza tecnica dello stato maggiore federale ed essere integrato nella pianificazione preventiva.

Sistemi tecnici di allarme, condotta e comunicazione

L'UFPP deve dirigere e gestire a livello nazionale i sistemi tecnici di allarme, condotta e comunicazione in collaborazione e d'intesa con i Cantoni. Vi rientrano in particolare i progetti Rete di dati sicura, Polycom 2030, Polyalert 2030, analisi integrata della situazione, Alertswiss e Polyinform+. Questa missione include la progettazione (per es. la gestione dei requisiti), la valutazione e l'acquisizione dei sistemi, la direzione dei progetti e la comunicazione con gli attori interessati nonché il supporto ai Cantoni nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi (in parte tramite convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni). Per quanto concerne il finanziamento, la chiave di ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni deve essere definita in funzione delle competenze.

Protezione delle infrastrutture critiche (PIC)

Il Consiglio federale ha incaricato l'UFPP di mettere in atto la strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche. A tal fine, l'UFPP tiene l'inventario delle infrastrutture critiche della Svizzera. Si tratta di un elenco di costruzioni e di strutture di importanza strategica, che hanno un'importante funzione di approvvigionamento per la società e l'economia o che implicano elevati pericoli potenziali. L'UFPP coordina inoltre l'elaborazione di pianificazioni preventive per la protezione di questi oggetti da parte dei partner della protezione della popolazione e dell'esercito. Insieme alle autorità e ai gestori competenti, valuta infine la resilienza delle infrastrutture critiche e, se necessario, elabora con questi partner le misure necessarie per rafforzarla.

Compiti invariati

L'UFPP mantiene i compiti che gli sono già stati affidati nei settori seguenti: concezione e coordinamento, ricerca e sviluppo, istruzione ed esercitazioni, sistemi tecnici e costruzioni di protezione.

3.6.3 Piattaforme della protezione della popolazione

Piattaforme

La semplificazione delle strutture descritta sopra costituisce il presupposto per semplificare la collaborazione e il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni, sfruttare meglio le sinergie riunendo le piattaforme esistenti e impiegare in modo ottimale le risorse. Gli strumenti e le piattaforme esistenti devono essere valorizzate e utilizzate in modo più efficiente. Con queste misure s'intende finalizzare maggiormente agli obiettivi la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

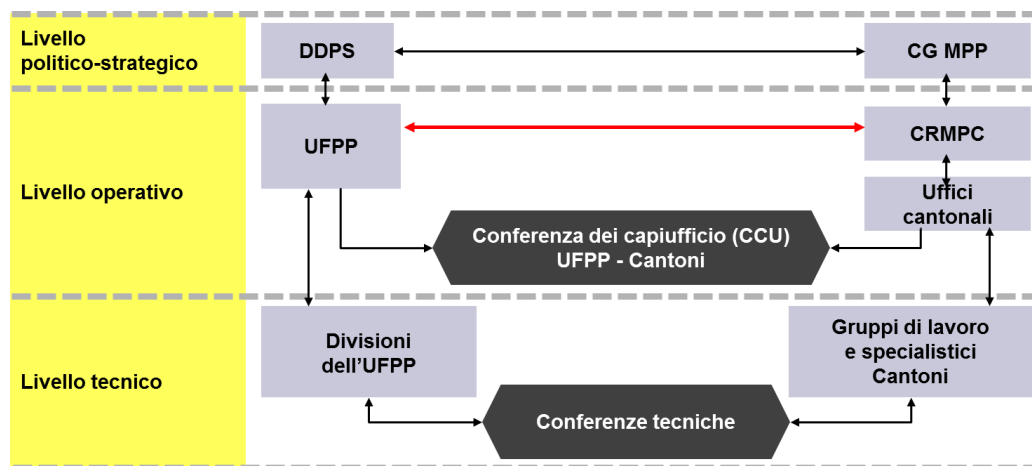


Figura 7: Collaborazione nel settore della protezione della popolazione

Livello politico-strategico

A livello politico-strategico, gli interessi dei Cantoni nel settore della protezione della popolazione sono rappresentati dalla Conferenza governativa degli affari militari, della protezione civile e dei pompieri (CG MPP). Quest'ultima è il principale interlocutore del DDPS per le questioni concernenti la protezione della popolazione. Altre conferenze governative cantonali importanti per la protezione civile sono la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN).

Livello operativo

A livello operativo, la Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPC) è l'organo intercantonale competente per i settori cantonali dell'esercito, della protezione della popolazione e della protezione civile e pertanto il principale interlocutore dell'UFPP. La Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) assume questa funzione per gli aspetti dei pompieri che non hanno primariamente a che fare con il loro ruolo di organizzazione partner della protezione della popolazione. Lo stesso vale per la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). In questo contesto, si deve valutare se per i temi rilevanti per la protezione della popolazione sarà opportuno integrare anche una rappresentanza di queste due organizzazioni nella Conferenza dei capiufficio dell'UFPP e dei Cantoni (CCU).

Conferenza dei capiufficio UFPP-Cantoni

La piattaforma principale per il coordinamento della protezione della popolazione a livello operativo è la Conferenza dei capiufficio UFPP-Cantoni (CCU). Questa si è dimostrata valida e dovrebbe essere mantenuta. Vi fanno parte i capiufficio dei Cantoni nonché il direttore e i capi delle divisioni dell'UFPP. Questa composizione permette di discutere in modo mirato le questioni strategiche e di prendere decisioni sugli aspetti operativi della protezione della popolazione.

Nell'ambito delle sue competenze, la CCU decide in merito agli affari preparati dalle commissioni tecniche o dall'UFPP, inerenti a temi generali della protezione della popolazione e in particolare della protezione civile. Funge inoltre da piattaforma per lo scambio di informazioni tra l'UFPP e i Cantoni. Si riunisce di regola due volte all'anno.

Livello tecnico

A livello tecnico, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra i singoli responsabili dell'UFPP e gli uffici cantonali responsabili della protezione della popolazione avviene già oggi all'interno di commissioni tecniche definite.

Queste preparano gli affari all'attenzione della CUU, che prende le decisioni. Tra le conferenze tecniche rientrano ad esempio il rapporto informativo sull'istruzione (capi istruzione della protezione civile UFPP e Cantoni), il Rapporto per i capi e specialisti edili dei Cantoni e delle grandi città o il Rapporto del materiale della protezione civile. A seconda delle esigenze, si possono creare altre commissioni tecniche e gruppi di lavoro.

3.6.4 Strumenti e piattaforme per la gestione delle catastrofi

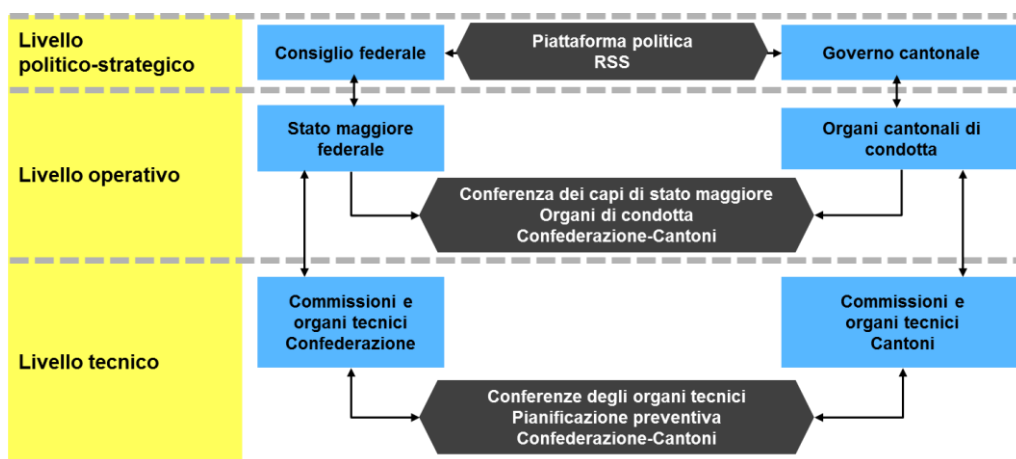


Figura 8: Strumenti e piattaforme per la gestione delle catastrofi

Livello politico-strategico

A livello politico-strategico, la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della gestione delle catastrofi, compresa la pianificazione preventiva, viene assicurata dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS), che non assume tuttavia un ruolo operativo o tattico. Essa è composta dai capi del DDPS e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) nonché dai presidenti della CG MPP e della CCGDP.

Livello operativo

L'attuale gruppo tecnico dei capi di stato maggiore degli organi cantonali di condotta si è dimostrato valido. Deve però essere completato con i rappresentanti dello stato maggiore federale. La frequenza di due riunioni all'anno va di principio mantenuta. I contenuti e i temi sono incentrati sulla gestione delle catastrofi, sulle pianificazioni preventive e sullo scambio di informazioni e di esperienze. Non vengono quindi create nuove conferenze. L'obiettivo è piuttosto quello di migliorare la collaborazione e di sfruttare le sinergie per aumentare l'efficienza.

Livello tecnico

Il segretariato dello stato maggiore federale coordina i lavori di pianificazione preventiva per la gestione delle catastrofi e garantisce il controlling. A livello tecnico, gli organi tecnici della Confederazione e dei Cantoni e i settori coordinati corrispondenti collaborano in seno a gruppi di lavoro tematici. Le misure e i piani d'emergenza da elaborare devono essere definiti in un piano generale, approvato dalla Conferenza dei direttori in funzione delle analisi dei rischi e delle lacune.

A livello federale, i diversi uffici rappresentati nella conferenza tecnica dello stato maggiore federale e i settori coordinati devono essere coinvolti nella pianificazione preventiva per la gestione delle catastrofi. I settori coordinati assumono compiti differenti, sono organizzati in modo eterogeneo e si basano su diverse basi legali. Essi devono essere maggiormente coinvolti nella pianificazione preventiva in modo da raccogliere e sfruttare meglio le

conoscenze disponibili. Si occupano delle questioni che rientrano nelle loro competenze tecniche. La seguente tabella riporta i diversi settori coordinati importanti per la protezione della popolazione, il loro aggregamento e le loro basi legali.

Settori coordinati	Aggregamento	Base legale
Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)	Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)	Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)
Servizio sanitario coordinato (SSC)	da valutare	Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC)
Commissione federale per la telematica nel campo del salvataggio e della sicurezza (ComTmAOS)	Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)	Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)
Coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (CTS)	Ufficio federale dei trasporti (UFT)	Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS)
Settore coordinato meteo (SCM)	Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)	Ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico
Comitato direttivo Intervento pericoli naturali (LAINAT)	Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)	Regolamento interno
Approvvigionamento economico del Paese	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE)	Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP) Ordinanza sull'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese

3.6.5 Conferenza sulla protezione della popolazione

La conferenza sulla protezione della popolazione è la piattaforma centrale per lo scambio di informazioni tra le organizzazioni partner e altre cerchie interessate. È quindi aperta ad un'ampia partecipazione.

Nell'ambito di relazioni e dibattiti vengono esposti e discussi i temi e le tendenze attuali della protezione della popolazione a livello strategico-operativo. La conferenza serve anche per curare la cooperazione e i contatti tra i principali attori della protezione della popolazione.

La conferenza sulla protezione della popolazione viene generalmente organizzata ogni anno dall'UFPP in collaborazione con il Cantone che la ospita.

Dal 2017, la Conferenza sulla protezione della popolazione cambierà formula. Le conferenze tecniche già esistenti si terranno parallelamente alla conferenza principale. Questa concentrazione di competenze permetterà di sfruttare le sinergie e di aumentare l'efficienza.

4 Protezione civile

4.1 Profilo delle prestazioni

4.1.1 Basi

Orientamento

L'attuale profilo delle prestazioni della protezione civile è orientato alla gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. Questo orientamento viene fondamentalmente mantenuto. Nell'ambito del ciclo della gestione del rischio rimane focalizzato sulle fasi *Intervento* e *Ripristino*.⁶

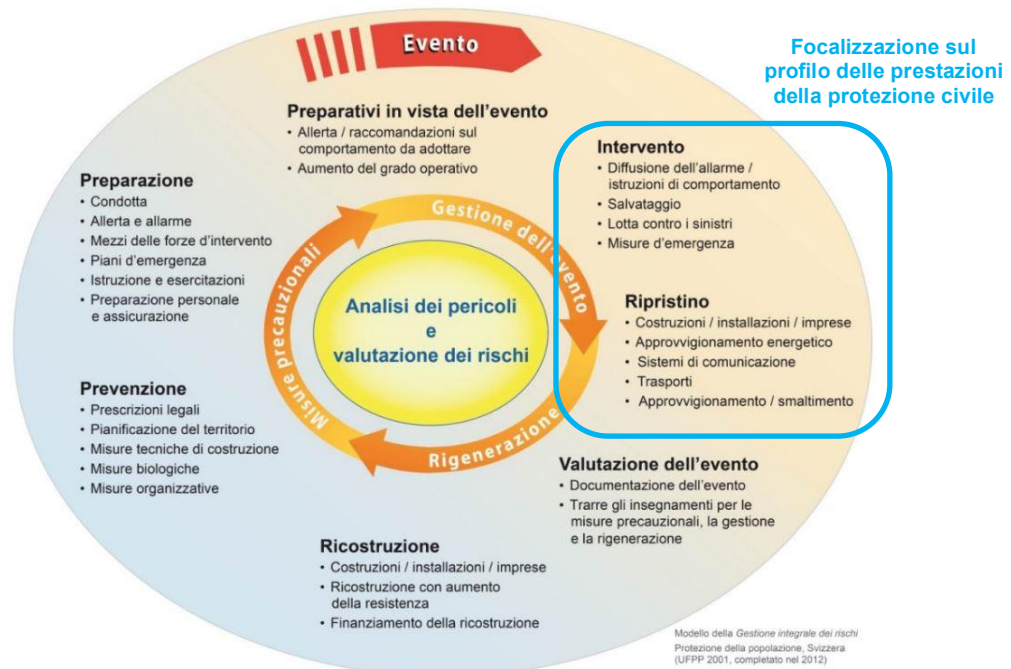


Figura 9: Modello della «Gestione integrale dei rischi» – Focalizzazione sul profilo delle prestazioni della protezione civile

Ampliamento

Il profilo delle prestazioni viene ampliato soprattutto nel settore della logistica e della protezione NBC. Questo ampliamento, l'incremento della prontezza operativa e la crescente regionalizzazione o cantonalizzazione delle organizzazioni della protezione civile comportano una concentrazione geografica di personale e materiale che presuppone una maggiore autonomia e mobilità. Tale sviluppo richiede inoltre l'aggregazione di cellule di aiuto alla condotta e di logistica agli elementi d'intervento nonché l'acquisizione di mezzi di trasporto propri.

Interoperabilità

L'interoperabilità è un fattore di successo per l'aiuto reciproco e per gli interventi del sistema integrato della protezione della popolazione. Il livello di standardizzazione, in particolare nei settori condotta, istruzione, materiale ed equipaggiamento, assume un'importanza cruciale per la collaborazione in seno alla protezione civile come pure tra la protezione civile e le organizzazioni partner.

⁶ Cfr.: Rapporto del 23 giugno 2010 del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza (RAPOLSIK 2010); Rapporto del 9 maggio 2012 del Consiglio federale sulla strategia di protezione della popolazione e protezione civile 2015+; Protection de la population 2025, Tendances dans les domaines de l'environnement, de la technologie et de la société, EPFZ 2014.

Profilo delle prestazioni di base

Il profilo delle prestazioni di base della protezione civile comprende le competenze a livello comunale e regionale. È fondamentalmente uniforme in tutta la Svizzera e viene applicato su tutto il territorio nazionale.

Se, in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, una o più di queste competenze sono coperte nel Cantone da un'altra organizzazione partner con la capacità di resistenza necessaria, il profilo delle prestazioni di base della protezione civile si riduce di conseguenza.

Tutte le prestazioni da fornire, ma soprattutto quelle che differiscono dallo standard, sono statuite in mandati di prestazioni.

Rinforzo della protezione civile

In caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità e in caso di conflitto armato, servono competenze supplementari per completare le prestazioni della protezione civile soprattutto in termini quantitativi (vedi capitolo 4.7).

4.1.2 Condotta

La condotta è necessaria per gestire qualsiasi evento. Deve quindi essere garantita in permanenza a tutti i livelli gerarchici e in tutti i settori strutturali, secondo principi standardizzati.

La protezione civile fornisce le seguenti prestazioni nel settore della condotta:

- dirigere l'organizzazione di protezione civile dal punto di vista dell'organizzazione, del personale, del materiale e dell'amministrazione
- dirigere le unità d'intervento
- preparare, svolgere, dirigere e valutare le istruzioni
- garantire la pianificazione dei quadri
- garantire le pianificazioni (per es. pianificazione degli eventuali, pianificazione successiva)
- consigliare le autorità, gli organi d'intervento, i servizi d'intervento, ecc. nelle questioni inerenti alla protezione civile

4.1.3 Aiuto alla condotta

L'aiuto alla condotta è garantito durante qualsiasi evento e a tutti i livelli. Viene fornito per la protezione civile stessa e per le autorità, gli organi di condotta e le organizzazioni partner. Di regola, gli elementi dell'aiuto alla condotta devono essere disponibili entro un'ora dalla convocazione.

L'aiuto alla condotta fornisce le seguenti prestazioni:

- allestire e gestire un centro di analisi della situazione
- elaborare, aggiornare e presentare prodotti per l'analisi della situazione (per es. quadro della situazione, valutazione della situazione, giornale d'intervento)
- dirigere l'analisi integrata della situazione o parteciparvi
- creare e gestire reti di comunicazione
- gestire i mezzi telematici nell'ubicazione di condotta
- sostenere i compiti di informazione e di comunicazione

4.1.4 Assistenza

L'assistenza alle persone bisognose d'aiuto è una competenza chiave della protezione civile. La protezione civile è l'unica organizzazione partner della protezione della popolazione in grado di fornire questa prestazione con la capacità di resistenza necessaria. Quando richiede conoscenze specifiche (per es. per sostenere i servizi di emergenza sul luogo del sinistro o i servizi della sanità pubblica), l'assistenza viene prestata da addetti all'assistenza con una formazione sanitaria complementare. L'assistenza è necessaria durante qualsiasi evento e gli elementi d'intervento sono generalmente disponibili entro un'ora dalla convocazione. Le prestazioni d'assistenza previste in caso di un conflitto armato presentano una prontezza operativa inferiore (per es. conoscenze relative all'allestimento, all'equipaggiamento e all'esercizio delle costruzioni di protezione).

Le prestazioni sono orientate principalmente all'assistenza di persone bisognose d'aiuto e al rinforzo dei servizi della sanità pubblica:

- allestire e gestire posti collettori
- allestire e gestire posti d'assistenza per persone in cerca di protezione e senzatetto
- fornire sostegno a case per anziani e istituti di cura
- fornire assistenza psicosociale alle proprie forze d'intervento
- alloggiare e assistere persone bisognose d'aiuto e di cure nei rifugi (per es. in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità o di conflitto armato)
- contribuire a fornire assistenza ai richiedenti l'asilo
- sostenere i servizi di soccorso sul luogo del sinistro
- fornire sostegno alle istituzioni della sanità pubblica
- collaborare alle cure extraospedaliere
- collaborare all'allestimento e all'esercizio di centri di vaccinazione
- contribuire alle cure e all'assistenza negli impianti di protezione del servizio sanitario nell'ambito del servizio sanitario coordinato (per es. in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità e di conflitto armato)

Esiste già la possibilità di assolvere una formazione complementare per diventare sanitari. Tale formazione deve però essere completata o ampliata secondo le esigenze dei Cantoni. È quindi ipotizzabile istituire diversi tipi di specialisti sanitari (ad esempio per assistere il personale medico negli impianti del servizio sanitario).

4.1.5 Assistenza tecnica

Le prestazioni fornite nel campo dell'assistenza tecnica rientrano tra le competenze chiave della protezione civile. Esse permettono di aumentare la resistenza della protezione della popolazione. L'assistenza tecnica è necessaria durante qualsiasi evento e gli elementi operativi dovrebbero essere pronti ad entrare in azione entro un'ora dalla loro convocazione. Per i lavori di ripristino, la disponibilità operativa è inferiore.

Le prestazioni dell'assistenza tecnica comprendono i seguenti settori:

Prestazioni dei pompieri

- Eseguire lavori tecnici di messa in sicurezza (per es. puntellamenti, misure di difesa contro le inondazioni)
- Preparare infrastrutture (per es. accessi e collegamenti temporanei)
- Eliminare o riparare i danni (per es. sgomberi e tagli per liberare i passaggi)

Localizzazione e salvataggio

- Localizzare le persone intrappolate o sepolte sotto detriti
- Trarre in salvo le persone intrappolate sotto le macerie

Protezione NBC

- Tenere pronto il materiale speciale e specifico
- Per tutto il settore NBC: prelevare i campioni e comunicare i risultati
- Per il settore radioattività: fornire le prove, misurare l'intensità di dose ambientale e rilevare la contaminazione radioattiva
- Consigliare, istruire e sorvegliare le squadre d'intervento e le persone mobilitate per gestire l'evento N (per es. dosimetria)
- Per tutto il settore NBC: assistere le autorità e i servizi d'intervento nell'adozione delle misure di decontaminazione, isolare i settori o le regioni contaminate (zone sbarrate), allestire e gestire posti di decontaminazione e un centro di consulenza radioattività, decontaminare superfici ed eseguire lavori speciali per la lotta contro le epizoozie (per es. abbattimento di volatili)

Sicurezza

- Adottare e imporre misure di sbarramento
- Regolare il traffico
- Sorvegliare aree o infrastrutture (osservare e annunciare)
- Contribuire al mantenimento dell'ordine e della sicurezza (per es. controllare e illuminare gli accessi)
- Cercare i dispersi (per es. battute di ricerca)

Per i settori della protezione NBC e della sicurezza, la maggior parte di queste prestazioni sono complementari, ossia la protezione civile completa e rinforza le altre organizzazioni d'intervento e garantisce il cambio dei turni e la capacità di resistenza. Nel campo della sicurezza, la protezione civile non può tuttavia adottare alcuna misura coercitiva o azione di forza.

4.1.6 Protezione dei beni culturali

Nel settore della protezione dei beni culturali, la protezione civile collabora strettamente con i pompieri, le istituzioni culturali, gli enti specializzati e i proprietari privati. A seconda delle dimensioni del territorio e della densità di beni culturali, non è indispensabile istituire una protezione dei beni culturali a livello locale o regionale.

Il grosso della squadra d'intervento della protezione dei beni culturali dovrebbe giungere sul luogo del sinistro nel giro di un'ora.

La protezione dei beni culturali comprende le seguenti prestazioni:

- inventariare i beni culturali ed allestire documentazioni brevi
- adottare misure per proteggere i beni culturali
- adottare misure per ridurre i danni ai beni culturali in caso di sinistro (soprattutto in collaborazione con i pompieri)
- proteggere i beni culturali in vista di un conflitto armato
- provvedere al controllo, alla manutenzione e alla revisione dei rifugi per beni culturali. Gli specialisti edili si occupano del controllo, mentre gli elementi logistici della manutenzione e della revisione.

4.1.7 Logistica

Le prestazioni logistiche della protezione civile sono necessarie per qualsiasi evento. Quelle per tenere pronti gli impianti della protezione civile e i rifugi pubblici consistono principalmente in misure preparatorie in vista di un conflitto armato. Occorre preservare le conoscenze relative all'allestimento, all'equipaggiamento e all'esercizio dei rifugi. È possibile impiegare i militi della protezione civile per pianificare ed eseguire i controlli periodici dei rifugi.

Le prestazioni logistiche destinate agli elementi operativi devono essere fornite al più tardi entro un'ora dalla convocazione. Si distingue tra prestazioni interne e prestazioni per le autorità e le organizzazioni partner. Le capacità logistiche previste in caso di conflitto armato richiedono una disponibilità operativa inferiore.

La logistica fornisce prestazioni nei seguenti settori:

Approvvigionamento

- Garantire la gestione finanziaria e la contabilità
- Vettovagliare le forze d'intervento, le istituzioni (per es. case anziani) e la popolazione (per es. persone bisognose d'assistenza)
- Garantire localmente l'approvvigionamento di acqua potabile con impianti di trattamento mobili
- Accudire il bestiame da reddito a sostenere l'agricoltura
- Acquisire e distribuire beni (per es. per persone bisognose d'assistenza)
- Garantire localmente l'approvvigionamento di energia, soprattutto attraverso il sostegno di aziende (per es. carburanti, combustibili, gas, elettricità)
- Sostenere i servizi tecnici nelle operazioni di smaltimento di carcasse, rifiuti e acque luride
- Adottare ed accompagnare le misure necessarie per superare le difficoltà d'approvvigionamento, per es. misure di razionamento (solo in caso di conflitto armato)

Infrastruttura

Controllo, manutenzione ed esercizio di ubicazioni e infrastrutture, in particolare:

- Garantire l'esercizio tecnico
- Allestire e gestire posti mobili per senzatetto e di sussistenza
- Garantire l'andamento del servizio

- Garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione e dei rifugi pubblici (solo per il caso di conflitto armato) Realizzare la disponibilità operativa completa degli impianti di protezione (solo per il caso di conflitto armato)
- Garantire l'esercizio tecnico degli impianti del servizio nell'ambito del servizio sanitario coordinato (solo per il caso di conflitto armato)
- Garantire la prontezza operativa dei rifugi nell'ambito del controllo periodico dei rifugi (solo per il caso di conflitto armato)
- Assistere la popolazione nell'occupazione e nella gestione dei rifugi (solo per il caso di conflitto armato)

Materiale e trasporti

- Inventariare, immagazzinare, mantenere in buono stato, mettere a disposizione e riparare il materiale
- Organizzare ed effettuare trasporti di persone e merci

4.1.8 Compiti e campi d'attività della protezione civile

La seguente tabella riassume i compiti e i settori d'attività della protezione civile:

Compiti	Campi d'attività
Condotta	Condotta dell'organizzazione di protezione civile (organizzazione, personale, materiale, amministrazione) Condotta durante gli interventi e l'istruzione Pianificazioni e consulenze
Aiuto alla condotta	Analisi della situazione Telematica Informazione e comunicazione
Assistenza (incl. servizio sanitario)	Assistenza alle persone bisognose d'aiuto Protezione e assistenza della popolazione nei rifugi (solo in caso di conflitto armato) Rinforzo della sanità pubblica
Assistenza tecnica	Prestazioni dei pionieri Localizzazione e salvataggio Protezione NBC Sicurezza
Protezione dei beni culturali	Documentazione Protezione e riduzione dei danni Rifugi per beni culturali
Logistica	Approvvigionamento (incl. contabilità) Infrastruttura Materiale (incl. riparazioni) Trasporti

Figura 10: Compiti e campi d'attività della protezione civile

4.1.9 Modello strutturale

Sulla base del profilo delle prestazioni, per la protezione civile si deduce il seguente modello strutturale:

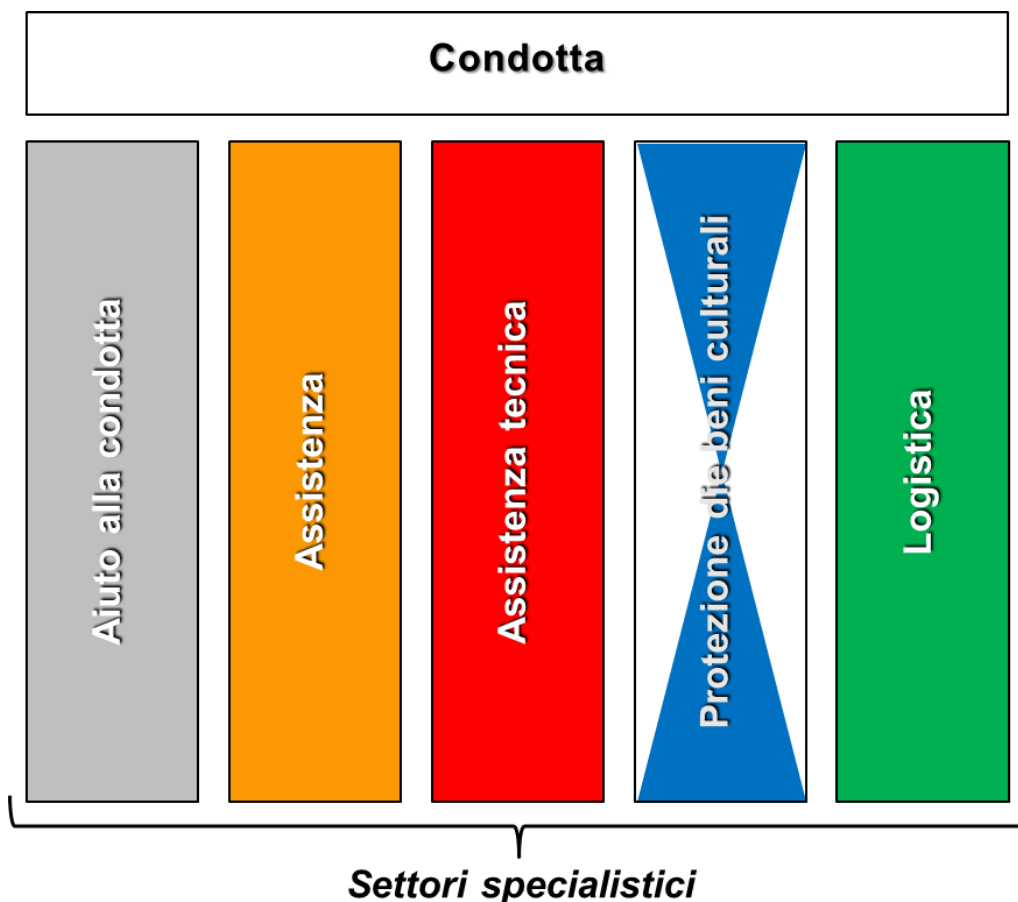


Figura 11: Modello strutturale della protezione civile

4.1.10 Prontezza operativa e capacità di resistenza

La maggior parte dei militi della protezione vengono impiegati per aumentare la capacità di resistenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione. Per soddisfare le esigenze dei Cantoni, si impiegano parti specializzate della protezione civile come mezzi del primo scaglione. Questi elementi di pronto intervento costituiscono circa il 10% dei militi della protezione civile di tutti i settori specialistici. Di regola, sono operativi entro un'ora dalla convocazione (in altre parole, sono pronti ad intervenire, ma non si trovano ancora sul luogo del sinistro). I preparativi per l'allarme e la convocazione devono quindi essere finalizzati a questo obiettivo. Tali elementi devono essere organizzati ed equipaggiati in modo da poter essere impiegati autonomamente per almeno dodici ore.

Il grosso del secondo scaglione entra in azione solo dopo alcuni giorni in modo da garantire una capacità di resistenza di diverse settimane o mesi.

Il numero dei militi della protezione civile impiegati aumenta costantemente nel corso della gestione dell'evento. I preparativi per l'allarme e la convocazione devono quindi essere organizzati in modo tale che dopo 48 ore circa il 60% dei militi siano entrati in servizio. Durante l'intervento, grazie al cambio dei turni si può contare, per settimane o mesi, su un effettivo del 30 fino al 40% dei militi

incorporati.

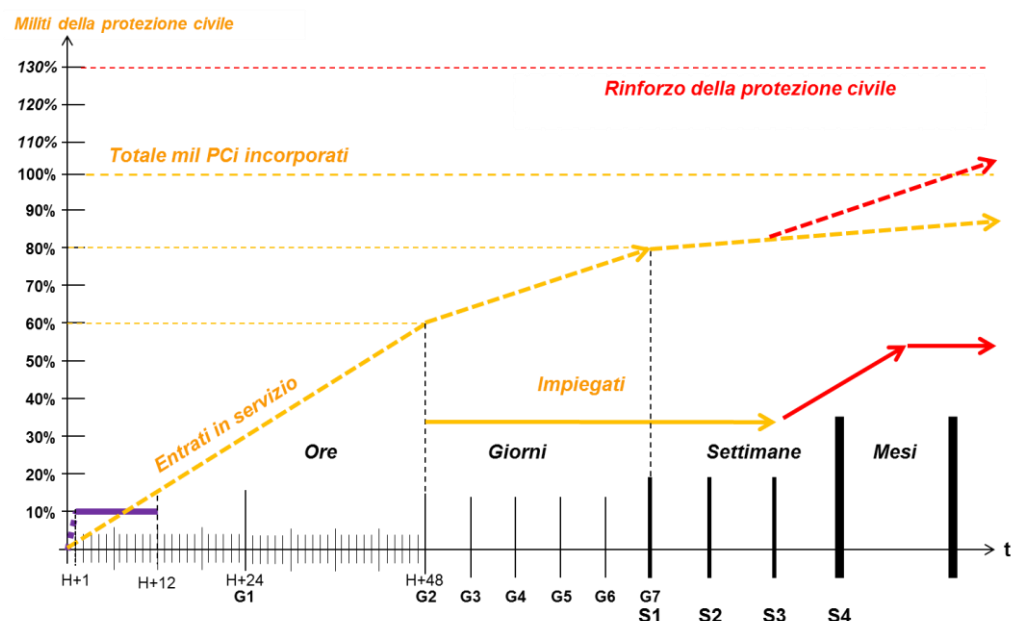


Figura 12: Capacità di resistenza

4.2 Organizzazione

4.2.1 Contesto

La struttura federalista della protezione civile viene sostanzialmente mantenuta poiché permette di adottare forme organizzative concepite su misura per i pericoli specifici, le condizioni topografiche e le strutture politiche vigenti.

Strutture organizzative attuali

Negli ultimi anni in Svizzera il numero delle organizzazioni di protezione civile è diminuito nettamente. Nel 2014 se ne contavano 251, oltre un centinaio in meno rispetto al 2009.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totale di organizzazioni di protezione civile	373	371	372	332	280	251
Meno di 10'000 abitanti	31%	30%	30%	24%	12%	5%
Più di 10'000 abitanti / 2014: da 10'000 a 20'000	69%	70%	70%	76%	88%	26%
Più di 20'000 abitanti	-	-	-	-	-	69%

Figura 13: Organizzazioni di protezione civile

Nel 2014, il 16% delle organizzazioni erano cantonali, il 75% regionali e il 9% comunali.

Esistono forme ibride laddove il Cantone, oltre alle organizzazioni comunali e regionali, dispone anche di formazioni d'intervento cantonali.

Livello	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Cantone	10%	10%	11%	12%	15%	16%
Regione	74%	74%	73%	73%	70%	75%
Comune	16%	16%	16%	15%	15%	9%

Figura 14: Livelli organizzativi

Ordine di grandezza futuro

Si auspicano organizzazioni cantonali e regionali di protezione civile che, tenendo conto delle condizioni politiche e topografiche, siano responsabili di almeno 30'000 - 50'000 abitanti (si tratta di valori di riferimento).

4.2.2 Competenze

Convocazione

Cantoni, regioni e comuni

Di regola, la protezione civile viene convocata dai Cantoni. I Cantoni possono delegare la competenza per la convocazione alle regioni o ai comuni. Gli elementi del primo scaglione possono essere convocati direttamente dalla direzione dell'intervento d'intesa con il comandante della protezione civile. Gli elementi del secondo scaglione vengono convocati, su richiesta, dalle autorità o da un organo di condotta.

Confederazione

Come finora, la Confederazione può convocare la protezione civile

- in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi cantoni, tutta la Svizzera o le zone limitrofe di Paesi confinanti;
- d'intesa con i Cantoni in caso di eventi che le competono (per es. contaminazioni radiologiche, epidemie);
- in caso di conflitto armato.

Condotta

La protezione civile viene generalmente impiegata insieme ad altre organizzazioni partner della protezione della popolazione. Riceve i suoi mandati da un organo di condotta o dalla direzione dell'intervento. Le unità della protezione civile possono essere assegnate o subordinate a una direzione dell'intervento. La responsabilità della condotta spetta tuttavia ai quadri della protezione civile.

La protezione civile deve basarsi su principi di condotta e d'intervento unitari. I rispettivi regolamenti devono essere elaborati dall'UFPP in collaborazione con i Cantoni.

Costruzioni di protezione

La Confederazione disciplina l'obbligo di costruzione, la gestione della costruzione di rifugi, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione. Per gli impianti di

protezione del servizio sanitario si applicano regolamenti specifici.
I Cantoni sono responsabili della pianificazione e dell'esecuzione delle misure necessarie. Le organizzazioni di protezione civile possono assumere compiti correlati con la prontezza operativa e la salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione. In tal modo acquisiscono delle competenze cruciali in caso di conflitto armato.

Materiale di protezione civile

I Cantoni rimangono responsabili del materiale⁷ della protezione civile. La Confederazione rimane responsabile del materiale dei settori telematica, impianti di protezione e protezione NBC e della preparazione del materiale in vista di un conflitto armato.

Il Forum svizzero del materiale della protezione civile (FMPC) è responsabile di acquistare il materiale per la protezione civile e di elaborare le basi concettuali volte a garantire la prontezza operativa di tale materiale. È composto da un rappresentante di ogni cantone e da un rappresentante dell'UFPP.

Il comitato del FMPC crea dei gruppi di lavoro per elaborare documenti e formulare raccomandazioni. L'UFPP e gli uffici cantonali decidono in merito all'acquisizione del materiale e incaricano un'organizzazione logistica adeguata (per es. arsenali o armasuisse) dell'esecuzione.

I Cantoni stanno attualmente valutando con l'UFPP se quest'ultimo debba coordinare il processo d'acquisizione del materiale della protezione civile. Ciò permetterebbe di ottimizzare questo processo e di ottenere migliori condizioni presso i fornitori. Ne beneficerebbero anche l'interoperabilità a livello nazionale e l'uniformità della protezione civile.

4.2.3 Unità della protezione civile

Fattori influenti

I seguenti fattori influenzano la struttura organizzativa di un'organizzazione di protezione civile:

- bacino d'utenza (numero di abitanti)
- topografia
- strutture politiche
- livello organizzativo (organizzazioni comunali, regionali o cantonali; basi d'appoggio cantonali e intercantionali)
- profilo delle prestazioni (effettivi necessari, struttura specialistica necessaria, prontezza operativa e capacità di resistenza)

Per garantire l'autonomia durante l'intervento, le unità della protezione civile a livello di compagnia devono disporre di propri servizi di aiuto alla condotta e di logistica. La composizione delle unità dipende dalla struttura organizzativa.

Gruppo

Il gruppo comprende da 4 a 8 militi di protezione civile ed è diretto da un capogruppo.

Sezione

La sezione è l'elemento d'intervento più piccolo. È composta da 3 a 4 gruppi e

⁷ Per materiale s'intende sia il materiale d'intervento (apparecchi e attrezzi), sia l'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile (tenuta d'intervento).

diretta da un caposezione. Ogni sezione dispone di competenze tecniche chiaramente definite. Per la logistica e l'aiuto alla condotta è opportuno definire le competenze specialistiche fino al livello di gruppo.

Compagnia

Una compagnia può essere impiegata in modo autonomo poiché dispone di propri servizi di logistica e di aiuto alla condotta. È composta da 3 a 4 sezioni e diretta da un comandante di compagnia.

Battaglione

Il battaglione è composto da 3 a 4 compagnie e diretto da un comandante di battaglione. Quest'ultimo può contare su un sostituto e su un capo di stato maggiore che dirige lo stato maggiore del battaglione.

Lo stato maggiore del battaglione è composto da ufficiali che fungono sia da aiutanti del comandante del battaglione, sia da superiori specializzati della truppa.

Le compagnie di un battaglione possono essere pure (con elementi di un unico settore) o miste (con elementi di tutti i settori). Ogni battaglione dispone almeno di una compagnia d'intervento. Questa viene impiegata in modo mobile e autonomo. Le compagnie d'intervento sono formate da compagnie esistenti oppure consistono in unità autonome.

Varianti⁸

La compagnia *tipo A* costituisce un'organizzazione di protezione civile autonoma. È diretta da un comandante di compagnia che è contemporaneamente comandante della protezione civile. Questi è generalmente appoggiato da due sostituti e dispone di propri servizi di logistica e di aiuto alla condotta.

La compagnia *tipo A* dispone almeno di un elemento completamente motorizzato in stato d'allerta accresciuto (sezione d'intervento). Questo viene formato ad hoc dalle sezioni esistenti oppure esiste come struttura permanente.

La compagnia *tipo B* fa parte di un battaglione. È diretta da un comandante di compagnia appoggiato da un sostituto.

Il comandante di compagnia dispone di propri servizi di logistica e di aiuto alla condotta o se li fa assegnare dal battaglione in funzione dell'intervento.

Il battaglione *tipo A* è composto solo da compagnie pure. Ciò significa che ogni compagnia comprende elementi d'intervento di un unico settore.

Il battaglione *tipo B* è composto da compagnie miste. Ciò significa che ogni compagnia comprende militi della protezione civile di tutti i settori.

I battaglioni della protezione civile sono diretti da quadri professionisti (almeno il comandante). È opportuno affidare il comando del battaglione e, nel caso ideale, certe funzioni dello stato maggiore del battaglione, a personale impiegato a tempo pieno.

⁸ Le possibili strutture organizzative e le varianti sono esposte nell'appendice 4.

4.3 Effettivi

4.3.1 Effettivi attuali

Nel 2014, la protezione civile contava 134'136 militi, di cui 72'866 attivi. In rapporto alla popolazione residente, ciò corrisponde a una percentuale totale di 1,63% militi della protezione civile, di cui 0,88% attivi.

I Cantoni con meno di 100'000 abitanti e con un carattere rurale e un'alta percentuale di zone montagnose o collinari dispongono generalmente di effettivi più numerosi. I Cantoni popolosi, con aree urbane estese e situati soprattutto in pianura dispongono invece di effettivi più esigui. Non vi è però alcuna correlazione tra il potere finanziario di un Cantone e il suo effettivo della protezione civile.

I militi attivi della protezione civile si ripartiscono sui seguenti settori:

Settori	cdo	aiuto cond	assist	sost	PBC	log	altri	totale
mil PCi	1'106	11'919	18'412	27'643	1'920	10'684	1'182	72'866
in %	1,5%	16,4%	25,3%	38,0%	2,6%	14,7%	1,6%	100%

Figura 15: Effettivi per settore (stato: 31.12.2014)

4.3.2 Effettivi futuri

Effettivi auspicati

I seguenti fattori influiscono in modo significativo sui futuri effettivi (numero e composizione):

- analisi dei pericoli e dei rischi
- ventaglio e profilo delle prestazioni (con la prontezza operativa e la capacità di resistenza) dedotte da queste analisi
- livelli organizzativi e forme organizzative
- condizioni specifiche dei Cantoni
- quote di reclutamento (vedi cap. 4.5.2)

Il ventaglio delle prestazioni della protezione civile è stato aggiornato sulla base di scenari di catastrofe e situazioni d'emergenza tratti dal rapporto sui rischi 2012⁹. I Cantoni effettuano generalmente le loro analisi con l'ausilio di KATAPLAN¹⁰. Si presuppone che la maggior parte dei Cantoni abbiano già adeguato i loro effettivi della protezione civile in funzione dei pericoli potenziali, di modo che i circa 72'000 militi attivi della protezione civile corrispondano all'incirca ai bisogni attuali e futuri.

⁹ Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera – Rapporto sui rischi 2012 (UFPP 2013)

¹⁰ Guida KATAPLAN, Analisi cantonale dei pericoli e preparazione alle situazioni d'emergenza (UFPP 2013)

Gli effettivi teoricamente necessari per gestire catastrofi, gravi situazioni d'emergenza e conflitti armati sono stati calcolati sulla base di uno scenario corrispondente e stimati a circa 100'000 -120'000 militi della protezione civile. Il personale supplementare necessario (da 30'000 a 40'000 persone) non è compreso nell'effettivo auspicato per gestire catastrofi e situazioni d'emergenza e deve essere reso disponibile (vedi cap. 4.7).

Il ventaglio delle prestazioni della protezione civile è solo leggermente modificato (più logistica e più prestazioni dei pionieri). Gli effettivi futuri corrispondono quindi più o meno agli effettivi attuali dei militi attivi, da cui risulta un effettivo auspicato di circa 75'000 persone per tutta la Svizzera.

Prontezza operativa

In media, circa il 10% dei militi della protezione civile devono essere in stato di prontezza operativa accresciuta e prestare servizio in unità d'intervento. Le unità d'intervento devono essere organizzate ed equipaggiate in modo che siano pronte ad intervenire entro un'ora al massimo dalla convocazione e in grado di intervenire autonomamente per dodici ore.

La prontezza operativa accresciuta non incide sugli effettivi auspicati. Tuttavia, può essere raggiunta solo aumentando la mobilità ed accelerando la diffusione dell'allarme e la convocazione.

Capacità di resistenza

La durata degli interventi per gestire catastrofi e situazioni d'emergenza è teoricamente illimitata. Si presume tuttavia che per ragioni legate all'economia sarà possibile convocare ogni singolo milite della protezione per un numero limitato di giorni (per es. per 2 fino a 3 settimane).

Si prevede che i militi della protezione civile entrino in servizio in percentuali diverse. I militi direttamente colpiti dall'evento hanno la tendenza a non entrare in servizio o a entrare in servizio più tardi di quelli non coinvolti. Tra il 10 e il 20% dei militi della protezione civile non danno seguito alla convocazione per altri motivi. La percentuale dei militi che entrano in servizio dipende anche da altri fattori come il grado di disponibilità, il giorno della settimana e l'ora del giorno.

Se s'intende impiegare ininterrottamente per diverse settimane (o diversi mesi) 30'000 - 40'000 militi della protezione civile, si deve poter contare su una riserva di almeno 80'000 militi incorporati.

Forme organizzative

La tendenza a regionalizzare o cantonalizzare le organizzazioni di protezione civile permette di unire le forze, ma non necessariamente di ridurre gli effettivi. Aumentano le organizzazioni di protezione civile con struttura di battaglione che richiedono più quadri. Si allungano le distanze dal luogo d'intervento richiedendo una maggiore mobilità degli elementi d'intervento. Unità più grandi permettono però di risparmiare parecchio a livello amministrativo.

Effettivi cantionali auspicati

Gli effettivi cantionali auspicati si basano sui bisogni reali dei singoli Cantoni. L'analisi dei rischi specifici, delle condizioni topografiche, delle strutture politiche, della prontezza operativa e della capacità di resistenza delle organizzazioni partner permette di costituire effettivi e organizzazioni su misura.

In caso di catastrofe è possibile che entrino in servizio meno effettivi di quelli previsti. Essi devono quindi essere adeguati non solo alle proprie esigenze, ma anche per prestare eventuali aiuti di vicinato.

Ponderazione

Se si riportano le cifre dal 2014 nel nuovo modello strutturale tenendo conto dei nuovi orientamenti del ventaglio delle prestazioni, ne risulta la seguente

ripartizione percentuale sui settori (valori di riferimento):

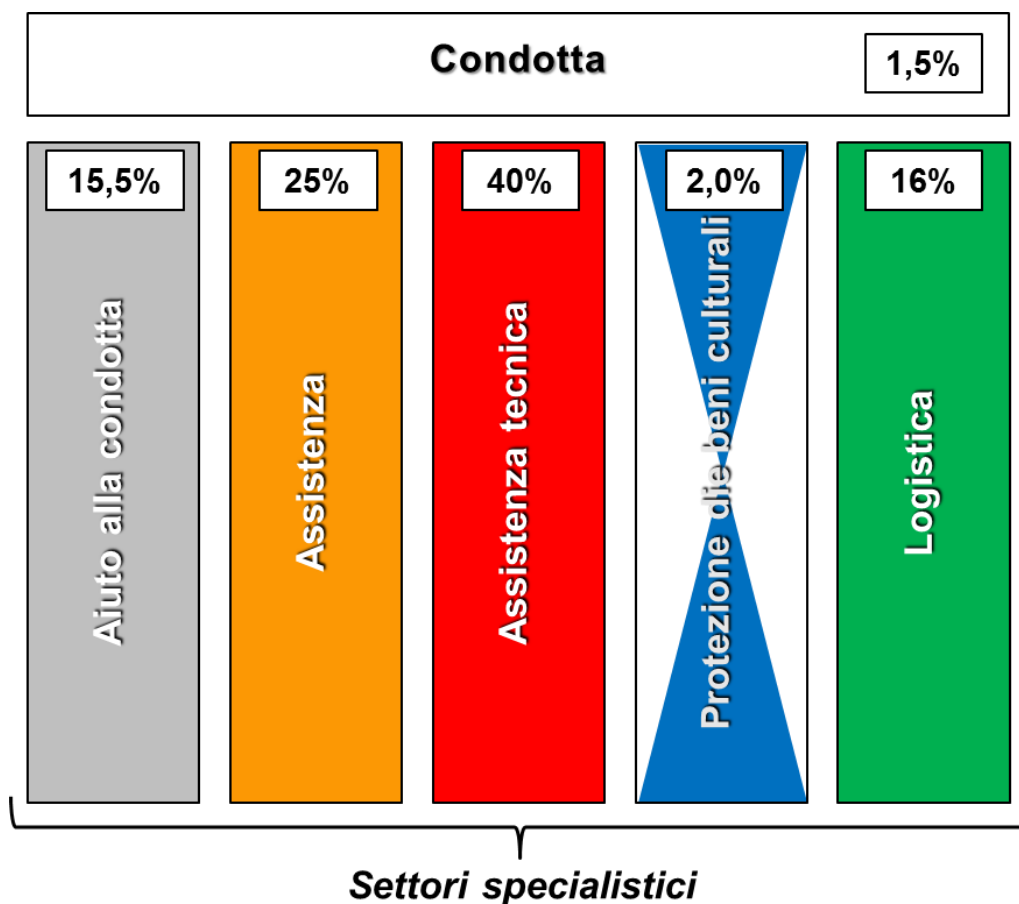


Figura 16: Nuova ponderazione dei singoli settori

4.4 Basi d'appoggio intercantionali

4.4.1 Aspetti generali

Contesto

Il rapporto del Consiglio federale sulla «Strategia della protezione della popolazione e protezione civile 2015+» del 9 maggio 2012 prevede che «accanto alle organizzazioni della protezione civile già esistenti a livello comunale e regionale e agli elementi cantonali già istituiti in taluni Cantoni (centri di soccorso), occorrerà creare, sempre che vi sia una partecipazione della Confederazione, nuove formazioni intercantionali e mobili (basi d'appoggio) della protezione civile oppure adeguare, equipaggiare e istruire le organizzazioni esistenti».

Obiettivi

La creazione di basi d'appoggio intercantionali della protezione civile [BAI, l'acronimo è ancora da definire] permette di fornire prestazioni supplementari speciali oltre alle prestazioni della protezione civile a livello regionale e cantonale e di riunire a tal fine le risorse di personale e di materiale nelle BAI.

Le BAI offrono la possibilità di colmare lacune o carenze di materiale o di personale, ma più in generale anche a livello di capacità operativa. Assumono cioè prestazioni che oggi non sono sufficientemente o sistematicamente coperte dai Cantoni o dalla Confederazione, ad esempio nei settori

«protezione NBC» o «localizzazione e salvataggio in profondità». Migliorano così la capacità operativa e l'efficienza della protezione civile aumentando la sicurezza della popolazione svizzera. Generano un valore aggiunto anche in termini di interoperabilità e mobilità. Permettono infine di fissare rapidamente le priorità d'intervento e di agevolare la collaborazione intercantonale.

Le BAI permettono alla protezione civile di reagire in modo flessibile e differenziato alle numerose situazioni di pericolo. Creano sinergie e riducono a medio termine i costi totali della gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. Ciò è possibile anche attraverso l'acquisizione di materiale che ogni Cantone non può mettere a disposizione singolarmente. Le BAI non sono un doppiante dei mezzi esistenti della protezione della popolazione e dell'esercito e non fanno loro concorrenza. Costituiscono piuttosto un complemento alla protezione civile a livello regionale e cantonale.

4.4.2 Compiti e prestazioni

Basi

Il profilo delle prestazioni delle BAI si basa sui principi della specializzazione, della differenziazione dagli altri fornitori di prestazioni e della definizione delle priorità degli interventi.

Le BAI devono essere orientate principalmente a svolgere compiti e fornire prestazioni che le organizzazioni regionali e cantonali della protezione civile, le organizzazioni partner della protezione della popolazione (per es. i pompieri) e l'esercito non sono in grado di svolgere o solo in modo sporadico o insufficiente (per es. in caso di forte terremoto o di incidenti NBC).

Pooling e sharing

I mezzi speciali e le competenze devono essere riuniti nelle BAI per sfruttare le sinergie, rafforzare l'interoperabilità e ridurre i costi a medio termine. Le prestazioni delle BAI risultano quindi dalla condivisione e dalla concentrazione di competenze specifiche, materiale e personale specializzato.

Mobilità e capacità di resistenza

Le prestazioni delle BAI sono fornite con un alto grado di disponibilità. In caso d'evento, le BAI possono utilizzare i loro mezzi in modo rapido e flessibile grazie alla loro elevata mobilità. Le risorse umane e la capacità di resistenza sono fondamentalmente già garantite a un altro livello (organizzazioni regionali o cantonali di protezione civile). A seconda dell'evento e in caso di penuria di forze d'intervento, le BAI possono però fornire anche prestazioni di sostegno volte a garantire la capacità di resistenza del personale e del materiale delle organizzazioni regionali o cantonali della protezione civile.

Le BAI vengono quindi impiegate non solo per gestire catastrofi rare, ma anche come un rinforzo o mezzo principale delle organizzazioni di protezione civile a livello regionale e cantonale.

Le prestazioni prioritarie delle BAI sono le seguenti:

- assistenza tecnica (localizzazione e salvataggio, protezione NBC)
- logistica (allestimento ed esercizio di alloggi mobili d'emergenza, trattamento dell'acqua potabile)

Prestazioni di base e complementari

Tra le *prestazioni di base delle BAI* rientrano l'assistenza tecnica (localizzazione e salvataggio, protezione NBC) e la logistica (allestimento ed esercizio di alloggi d'emergenza, trattamento dell'acqua potabile). Ogni BAI garantisce inoltre l'aiuto alla condotta e la propria logistica (logistica specifica).

In funzione del ventaglio delle prestazioni e delle esigenze della regione in cui si trova, la BAI può inoltre fornire prestazioni complementari (per es. soccorso alpino se si trova in una regione montagnosa).

Assistenza tecnica

Localizzazione e salvataggio

Motivazione

Localizzazioni e salvataggi facili e in superficie vengono effettuati dai pompieri in qualità di mezzi di pronto intervento. Per i salvataggi più difficili che richiedono perforazioni e puntellamenti, le organizzazioni regionali o cantonali della protezione civile dispongono in parte già delle competenze e del materiale adeguato. L'UFPP ha elaborato, all'attenzione dei Cantoni, documenti d'istruzione per il perfezionamento dei quadri e imparte corsi per preparare gli istruttori. Ciononostante sussistono lacune quando si tratta di localizzare e trarre in salvo persone in profondità e di garantire le competenze necessarie per soddisfare gli standard di un *medium urban search and rescue team* (USAR)¹¹. Le competenze tecniche e l'istruzione in materia sono infatti carenti nonostante la parziale disponibilità dei mezzi tecnici.

Al fine di fissare le priorità d'intervento e colmare le lacune, in seno alle BAI occorre quindi di istruire ed equipaggiare sezioni di pionieri e squadre speciali che soddisfino i requisiti di un *medium USAR team*.

Autonomia

Le unità dei pionieri delle BAI devono essere in grado di intervenire nel giro di poche ore in tutta la Svizzera. Esse forniscono le loro prestazioni in modo autonomo per almeno sette giorni consecutivi e 24 ore su 24.

Materiale e veicoli

Le unità dei pionieri delle BAI dispongono del materiale idoneo per la localizzazione e il salvataggio e per la logistica. La possibilità di intervenire in tutta la Svizzera richiede un'elevata mobilità che dev'essere garantita con veicoli adeguati. Il personale e il materiale necessari alle unità delle BAI possono essere trasportati anche dalla flotta aerea dell'esercito.

Istruzione

L'istruzione dei pionieri delle BAI è orientata alla localizzazione e al salvataggio in situazioni difficili. Il loro addestramento prevede la ricognizione, la valutazione delle condizioni e della statica delle macerie, l'analisi dei pericoli, la sicurezza e l'organizzazione della piazza sinistrata.

Protezione NBC

Motivazione

In Svizzera, la protezione NBC presenta diverse lacune e richiede pertanto dei miglioramenti. Ciò risulta in particolare dal documento consensuale «Predisposizione operativa e gestione di eventi NBC» del 12 novembre 2011, basato sull'analisi delle lacune, e dal rapporto «Verifica delle misure di protezione d'emergenza in Svizzera», edito il 22 giugno 2012 dal gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX. La creazione delle BAI permette di colmare queste lacune e di raggruppare le competenze, il personale e il

¹¹ Per i requisiti si rimanda al documento INSARAG Guidelines and Methodology edito dal United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

materiale in modo da garantire la loro condivisione (*pooling and sharing*).

Come finora, ogni Cantone designa un elemento di pronto intervento incaricato di gestire autonomamente i sinistri NBC quotidiani o di individuare in breve tempo un sinistro NBC sul posto basandosi sugli scenari di riferimento. Questo elemento di pronto intervento è solitamente costituito dai pompieri con i loro nuclei di radioprotezione e di difesa chimica. Ad essi si aggiungono i mezzi NBC della protezione civile, che possono variare da un Cantone all'altro. I Cantoni più esposti a questi pericoli dispongono di mezzi NBC corrispondenti (per es. AG, BE, BS, BL), mentre altri ne hanno pochi o nessuno.

A seconda dell'evento e del suo grado d'escalation, i mezzi NBC cantonali esistenti potrebbero non essere sufficienti. In tal caso vengono impiegati mezzi regionali e federali (per es. CENAL, Organizzazione di prelievo dei campioni e di misurazione della Confederazione, servizi specializzati, Laboratorio Spiez, esercito). Come evidenziato dal documento consensuale NBC, per molti scenari la Confederazione deve essere pronta a fornire un aiuto (sussidiario) con personale e materiale anche se l'evento non rientra direttamente nelle sue competenze. È quindi indispensabile che in caso di un evento NBC sia possibile impiegare rapidamente diversi mezzi (personale e materiale).

Obiettivi

Le BAI devono mettere a disposizione personale e materiale per completare i mezzi di pronto intervento dei Cantoni in caso di un evento maggiore o di una catastrofe. Esse non rimpiazzano quindi le unità NBC regionali o cantonali della protezione civile, ma le completano. Possono inoltre duplicare le prestazioni cantonali. Devono infine tenere pronto materiale speciale e specifico per gestire gli eventi NBC con conseguenze intercantionali¹².

Prestazioni

Le BAI forniscono le seguenti prestazioni nel settore NBC:

- dosimetria per le forze d'intervento
- decontaminazione di persone e animali
- decontaminazione di superfici, infrastrutture, oggetti e veicoli
- lotta contro le epizootie
- messa a disposizione di materiale NBC specifico per gestire eventi NBC con conseguenze intercantionali (per es. materiale di protezione NBC, strumenti di misurazione e di detezione, materiale di decontaminazione, posti di decontaminazione mobili, apparecchio pesante per la decontaminazione di superfici e oggetti)

Le prestazioni NBC sono fornite da militi della protezione civile con una formazione complementare in materia.

Logistica

Alloggi d'emergenza mobili

A seconda dell'entità di una catastrofe, per esempio un forte terremoto o una situazione radiologica, gli alloggi per ospitare i senzatetto e gli evacuati potrebbero non essere sufficienti. In tal caso, occorre allestire posti per senzatetto e di sussistenza idonei ad accogliere un numero elevato di persone. Il materiale necessario (tendopoli, impianti sanitari, elettricità,

¹² Sia il documento consensuale sui mezzi d'intervento NBC che il rapporto IDA NOMEX sulle misure 2 e 4 «Personale e materiale in caso d'incidente in una centrale nucleare» evidenziano la necessità di tenere a disposizione materiale NBC nelle BAI; cfr. le spiegazioni del documento consensuale NBC sulla messa a disposizione decentralizzata del materiale d'intervento NBC, p. 43 ss.

riscaldamento, ecc.) per l'allestimento e l'esercizio di questi posti (moduli per 1'000 - 2.000 persone) deve essere conservato nelle BAI.

Le BAI hanno inoltre bisogno di specialisti per l'allestimento e l'esercizio logistico dei posti per senzatetto e di sussistenza. Si tratta di pionieri con una formazione complementare. L'assistenza agli ospiti di questi posti è fornita da militi delle organizzazioni cantonali e regionali di protezione civile.

Approvvigionamento di acqua potabile

In caso di catastrofi e situazioni d'emergenza ci si deve aspettare una penuria di acqua potabile. L'approvvigionamento di acqua potabile è principalmente un compito dei Comuni e degli organi competenti. Per sopperire in caso di penuria, le BAI possono tenere a disposizione impianti mobili per il trattamento dell'acqua. Esse devono quindi disporre di pionieri con una formazione complementare in questa attività. L'acqua potabile trattata deve essere tempestivamente distribuita alla popolazione. A tal fine, le BAI dispongono di un sistema mobile per la distribuzione dell'acqua potabile con una capacità per 2'500 persone.

4.4.3 Organizzazione

I Cantoni definiscono l'organizzazione, l'ubicazione e il numero di BAI. Esse possono quindi differire tra loro per prestazioni e organizzazione. Per le BAI non viene creata una nuova struttura organizzativa a parte. Le loro unità sono aggregate ad organizzazioni o unità già esistenti di un Cantone o di una regione. Una BAI può ad esempio essere aggregata a un elemento d'intervento cantonale. Le prestazioni delle BAI possono anche essere coperte da convenzioni sulle prestazioni stipulate con le organizzazioni cantonali o regionali della protezione civile. Ciò significa ad esempio che per una determinata regione, l'organizzazione cantonale o regionale della protezione civile può fornire, a titolo complementare, anche le prestazioni BAI definite nelle convenzioni.

4.4.4 Obbligo di prestare servizio, reclutamento, apporto di personale

Obbligo di prestare servizio e reclutamento

I militi delle BAI sottostanno fondamentalmente al medesimo obbligo di prestare servizio degli altri militi della protezione civile.

Per le BAI occorre reclutare sufficiente personale qualificato. Non è quindi possibile reclutare solo le persone in esubero che non sono necessarie nelle OPC regionali o cantonali¹³.

Le BAI reclutano i loro militi principalmente nei Cantoni a loro aggregati o in quelli circostanti. È possibile ripartire il fabbisogno annuo auspicato proporzionalmente sui Cantoni sulla base del numero di abitanti e reclutare i militi delle BAI secondo queste quote (reclutamento paritetico). Si possono inoltre reclutare anche persone idonee di altri Cantoni in cui i coscritti sono in esubero.

¹³ Sono principalmente i Cantoni con numerosi coscritti e le regioni o gli agglomerati urbani ad avere effettivi della protezione civile in esubero. Rispetto ai cantoni rurali, questi presentano generalmente una percentuale maggiore di studenti. Visto che le prestazioni delle BAI richiedono soprattutto pionieri, occorre reclutare un numero sufficiente di persone che esercitano una professione tecnica o artigianale.

Apporto di personale

I Cantoni sono responsabili dell'apporto di personale nelle BAI. Nella fase di creazione delle BAI, l'effettivo di personale auspicato dev'essere raggiunto gradualmente. In questa fase le BAI operano quindi con effettivi ridotti.

All'apporto di personale provvedono fundamentalmente i Cantoni implicati (il Cantone di stanza della BAI e i Cantoni circostanti o aggregati alla BAI). Gli effettivi delle BAI vengono alimentati con nuove reclute della protezione civile, ma anche militi già istruiti di OPC regionali o cantonali possono essere assegnati alle BAI. Nella fase di creazione non sarebbe infatti possibile soddisfare il fabbisogno di personale solo con nuove reclute. La condotta è garantita dai quadri delle organizzazioni e delle unità alle quali la BAI è aggregata.

4.4.5 Istruzione

Principio

L'istruzione dei quadri e delle truppe delle BAI viene impartita a livello regionale e cantonale, analogamente a quanto avviene per i militi delle organizzazioni di protezione civile. Ciò permette di garantire un'istruzione uniforme e l'interoperabilità. L'istruzione compete principalmente all'organizzazione di protezione civile cui è aggregata la BAI. L'istruzione delle BAI è però coordinata dai Cantoni.

Istruzione di base, complementare e dei quadri

Ogni milite appartenente a una BAI assolve un'istruzione di base che consiste in un'istruzione specialistica e un'istruzione di reparto. In questo modo si garantisce che i militi delle BAI possano essere impiegati anche per svolgere compiti ordinari di protezione civile. La maggior parte dei militi delle BAI assolvono un'istruzione di base per pionieri per essere in grado di svolgere i compiti delle BAI. I militi delle BAI sono inoltre tenuti a seguire un'istruzione complementare specializzata. Queste istruzioni complementari sono incentrate sulle prestazioni speciali delle BAI (per es. localizzazione e salvataggio, protezione NBC).

L'istruzione dei quadri ICS corrisponde fundamentalmente a quella impartita agli altri quadri della protezione civile. Le istruzioni complementari devono essere incentrate sulla conduzione di una BAI.

4.4.6 Esercizio, equipaggiamento, materiale

L'esercizio dipende dall'organizzazione di protezione civile alla quale è aggregata la BAI. Ciò vale anche per l'aiuto alla condotta e la logistica interna.

Le unità delle BAI sono dotate di equipaggiamento completo e unitario. Se necessario, le BAI conservano nella loro riserva (pool) anche materiale d'intervento per i Cantoni (per es. materiale NBC). Per garantire un'elevata mobilità, le BAI hanno inoltre bisogno di veicoli adeguati. Il tipo e il numero di questi veicoli dipendono dalle prestazioni da fornire.

4.4.7 Intervento

Ventaglio e condotta degli interventi

Le BAI intervengono principalmente quando per gestire l'evento

- sono necessarie prestazioni speciali di una o più unità delle BAI e i loro mezzi specifici;
- occorre rinforzare i mezzi delle organizzazioni di protezione civile a livello regionale o cantonale poiché i mezzi esistenti non sono sufficienti o è necessario garantire la capacità di resistenza (aiuto sussidiario da parte delle BAI).

Le BAI possono anche essere impiegate per gestire eventi circoscritti alla regione e non solo in caso di catastrofi sovraregionali o nazionali. L'aspetto geografico assume un ruolo importante. In certi casi è meglio ricorrere ai rinforzi di una BAI vicina che chiedere aiuto a un Cantone limitrofo.

La condotta delle unità di una BAI compete generalmente al comandante della BAI. La collaborazione delle BAI con le organizzazioni partner della protezione della popolazione e con l'esercito (aiuto militare in caso di catastrofe) dev'essere regolamentata, ad esempio per quanto concerne la condotta e la subordinazione o le regole d'intervento in generale.

Prontezza operativa e capacità di resistenza

La prontezza operativa e la capacità di resistenza sono orientate ai compiti e variano a seconda delle prestazioni da fornire secondo il profilo delle prestazioni delle BAI. In caso d'evento si può contare sull'entrata in servizio di un terzo dei militi di una BAI nel giro di poche ore e di due terzi dei militi entro 12 ore.

La capacità di resistenza risulta dal profilo delle prestazioni. Si tratta di garantire una capacità di resistenza di più settimane.

4.5 Modello di prestare servizio

4.5.1 Obbligo di prestare servizio

Principi

L'obbligo di prestare servizio si fonda sull'art. 61 della Costituzione federale. Su questa base, l'art. 11 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile stabilisce che è tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio. Come finora, le persone tenute a prestare servizio militare o servizio civile non sottostanno all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Coloro che sono dichiarati inabili al servizio militare dopo essere stati assegnati all'esercito, sono tenuti a prestare servizio nella protezione civile se non hanno completato la scuola reclute. Le persone naturalizzate con più di 26 anni non sono tenute a prestare servizio nella protezione civile.

I membri delle autorità continuano ad essere esonerati dal servizio di protezione civile fintanto che esercitano la loro funzione. I coscritti al servizio di protezione civile che sono indispensabili a un'organizzazione partner della protezione della popolazione possono, come finora, essere prosciolti in anticipo dal servizio.

Nell'ottica di un modello di prestare servizio più flessibile e di un trattamento paritario per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare, la durata complessiva dei servizi e il limite d'età dovrebbero corrispondere a quanto applicato nell'esercito.

Modello di prestazione di servizio per la truppa e i sottufficiali

Inizio flessibile del servizio

Le persone tenute a prestare servizio di protezione civile assolvono la loro istruzione di base dopo il reclutamento, al più presto a 19 anni, ma al più tardi nell'anno in cui compiono 26 anni.

L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile per la truppa e i sottufficiali inizia nell'anno in cui hanno assolto l'istruzione di base e dura complessivamente 12 anni¹⁴. L'obbligo è considerato assolto anche per chi ha prestato complessivamente 245 giorni d'istruzione. Questa regolamentazione concerne innanzitutto i «militi in ferma continuata» e corrisponde al minimo dei giorni che i militi dovrebbero prestare per essere completamente esonerati dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Grazie a una durata d'incorporazione fissa, questo modello di prestazione di servizio garantisce effettivi più stabili nelle organizzazioni di protezione civile.

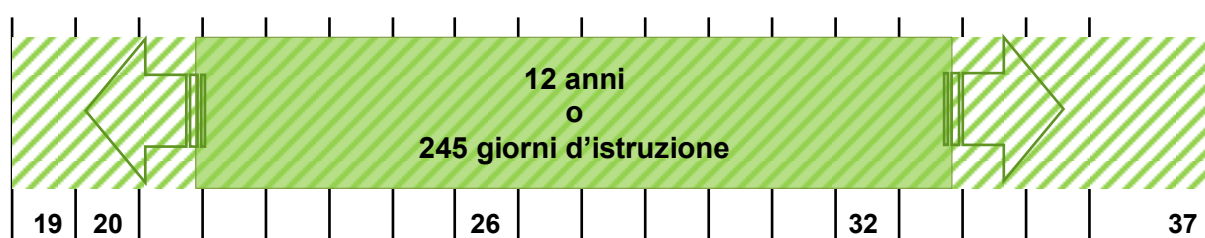


Figura 17: Modello di prestazione di servizio per la truppa e i sottufficiali

Durante il loro intero periodo d'incorporazione, i militi della protezione civile possono essere convocati per prestare interventi (in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza) fino a un massimo di 40 giorni d'istruzione all'anno. Ciò permette di prestare, come i militari, 245 giorni di servizio durante il servizio obbligatorio.

Militi in ferma continuata

I militi della protezione civile incorporati in una base d'appoggio cantonale o intercantonale della protezione civile possono prestare il loro servizio in una sola volta. La durata di questo servizio unico è di 245 giorni, dopo di che sono esonerati dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Oltre all'addestramento continuo, i militi in ferma continuata possono supportare corsi d'istruzione e di ripetizione. Le unità dei militi in ferma continuata sono aggregate a un centro d'istruzione. La condotta, la logistica, le possibilità d'addestramento e d'intervento sono costantemente garantite. I Cantoni decidono se intendono offrire o meno un modello di ferma continuata nel loro Cantone.

Modello di prestazione di servizio per sottufficiali superiori e ufficiali

Durata della prestazione di servizio

L'auspicato ringiovanimento della truppa e dei sottufficiali richiede un prolungamento fino a 36 anni della durata del servizio per gli ufficiali e i sottufficiali superiori. Oltre che per gli interventi, anche i quadri possono essere convocati fino a 40 giorni di istruzione all'anno.

¹⁴ Se la percentuale di reclutamento rimane costantemente bassa, la durata dell'obbligo di prestare servizio dovrebbe essere prolungata (vedi cap. 4.5.2).

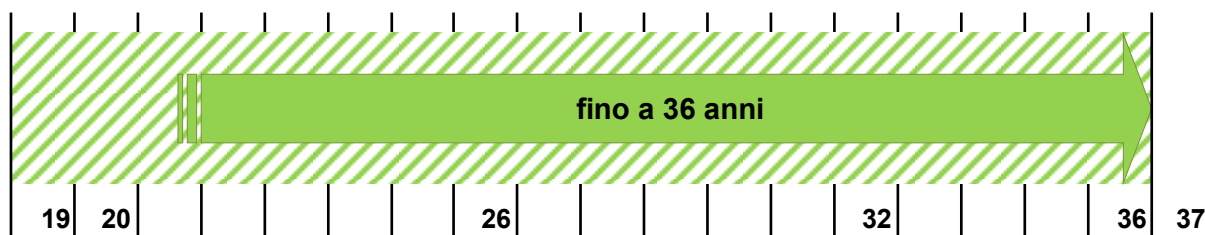


Figura 18: Modello di prestazione di servizio per sottufficiali superiori e ufficiali

Indennità

Per rendere più attrattive le carriere dei quadri, gli ufficiali e gli ufficiali superiori che frequentano corsi per quadri della protezione civile riceveranno un supplemento di soldo come nell'esercito. Ai Cantoni si raccomanda di versare un'indennità di funzione supplementare anche agli ufficiali e ai sottufficiali superiori con funzioni di milizia. L'UFPP deve elaborare raccomandazioni uniformi per fissare queste indennità.

Queste misure hanno ripercussioni minime sui costi complessivi poiché gli indennizzati sono un numero relativamente esiguo di militi della protezione civile. Si tratta di pareggiare le indennità già oggi versate nei Cantoni applicando una prassi uniforme.

4.5.2 Reclutamento

Il reclutamento comune dei militi dell'esercito e dei militi della protezione civile viene mantenuto.

Funzioni di base

Come finora, i coscritti della protezione civile sono reclutati nelle seguenti funzioni di base:

- aiutante alla condotta (finora assistente di stato maggiore)
- addetto all'assistenza
- pioniere
- sorvegliante del materiale
- sorvegliante d'impianto
- cuoco

In futuro, i centri di reclutamento valuteranno i militi della protezione civile potenzialmente idonei ad assumere la funzione di quadro e li segnaleranno al Cantone competente.

Reincorporazione

Se durante l'istruzione di base o il servizio nell'unità di cui fa parte, un milite della protezione civile risulta non idoneo per la funzione di base che gli è stata assegnata, il Cantone competente può reincorporarlo e riqualificarlo (nuova istruzione specialistica).

Tasso di reclutamento

Nel 2003 si era ipotizzato che ogni anno circa il 15% dei coscritti sarebbero stati reclutati per la protezione civile. Il tasso di reclutamento è però in calo da diversi anni. Nel 2010 era ancora il 16% (circa 8'000 persone) e nel 2015 è sceso al 12% (circa 5'700 persone). Se il tasso di reclutamento continua a rimanere basso (meno di 6'000 persone), si dovranno adottare misure per garantire un effettivo di almeno 70'000 militi, per esempio aumentando il tasso di reclutamento o prolungando la durata dell'obbligo di prestare servizio.

4.5.3 Incorporazione

Attribuzione e incorporazione

In occasione del reclutamento, i coscritti della protezione civile vengono attribuiti al loro Cantone di domicilio. Se il fabbisogno di reclutamento di un Cantone è coperto, i coscritti vengono attribuiti a un Cantone con una sottodotazione di personale. La procedura esatta è disciplinata dalla Confederazione d'intesa con i Cantoni interessati.

I coscritti della protezione civile che non sono stati attribuiti a un Cantone entro la fine di un anno di reclutamento rimangono in un pool intercantonale di personale che raccoglie gli effettivi cantonali in esubero. Questo permette di compensare eventuali carenze regionali o cantonali di personale.

L'incorporazione nelle organizzazioni regionali di protezione civile e nelle basi d'appoggio cantonali e intercantionali spetta ai Cantoni, che la possono delegare all'ufficiale di reclutamento della protezione civile.

Il seguente schema riassume il processo di attribuzione e incorporazione:

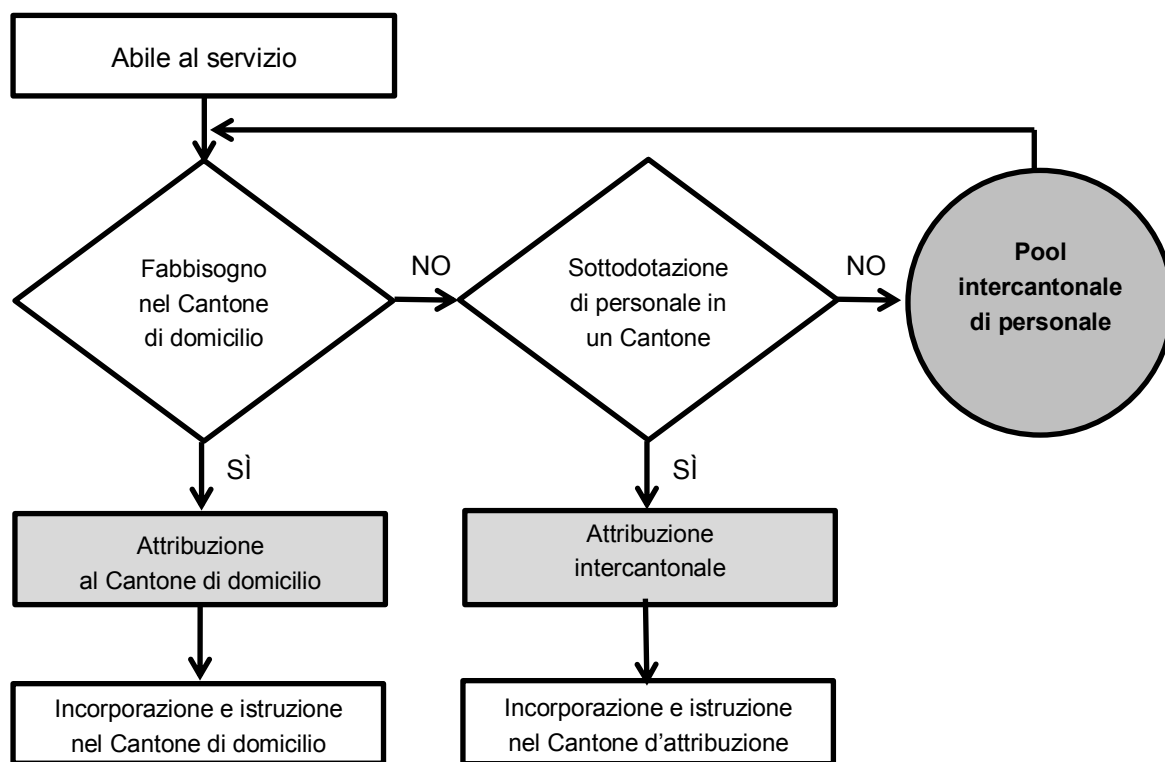


Figura 19: Nuovo sistema di attribuzione e incorporazione

Controlli

L'esecuzione dei controlli della protezione civile compete come finora ai Cantoni secondo il principio del luogo di domicilio. Per eseguire i controlli, la Confederazione e i Cantoni utilizzano il sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA). D'intesa con i Cantoni, l'UFPP emana le linee guida per i controlli.

Istruzione

L'istruzione è impartita dal Cantone in cui sono incorporati i militi della protezione civile. Le persone del pool nazionale del personale vengono istruite solo dopo la loro incorporazione in un'organizzazione di protezione civile.

Personale di riserva

La riserva di personale nella sua forma attuale viene abolita. Diventa superflua grazie alla riduzione dell'età di servizio e all'attribuzione intercantonale dei coscritti in occasione del reclutamento. Inoltre, il pool intercantonale del personale permette di pareggiare gli effettivi tra i Cantoni.

4.5.4 Indennità per perdita di guadagno

Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto ad un'indennità per perdita di guadagno. Come finora, non sono ammesse prestazioni di servizio per il proprio datore di lavoro. Gli impiegati cantonali, regionali e comunali della protezione civile hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno quando, nell'ambito del loro obbligo di prestare servizio, partecipano, con un'unità di protezione civile, a corsi di ripetizione, interventi e corsi d'istruzione. Se partecipano a corsi di ripetizione a favore di terzi, queste persone non hanno invece diritto all'indennità per perdita di guadagno.

L'indennità per perdita di guadagno per prestazioni di servizio fornite nel tempo libero (sera, notte, fine settimana) continuano a essere versate al datore di lavoro visto che gli viene rimborsato solo l'80% dell'indennità per perdita di guadagno quando i servizi hanno luogo durante l'orario di lavoro.

I militi della protezione non hanno generalmente diritto a giorni di riposo di compensazione per i servizi obbligatori, soprattutto considerato che gli impiegati che prestano servizio di protezione civile non subiscono di regola alcuna perdita di guadagno.

4.5.5 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Regolamentazione attuale

Secondo la regolamentazione attuale, per un milite della protezione civile è praticamente impossibile prestare i giorni di servizio all'anno che sarebbero necessari per non pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Se riesce tuttavia a prestare annualmente più dei 25 giorni di servizio necessari per l'esenzione (25 x 4%), i giorni supplementari non contano. Ciò vale anche per i giorni di servizio prestati dopo i 30 anni.

Nuova regolamentazione

Il periodo di assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare inizia nell'anno in cui il coscritto della protezione civile assolve l'istruzione di base e dura complessivamente 12 anni. Al milite della protezione civile vengono quindi accreditati tutti i giorni di servizio prestati per l'istruzione e per gli interventi¹⁵. Il processo e le modalità del conteggio dei giorni devono essere chiariti con la divisione Tassa d'esenzione dall'obbligo militare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

La tassa d'esenzione viene ridotta del 5% (finora 4%) per ogni giorno di servizio prestato nell'anno d'assoggettamento. Chi presta 20 giorni di servizio in un anno o 240 giorni in 12 anni, viene esonerato dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

¹⁵ Questa nuova regolamentazione fa seguito alla mozione del Consigliere nazionale Walter Müller (mozione 14.3590: Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile), approvata dalla Confederazione.

4.5.6 Servizio volontario nella protezione civile

Con la riduzione del limite d'età di servizio per la truppa e i sottufficiali, il servizio volontario nella protezione civile acquista maggiore importanza. In particolare quadri esperti dovrebbero essere incentivati a rimanere nella protezione civile come volontari dopo il servizio obbligatorio, permettendo così di impiegare persone che dispongono già di conoscenze specialistiche.

Come finora, possono prestare servizio volontario nella protezione civile le seguenti persone:

- gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare, civile o di protezione civile
- gli uomini soggetti all'obbligo militare prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile
- le cittadine svizzere, a partire dall'anno in cui compiono i 19 anni (finora 20 anni)
- gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall'anno in cui compiono i 19 anni (finora 20 anni)

Il volontario la cui domanda d'ammissione è accolta, diventa coscritto. Se in occasione del reclutamento è giudicato abile al servizio ed è pronto ad assumere la funzione assegnatagli, il volontario sarà tenuto a prestare servizio di protezione civile. Il servizio volontario nella protezione civile può durare fino al 65° anno d'età.

4.6 Sistema d'istruzione

Principi

L'istruzione in materia di protezione civile rimane un compito congiunto dell'UFPP e dei Cantoni. Essa mira a impartire le conoscenze e le competenze necessarie per gestire catastrofi e situazioni d'emergenza.

Il sistema si concentrerà maggiormente sull'istruzione dei quadri e sulla pratica. A tal fine si prolunga l'istruzione dei quadri e si introducono nuovi elementi come il servizio pratico o l'istruzione centralizzata sulla condotta per gli ufficiali.

L'istruzione è suddivisa in corsi d'istruzione e corsi di ripetizione (CR). I corsi d'istruzione abilitano i militi della protezione civile ad esercitare una funzione. I corsi di ripetizione annuali servono a preservare le conoscenze e la prontezza operativa. D'ora in poi anche i lavori di ripristino, il supporto in occasione di manifestazioni e altri lavori a favore di terzi verranno eseguiti durante corsi di ripetizione. Questa soluzione permette di semplificare sensibilmente il sistema attuale per quanto concerne la procedura d'autorizzazione e la gestione dei giorni di servizio. Per i corsi di ripetizione a favore di terzi si applicheranno anche in futuro le condizioni attualmente in vigore.

Durata

Il Consiglio federale disciplina la durata minima dell'istruzione. I militi della protezione civile possono essere convocati per l'istruzione fino ad un massimo di 40 giorni all'anno. I militi in ferma continuata fanno eccezione a questa regola.

Livello	Corsi d'istruzione			CR
Truppa	Istruzione di base 10 giorni	Istruzione complementare per specialisti (di regola 5 giorni)	Perfezionamento per quadri e specialisti	4 giorni/anno
Capogruppo	Istruzione dei quadri 5 giorni	Servizio pratico 5 giorni		4 giorni/anno
Caposezione	Istruzione dei quadri 10 giorni	Servizio pratico 5 giorni		4 giorni/anno
Comandante di compagnia	Istruzione dei quadri 10 giorni	Servizio pratico 5 giorni		4 giorni/anno
Comandante di battaglione	Istruzione dei quadri 10 giorni			4 giorni/anno
Collaboratore di stato maggiore	Istruzione dei quadri 10 giorni			4 giorni/anno

Figura 20: Durata minima dell'istruzione

4.6.1 Corsi d'istruzione

Istruttori

Per garantire la qualità necessaria, i corsi d'istruzione vengono generalmente impartiti da istruttori (professionisti) riconosciuti dall'UFPP.

Istruzione di base

Dopo il reclutamento, i militi della protezione civile devono assolvere un'istruzione specialistica di almeno 10 giorni entro la fine dell'anno in cui compiono 26 anni. L'istruzione di base può essere assolta una seconda volta se è necessario per esercitare una nuova funzione (per es. funzione di quadro o reincorporazione).

I militi volontari della protezione civile possono assolvere l'istruzione di base anche dopo i 26 anni. Se portano con sé un'esperienza equivalente, acquisita per esempio nell'esercito o in un'organizzazione partner della protezione della popolazione, i volontari possono essere completamente o parzialmente dispensati dall'istruzione di base dal Cantone competente.

Servizio pratico

Quale nuovo elemento del sistema d'istruzione, il servizio pratico viene introdotto nell'ambito dell'istruzione dei quadri. Esso permette di consolidare le competenze acquisite durante l'istruzione dei quadri e di esercitare gli interventi in seno a un'unità (istruzione di reparto). In questo modo, gli aspiranti quadri hanno la possibilità di mettere in pratica, sotto la guida di esperti, i compiti di condotta appresi. Il servizio pratico dura almeno cinque giorni.

Istruzione complementare

L'istruzione complementare completa l'istruzione di base dei militi che assumono funzioni speciali come il conducente o lo specialista del salvataggio. Ha luogo dopo la formazione di base e dura generalmente cinque giorni, ma la sua durata può variare in funzione dei contenuti richiesti.

Istruzione dei quadri

L'attuale durata dell'istruzione dei quadri della protezione civile non è sufficiente per soddisfare le esigenze poste. La revisione parziale delle basi giuridiche nel 2012 ne aveva già tenuto conto prolungando l'istruzione dei

comandanti. Visto il successo di questa modifica, viene prolungata a un minimo di dieci giorni anche l'istruzione per le altre funzioni di quadro (servizio pratico compreso).

I sottufficiali assolvono d'ora in poi un'istruzione in due parti. Nell'ambito di un corso quadri per capigruppo di almeno cinque giorni, gli aspiranti sottufficiali apprendono i principi della condotta e approfondiscono le loro conoscenze tecniche. Nella successiva istruzione di reparto di cinque giorni (servizio pratico), mettono in pratica quanto appreso sotto la guida di istruttori professionisti.

Gli aspiranti capisezione assolvono dapprima un nuovo corso quadri centralizzato in materia di condotta a livello di sezione, in cui apprendono a dirigere il servizio, i corsi di ripetizione e gli interventi. Nel successivo corso specialistico di cinque giorni impartito nel loro Cantone, approfondiscono le competenze acquisite e completano le conoscenze tecniche necessarie. Infine, mettono in pratica le loro conoscenze nell'ambito di un'istruzione di reparto di cinque giorni.

L'istruzione dei comandanti di compagnia viene leggermente adeguata. Prevede, come finora, un'istruzione centralizzata di dieci giorni in materia di condotta. Questa viene completata con un servizio pratico di cinque giorni, incentrato sulle peculiarità cantonali.

Nell'ambito dell'istruzione centralizzata vengono impartiti nuovi corsi anche a livello di battaglione. I comandanti di battaglione e i loro aiutanti alla condotta vengono abilitati a svolgere i loro compiti in moduli di almeno dieci giorni. A livello di battaglione si rinuncia al servizio pratico.

Al termine della loro istruzione, i quadri superiori hanno la possibilità di conseguire un certificato riconosciuto per determinati moduli (per es. leadership). In questo modo possono mettere a frutto anche nella loro professione le competenze di condotta acquisite nella protezione civile.

Perfezionamento per quadri e specialisti

I quadri e gli specialisti possono, come finora, essere convocati a corsi di perfezionamento. Ciò permette di introdurre rapidamente le novità a livello di unità. I corsi di perfezionamento devono essere frequentati secondo le necessità nell'ambito dei 40 giorni d'istruzione al massimo consentiti per anno.

4.6.2 Corsi di ripetizione

I corsi di ripetizione annuali servono a raggiungere e mantenere la prontezza operativa delle unità, del materiale e delle infrastrutture della protezione civile. Di regola, i militi della protezione civile frequentano i corsi di ripetizione nell'unità in cui sono incorporati. Dal momento che nelle regioni di protezione civile mancano in parte le infrastrutture d'istruzione, in futuro per i corsi di ripetizione si sfrutteranno maggiormente i centri d'istruzione.

Contenuti

Oltre che per l'istruzione specialistica e l'istruzione delle unità, i corsi di ripetizione possono essere utilizzati per esercitazioni d'intervento in collaborazione con le organizzazioni partner, lavori di ripristino, il supporto in occasione di manifestazioni e altri lavori a favore di terzi. In futuro, tutti i compiti della protezione civile che si possono pianificare e che non sono direttamente connessi alla gestione di un evento, verranno svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

L'integrazione dei lavori di ripristino, del supporto in occasione di manifestazioni e di altri lavori a favore di terzi nei corsi di ripetizione permette alle unità di effettuare più addestramenti congiunti e ai quadri di accumulare l'esperienza di condotta necessaria. Consente inoltre di ovviare all'attuale difficoltà di distinguere tra le diverse prestazioni, alla mancanza di flessibilità e alle complesse procedure amministrative.

Convocazione e durata

Per preparare i corsi di ripetizione, alcuni militi della protezione civile vengono convocati a rapporti e a corsi preparatori per i quadri. In futuro, la durata dei corsi di ripetizione sarà la stessa sia per la truppa che per i quadri. Ciò permetterà di tenere conto delle diverse esigenze poste alle unità regionali, cantonali e intercantonali e di semplificare la gestione dei giorni di servizio. I CR dureranno quattro giorni al minimo e 21 giorni al massimo.

Criteri unitari

I Cantoni introducono una prassi d'autorizzazione uniforme in tutta la Svizzera per i corsi di ripetizione. Questa deve regolare soprattutto i seguenti punti:

- scopo e oggetto dei corsi di ripetizione
- competenze e procedura d'autorizzazione
- presupposti e condizioni minime, in particolare per i lavori di ripristino, il supporto in occasione di manifestazioni e i lavori a favore di terzi
- priorità dell'istruzione
- forma e contenuto dei documenti da inoltrare e delle autorizzazioni

Per il supporto in occasione di manifestazioni e i lavori a favore di terzi (finora designati «interventi di pubblica utilità») devono essere definiti dei criteri. Come finora, questi interventi vengono verificati e autorizzati dai Cantoni (o dalla Confederazione in caso di manifestazioni d'importanza nazionale).

4.6.3 Gestione dell'istruzione

La gestione dell'istruzione a livello cantonale permette di migliorare l'interoperabilità della protezione civile. Serve ai Cantoni per gestire l'istruzione di base e i corsi di ripetizione.

Sulla base del profilo delle prestazioni della protezione civile vengono elaborate norme fino al livello di gruppo. Le liste di controllo corrispondenti servono per verificare il livello d'istruzione raggiunto al termine dell'istruzione di base, certificare gli interventi, ispezionare le unità della protezione civile o valutare esercitazioni d'intervento nell'ambito di corsi ripetizione.

I risultati vengono analizzati al livello competente (per es. Cantone, unità) per dedurre le misure di gestione da adottare. Le misure possibili sono le seguenti: modificare la durata o il contenuto del programma dell'istruzione di base, organizzare corsi di perfezionamento o prescrivere determinati contenuti per i prossimi corsi di ripetizione.

4.6.4 Formazione degli istruttori

La formazione centralizzata degli istruttori si è dimostrata valida. Dalla fondazione della scuola per istruttori della protezione civile nel 1995, la figura professionale dell'istruttore e il panorama dell'istruzione sono però mutati. Negli ultimi anni è stata quindi avviata una revisione per adeguare la formazione al nuovo profilo dell'istruttore e al mutato panorama dell'istruzione a livello nazionale.

Per diventare istruttore della protezione civile SSS (Scuola specializzata superiore) si deve seguire un percorso di formazione modulare. Il diploma di istruttore della protezione civile SSS è pertanto equivalente ad altri diplomi riconosciuti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. La formazione SSS è più ampia e offre maggiori opportunità di perfezionamento.

4.6.5 Collaborazione nel campo dell'istruzione

Una collaborazione nel campo dell'istruzione con le organizzazioni partner della protezione della popolazione e l'esercito esiste già oggi. I cuochi e i sanitari della protezione civile vengono ad esempio istruiti dall'esercito e le guardie del traffico dalla polizia. Gli istruttori della protezione civile collaborano all'istruzione dei membri dei servizi d'emergenza all'uso di Polycom.

Una collaborazione più stretta permetterà di sfruttare meglio le sinergie, soprattutto nei settori in cui la protezione civile e l'esercito sono complementari ai servizi d'emergenza o in cui è necessario un coordinamento dell'intervento.

Misure

La collaborazione viene rafforzata con le seguenti misure congiunte:

- possibilità di frequentare corsi impartiti da altre organizzazioni partner
- riconoscimento delle formazioni delle organizzazioni partner
- deduzione dei corsi congiunti frequentati dal totale dei giorni di servizio obbligatorio: per es. corso «Condotta in caso d'evento maggiore» della Coordinazione svizzera dei pompieri considerato come corso di perfezionamento per la protezione civile
- coinvolgimento di specialisti delle organizzazioni partner nell'istruzione
- elaborazione congiunta di documentazioni
- svolgimento di corsi ed esercitazioni congiunte
- messa a disposizione congiunta di materiale didattico, veicoli e infrastrutture

Collaborazione intercantonale

La tendenza a regionalizzare o cantonalizzare le organizzazioni di protezione civile porta a una riduzione del volume dei corsi. Una collaborazione intercantonale è opportuna per sfruttare meglio le capacità dei centri d'istruzione e per risparmiare.

Un maggiore uso intercantonale dei centri d'istruzione cantonali permette di sfruttare meglio le sinergie, in particolare quando è necessario utilizzare materiale speciale o infrastrutture particolari.

Per la collaborazione si perseguono le seguenti opzioni:

Centri di competenza

La creazione di centri di competenza per i singoli settori della protezione civile (per es. aiuto alla condotta, pionieri, assistenza, logistica) rafforza l'interoperabilità e l'uniformità della protezione civile. Permette inoltre di risparmiare risorse e di riconvertire i centri non più necessari, per es. in basi per battaglioni della protezione civile. Questa misura può essere adottata a breve termine a costi d'investimento relativamente bassi. Potrebbe però rendere unilaterale l'istruzione specialistica.

Centri d'istruzione

Incentrare i centri d'istruzione esistenti su un'istruzione specialistica o su un'istruzione di reparto permetterebbe invece di offrire un'istruzione interdisciplinare. Ne profitterebbero anche le unità che assolvono i CR. Anche questa opzione è realizzabile abbastanza rapidamente. Richiede però grossi sforzi per coordinare i diversi tipi d'istruzione.

Forme giuridiche

Convenzione sulle prestazioni

Nel caso di una convenzione sulle prestazioni, il centro intercantonale d'istruzione è gestito dal Cantone di stanza sotto la sua responsabilità. Questo pattuisce le condizioni con ogni cantone che beneficia delle prestazioni fornite dal suo centro. Di regola, i costi sono conteggiati al giorno e per partecipante e in funzione del tipo di corso. Questa forma giuridica offre un'elevata flessibilità al beneficiario delle prestazioni ed è facile da realizzare.

Convenzione amministrativa

Nel caso della convenzione amministrativa, più cantoni partecipano all'organizzazione dell'istruzione nella loro regione. Vi si definiscono le sedi, le prestazioni, la pianificazione dei corsi, l'impiego del personale insegnante, i costi per i partecipanti e gli istruttori nonché gli organi esecutivi. Questa forma giuridica è particolarmente adatta se nella regione vengono gestiti più centri d'istruzione intercantonali. La responsabilità è ripartita tra i Cantoni che vi partecipano.

Concordato

Diversi Cantoni stipulano un concordato per la realizzazione e la gestione di un centro d'istruzione intercantonale. Vi definiscono la forma giuridica, l'organizzazione (organi e rispettive competenze), il personale necessario e le condizioni d'assunzione, il finanziamento (chiave di ripartizione dei costi) e la supervisione. La responsabilità e il rischio sono generalmente ripartiti in misura paritaria tra i Cantoni in funzione delle dimensioni dell'organizzazione e del numero di abitanti.

L'organizzazione dei centri d'istruzione intercantonali non deve essere definita in modo uniforme in tutta la Svizzera. Essa dipende tra l'altro dalle dimensioni dei Cantoni, dalle regioni linguistiche, dalle condizioni topografiche, ecc. La collaborazione intercantonale è un processo politico a lungo termine. La creazione di tali centri d'istruzione intercantonali presuppone inoltre grossi investimenti. La loro realizzazione richiede quindi tempo, soprattutto quando si opta per una convenzione amministrativa o un concordato.

Collaborazione tra Confederazione e Cantoni

La crescente mobilità dei militi della protezione civile e la maggiore collaborazione intercantonale richiedono un'istruzione uniforme. La riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio richiede inoltre un aumento del volume di corsi. Per non oberare eccessivamente i singoli Cantoni, rimane necessaria una forte partecipazione dell'UFPP.

Compiti dell'UFPP

D'intesa con i Cantoni, l'UFPP definisce i dettagli per i corsi d'istruzione, in particolare i contenuti, la durata, le condizioni d'ammissione e l'organo responsabile di organizzare i corsi. A tal fine tiene conto del volume dei corsi, dell'infrastruttura esistente, delle competenze disponibili, dell'interoperabilità e dei criteri economici. Regola inoltre la gestione dell'istruzione con i Cantoni e li sostiene nella loro attuazione.

L'UFPP elabora con i Cantoni le documentazioni unitarie per i corsi e i documenti tecnici necessari per l'istruzione. Garantisce inoltre la formazione del personale insegnante, l'istruzione centralizzata degli ufficiali in materia di

condotta e l'istruzione di certi quadri e specialisti. Permette inoltre ai membri delle organizzazioni partner di partecipare al suo programma d'istruzione. Può infine concordare corsi a pagamento al di fuori della sua sfera di competenza.

Compiti dei Cantoni

I Cantoni provvedono all'istruzione della truppa, degli specialisti e dei sottufficiali e all'istruzione decentralizzata degli ufficiali. Fanno eccezione certi quadri e specialisti che vengono istruiti dall'UFPP. Mettono in atto la gestione dell'istruzione ed autorizzano i corsi di ripetizione e il loro svolgimento. Fa eccezione il supporto a grandi manifestazioni nazionali e internazionali, autorizzati dalla Confederazione. I Cantoni regolano inoltre la collaborazione intercantonale nel campo dell'istruzione.

Convocazione della protezione civile valida come titolo di trasporto

I militi della protezione civile potranno utilizzare la convocazione come biglietto per i mezzi pubblici. L'UFPP intende emanare un apposito regolamento in collaborazione con i Cantoni e gli operatori dei trasporti pubblici.

4.7 Rinforzo della protezione civile in caso di catastrofe, situazione d'emergenza o conflitto armato

L'entità delle catastrofi e delle situazioni d'emergenza può variare. In caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di lunga durata e di estrema intensità (per es. forte terremoto, incidente in una centrale nucleare, blackout su vasta scala, grave pandemia con elevata mortalità) o di conflitto armato, è possibile convocare altri militi della protezione civile per rinforzare la protezione civile.

4.7.1 Profilo delle prestazioni in caso di catastrofe o situazione d'emergenza di estrema intensità

La priorità è garantire la capacità di resistenza delle organizzazioni partner della protezione civile. In caso di catastrofe o di una situazione d'emergenza di estrema intensità, potrebbe essere necessario rinforzare la protezione civile nei seguenti settori:

Aiuto alla condotta

Gestire catastrofi o situazioni d'emergenza di estrema intensità e le loro conseguenze è un'operazione di lunga durata che richiede un rinforzo massiccio del personale nel settore dell'aiuto alla condotta. Solo con il cambio dei turni è possibile garantire la capacità di resistenza per diverse settimane o mesi. Le numerose aree sinistrate richiedono un rinforzo dell'aiuto alla condotta direttamente sul posto. Elementi di rinforzo vengono impiegati per allestire e gestire strutture mobili per l'aiuto alla condotta. Non sono però necessari ulteriori impianti di comando protetti.

Assistenza

In caso di catastrofi o situazioni d'emergenza di estrema intensità ci si deve aspettare numerosi morti, feriti, senzatetto e persone bisognose d'aiuto. Il bisogno di assistenza psicologica è enorme. Le conseguenti difficoltà di approvvigionamento colpiscono una parte considerevole della popolazione per diverse settimane. Il fabbisogno di cure sanitarie conseguente al sovraccarico della sanità pubblica, l'assistenza richiesta negli ospizi, l'allestimento e la gestione di centri di vaccinazione e la probabile defezione di militi della protezione civile richiedono un rinforzo della protezione civile. Ciò è indispensabile anche per far fronte a un'eventuale evacuazione su larga scala della popolazione.

Assistenza tecnica

In caso di catastrofi o situazioni d'emergenza di estrema intensità, è indispensabile rinforzare il personale nel settore dell'assistenza tecnica. Ciò vale in particolare per la costruzione di infrastrutture temporanee (per es. tendopoli) a favore della popolazione colpita. I lavori di ripristino di lunga durata richiedono un cambio dei turni per garantire la capacità di resistenza. Anche in questo caso sono necessari elementi di rinforzo di protezione civile. In caso di un incidente in una centrale nucleare, si deve tenere conto del fatto che i lavori di decontaminazione richiedono molto personale. In caso di pandemia, l'assistenza tecnica interviene soprattutto laddove si devono allestire installazioni mediche (per es. centri di vaccinazione).

Logistica

In caso di un conflitto armato, un incidente in una centrale nucleare o un forte terremoto, è necessario rinforzare il personale nel settore della logistica per garantire la sussistenza e l'approvvigionamento delle persone colpite e delle forze d'intervento sul lungo periodo. Il cambio dei turni garantisce la capacità di resistenza per settimane o mesi. In caso d'incidente nucleare, la logistica deve essere rinforzata per effettuare i trasporti necessari per evacuare le persone colpite verso le zone d'accoglienza.

**Protezione
dei beni culturali**

La protezione dei beni culturali è sollecitata soprattutto in vista di un conflitto armato imminente. Il personale deve essere rinforzato per proteggere, tutelare e consolidare tempestivamente i beni culturali o parti di essi. In caso di terremoto, gli effettivi di base non sono sufficienti per svolgere la mole dei compiti necessari. Esistono tuttavia forti differenze regionali poiché i beni culturali sono distribuiti in tutta la Svizzera.

4.7.2 Profilo delle prestazioni in caso di conflitto armato

Anche se può essere classificata come bassa, considerate le sue enormi conseguenze la probabilità di un'aggressione militare nel senso classico contro la Svizzera non può essere ignorata. Si deve tenere conto del fatto che le aggressioni militari sono sempre più spesso caratterizzate da varie forme di attacco e d'interferenza con effetti sulle infrastrutture d'informazione e di comunicazione.

Con una pianificazione basata sulle capacità, la protezione civile è in grado di reagire in modo tempestivo e flessibile ai cambiamenti del contesto internazionale, anche in tempi molto brevi. Deve acquisire per tempo le capacità necessarie per affrontare una minaccia che si delinea.

In caso di conflitto armato, la protezione civile deve fornire alcune prestazioni supplementari nei seguenti settori:

Impianti di protezione

La protezione civile è responsabile di garantire la prontezza operativa completa degli impianti di protezione e l'esercizio delle ubicazioni protette per gli stati maggiori di condotta civili.

Rifugi

La protezione civile può garantire la prontezza operativa dei rifugi (sostegno al controllo periodico dei rifugi). Assiste la popolazione nelle fasi di preparazione, occupazione ed esercizio dei rifugi e collabora ai compiti di assistenza, sussistenza e approvvigionamento delle persone bisognose d'aiuto nei rifugi. È inoltre responsabile dell'assistenza non medica alle persone bisognose di cure nei rifugi speciali.

**Protezione
dei beni culturali**

La protezione civile garantisce che i beni culturali o parte di essi vengano particolarmente protetti, tutelati e consolidati.

Approvvigionamento

La protezione civile può assistere le autorità nell'adozione delle misure di razionamento necessarie per far fronte a difficoltà d'approvvigionamento. Ciò concerne in particolare la distribuzione di alimenti, carburante e mezzi di pagamento.

Prontezza operativa

La protezione civile deve mantenere permanentemente le sue capacità per il caso di conflitto armato tramite un nucleo con una dotazione minima di conoscenze e di materiale. Ciò concerne in particolare i settori istruzione, materiale, protezione delle infrastrutture, protezione e assistenza, allarme e telematica. Se si delinea una minaccia militare concreta, la protezione civile deve poter ricorrere a questo nucleo per accrescere la sua prontezza operativa in funzione della situazione.

4.7.3 Personale

Rinforzo

Per gestire catastrofi e situazioni d'emergenza, la protezione civile dispone di un effettivo di circa 75'000 militi attivi. In caso di eventi di estrema intensità e di lunga durata, possono essere mobilitati da 30'000 a 40'000 militi supplementari. A tal fine, le persone già prosciolte dal servizio possono essere di nuovo obbligate a prestare servizio entro cinque anni dal loro proscioglimento. La decisione di prolungare l'obbligo di prestare servizio spetta esclusivamente al Consiglio federale.

Il rinforzo permette di aumentare il volume delle prestazioni e la capacità di resistenza della protezione civile. La decisione se rinforzare la protezione civile e in quale misura viene presa quando è possibile stimare l'entità dei danni di una catastrofe o di una situazione d'emergenza di estrema intensità. Nel caso di un conflitto armato imminente, le conseguenze devono essere valutate con l'esercito.

4.7.4 Istruzione

L'istruzione della protezione civile incentrata sulle catastrofi e le situazioni d'emergenza di estrema intensità viene impartita congiuntamente dall'UFPP e dai Cantoni. L'istruzione incentrata sul conflitto armato è compito esclusivo dell'UFPP, che elabora le direttive e le documentazioni necessarie. Queste vengono applicate in modo uniforme in tutta la Svizzera. L'UFPP garantisce la formazione del personale insegnante.

Misure

Per l'istruzione vengono adottate le seguenti misure:

- L'istruzione della popolazione all'autoaiuto e l'istruzione all'assistenza nei rifugi pubblici devono essere integrati nell'istruzione della protezione civile.
- L'UFPP elabora un concetto per l'istruzione finalizzata all'intervento in caso di conflitto armato.
- Viene creata la funzione di «esperto dei rifugi». Quest'ultimo è responsabile dell'assistenza alla popolazione che soggiorna nei rifugi durante un conflitto armato. Gli esperti dei rifugi sono addetti all'assistenza con una formazione complementare adeguata e si occupano anche del controllo periodico dei rifugi.
- Durante la formazione di base e continua degli istruttori della protezione civile vengono impartite le conoscenze fondamentali sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità e in caso di conflitto armato. Se si

concretizza una minaccia militare, la scuola federale per il personale insegnante prepara gli istruttori, tramite diversi moduli, a trasmettere le nozioni supplementari necessarie.

4.7.5 Materiale

L'acquisizione del materiale di protezione civile necessario in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità o di conflitto armato è un compito congiunto dell'UFPP e dei Cantoni. L'UFPP assume un ruolo attivo soprattutto nel mantenimento del know-how nel campo della tecnologia e della ricerca.

Catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità

Il materiale di protezione civile viene acquisito esclusivamente per la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. Per gestire catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità, la protezione civile ricorre al materiale esistente. Se necessario, questo viene completato con materiale disponibile sul mercato. Non si tiene a disposizione materiale tecnico speciale. In caso di eventi estremi, il materiale necessario di provenienza nazionale o, per quanto possibile, estera viene portato laddove il fabbisogno è più urgente. La gestione delle risorse della Confederazione e dei Cantoni è responsabile dell'assegnazione del materiale. Il materiale standardizzato della protezione civile (per es. materiale NBC) dev'essere definito già oggi in una lista del materiale.

Conflitto armato

Nell'ambito del processo d'acquisizione si deve tenere conto dell'utilizzazione del materiale di protezione civile in caso di conflitto armato. Fattori come la dipendenza dall'estero, la disponibilità di pezzi di ricambio e le ridondanze sono decisivi. Il materiale supplementare necessario in caso di conflitto armato viene acquisito solo quando si delinea una minaccia concreta. Fa eccezione il materiale urgente, per la cui acquisizione non ci sarebbe abbastanza tempo. Questi bisogni devono essere permanentemente coperti con una pianificazione continua, basata sulle capacità.

In vista di un eventuale conflitto armato, l'UFPP e i Cantoni devono elaborare una pianificazione preventiva volta a garantire la qualità del materiale della protezione civile. In particolare, bisogna tenere conto dei seguenti aspetti:

- acquisizione e distribuzione di equipaggiamenti di protezione NBC
- acquisizione di mezzi di detezione C e relativa istruzione
- completamento del materiale necessario per realizzare la prontezza operativa completa delle costruzioni di protezione

4.7.6 Infrastruttura di protezione

Rifugi

Funzione

Il sistema delle costruzioni di protezione rimane un pilastro della protezione della popolazione. Indipendentemente dalle minacce concrete, i rifugi sono costruzioni semplici, robuste ed economiche. Si possono utilizzare in modo rapido e polivalente per far fronte a numerose minacce attuali e future. Anche se non offrono una protezione assoluta, permettono di salvare molte vite umane, soprattutto in caso di conflitto armato.

Oltre che per la protezione contro le armi convenzionali e le armi NBC, i rifugi possono essere utilizzati anche nei seguenti scenari:

- In caso di una catastrofe naturale che provoca ingenti danni agli edifici abitativi, i rifugi pubblici offrono la possibilità di alloggiare temporaneamente una larga fetta di popolazione.
- In caso di un evento naturale estremo che limita fortemente la mobilità della popolazione (per es. una grossa valanga, una forte nevicata), la popolazione colpita può alloggiare per qualche tempo nei rifugi pubblici.
- In caso di un'evacuazione resa necessaria da una catastrofe antropica come un incidente chimico, i rifugi pubblici offrono un alloggio provvisorio ai senzatetto.
- In caso di un'interruzione delle infrastrutture quotidiane (per es. in seguito a un incendio, un difetto tecnico), i rifugi pubblici offrono localmente un alloggio temporaneo alla popolazione colpita.
- I rifugi sono parte integrante della pianificazione d'emergenza in caso d'incidente in una centrale nucleare, in Svizzera e all'estero. Grazie al loro involucro ermetico di calcestruzzo, offrono una radioprotezione molto superiore a quella degli scantinati convenzionali.

Salvaguardia del valore dei rifugi

Il controllo periodico dei rifugi (CPR) deve essere eseguito da personale autorizzato, da ditte specializzate o da militi della protezione civile con un'istruzione adeguata. Con il CPR si garantisce contemporaneamente anche la manutenzione dei rifugi. La salvaguardia del valore dei rifugi persegue i seguenti obiettivi:

- garantire la prontezza operativa a lungo termine
- mantenere l'elevata qualità dei rifugi
- sgravare finanziariamente e amministrativamente i proprietari
- impiegare in modo efficiente le risorse umane e finanziarie
- preservare il know-how a tutti i livelli (Confederazione, Cantoni, comuni, privati e industria)
- semplificare i processi di salvaguardia del valore

Il concetto formulato sopra corrisponde a diverse indagini sull'ottimizzazione e sulla salvaguardia del valore in diversi settori immobiliari e della gestione di infrastrutture. La salvaguardia costante del valore (manutenzione e riparazioni regolari) è indubbiamente la strategia più conveniente a lungo termine. Attualmente gli involucri dei rifugi sono generalmente ancora in buone condizioni. Dal 2020 è prevista la sostituzione di determinate componenti (per es. apparecchi di ventilazione) dei rifugi obbligatori.

Impianti di protezione

Grazie alla regionalizzazione generalizzata della protezione civile, le organizzazioni di protezione civile dispongono oggi di un numero sufficiente di impianti di protezione.

Impianti di protezione e posti di comando

Gli impianti di apprestamento (IAP) sono le basi logistiche e di condotta della protezione civile. In caso di conflitto armato vengono utilizzati per alloggiare personale e stoccare materiale. Le IAP rimangono, come finora, a disposizione esclusiva della protezione civile. Le organizzazioni partner della protezione della popolazione sono responsabili per l'alloggio protetto del proprio personale e per lo stoccaggio del proprio materiale. Gli impianti eccedenti possono essere ceduti alle organizzazioni partner a questo scopo.

Il materiale della protezione civile viene in parte stoccato senza protezione in superficie. Prima di un conflitto armato, questo materiale deve essere trasferito in un IAP.

Come prima priorità, il comando di un'organizzazione di protezione civile deve essere insediato insieme a un organo civile di condotta in un impianto di protezione che combini un IAP con un posto di comando (se possibile di tipo I).

Numero di impianti di protezione

In un concetto si deve stabilire quanti impianti della protezione civile saranno ancora necessari in futuro. Lo scopo è quello di ridurre il numero degli impianti di protezione al minimo indispensabile tenendo conto delle condizioni politiche, geografiche o topografiche dei Cantoni. Nel medesimo concetto occorre inoltre valutare l'utilizzazione polivalente degli impianti di protezione e le misure edilizie necessarie per un cambiamento di destinazione.

Impianti di protezione eccedenti

Gli impianti di protezione eccedenti vengono soppressi o destinati ad altro uso. Possono ad esempio essere utilizzati come rifugi pubblici, alloggi di fortuna, spazi supplementari per le organizzazioni di protezione civile, alloggi protetti per le organizzazioni partner, ecc. Gli impianti di protezione soppressi o destinati ad altro uso passano sotto la piena responsabilità dei proprietari.

Finanziamento

In futuro, la Confederazione finanzia solo un certo numero di impianti di protezione della protezione civile. I relativi criteri devono essere definiti nel succitato concetto. Insieme ai Cantoni verrà successivamente stilata una lista degli impianti di protezione ancora da finanziare. Secondo la LPPC, la Confederazione assume i costi riconosciuti per il cambiamento di utilizzazione, la soppressione o lo smantellamento delle installazioni tecniche. In caso di una forte riduzione del numero degli impianti di protezione nei prossimi dieci anni, dovrà quindi effettuare grossi investimenti.

Si prevede di rendere disponibili i contributi sostitutivi per finanziare i costi di un cambiamento di destinazione.

4.7.7 Comunicazione

La comunicazione e la diffusione dell'allarme in caso di una catastrofe o di una situazione d'emergenza di estrema intensità sono garantite con i sistemi convenzionali (Polyalert, Polycom, IBBK, ecc.). A seconda della portata dell'evento, si deve però tenere conto del fatto che la popolazione deve arrangiarsi da sola per qualche tempo. Le relative informazioni devono essere coordinate e diffuse alla popolazione tramite diversi canali indipendenti. L'UFPP elaborerà un concetto per la comunicazione in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di estrema intensità.

5 Ripartizione dei compiti e finanziamento

5.1 Ripartizione dei compiti

Nell'ambito del progetto, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti cantonali ha compiuto un'analisi in singoli settori e apportato piccoli adeguamenti alla ripartizione dei compiti e al finanziamento della protezione della popolazione e della protezione civile. Ha valutato quali adeguamenti sono strettamente necessari e dove sono richiesti miglioramenti o particolari misure. L'attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in base alla perequazione finanziaria nazionale (PFN) non subisce modifiche sostanziali. Sono tuttavia previste diverse misure di miglioramento, soprattutto per quanto concerne le responsabilità e le competenze, al fine di rendere ancora più efficaci ed efficienti le prestazioni della protezione della popolazione.

Qui di seguito vengono presentati i settori interessati e le misure previste.

Istruzione nell'ambito della protezione della popolazione

Per l'istruzione nell'ambito della protezione della popolazione viene istituito un organo di coordinamento. Si assegnano inoltre in modo chiaro le responsabilità per l'istruzione in materia di condotta: la Confederazione è responsabile per l'istruzione degli organi di condotta cantonali, mentre i Cantoni sono responsabili per l'istruzione degli organi di condotta regionali (con il sostegno della Confederazione, se lo desiderano).

Istruzione nell'ambito della protezione civile

La Confederazione è responsabile per l'istruzione centralizzata degli ufficiali della protezione civile in materia di condotta. I Cantoni si occupano invece dell'istruzione pratica in materia di condotta.

Forum del materiale

Se i Cantoni lo desiderano, i compiti dell'attuale Forum svizzero del materiale della protezione civile nel campo dell'acquisizione del materiale (accertamento dei bisogni, valutazione, fornitura, elaborazione di documenti didattici) vengono trasmessi all'UFPP dal Cantone che lo dirigeva finora.

Polyalert

I costi d'esercizio indicati nei contratti Polyalert stipulati con i Cantoni devono essere adeguati ai costi effettivi. Inoltre, le prestazioni dell'UFPP a favore dei Cantoni devono essere ridefinite (stipulazione di convenzioni sulle prestazioni).

PISA Protezione civile

Nel 2015 e nel 2016 si procede, come richiesto dai Cantoni, all'integrazione dei controlli della protezione civile in PISA. I sistemi utilizzati nei Cantoni vengono sostituiti da PISA Protezione civile, ma i Cantoni continuano ad essere responsabili dei controlli. L'UFPP assume una parte dei costi di gestione proporzionalmente ai suoi bisogni di dati e ai suoi compiti (controllo dei giorni di servizio e delle IPG).

5.2 Finanziamento

Il finanziamento della protezione della popolazione si basa sulla PFN. Pertanto, per la protezione della popolazione continua a valere il principio del finanziamento da parte dell'organo competente, ossia chi è responsabile di un compito o di una prestazione, ne assume anche i costi. I costi delle organizzazioni partner (polizia, pompieri, sanità pubblica e servizi tecnici) rimangono a carico dei Cantoni o delle organizzazioni e aziende responsabili.

I costi dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione

della popolazione aumentano a causa delle misure di manutenzione, di salvaguardia del valore e d'investimento e delle nuove esigenze da soddisfare. Il loro finanziamento e la chiave di ripartizione tra Confederazione e Cantoni deve essere chiarita a livello politico.

5.3 Evoluzione dei costi della protezione civile

Costi attuali

Secondo il rapporto sui costi della protezione civile svizzera, negli ultimi anni i costi totali annui della Confederazione e dei Cantoni (regioni e comuni compresi) per la protezione civile ammontavano in media a circa 324 milioni di franchi ¹⁶. Di questo importo, circa 221 milioni (circa due terzi) sono ricaduti sui Cantoni. Vi rientrano anche i costi che sono stati finanziati con contributi sostitutivi. La Confederazione spende circa 103 milioni (circa un terzo), di cui una grande parte (circa 47 milioni) per le LPG dei militi della protezione civile. Per la popolazione svizzera ciò corrisponde a 12,8 franchi pro capite a favore della Confederazione e a 27,4 franchi pro capite a favore dei Cantoni, per un totale di 40,2 franchi pro capite.

Evoluzione dei costi

In merito all'evoluzione dei costi dei prossimi anni, si possono già dedurre alcune tendenze sulla base delle misure definite nel presente rapporto di attuazione. Vi sono settori in cui è previsto un aumento o una riduzione dei costi; ma in vari settori possono verificarsi entrambi i casi, intervengono cioè sia fattori che aumentano i costi, sia fattori che li riducono.

Nel complesso, è difficile prevedere i fattori che potrebbero influenzare l'evoluzione dei costi della protezione civile. L'evoluzione dei costi dipende molto anche dal modo in cui i Cantoni organizzano concretamente la loro protezione civile nell'ambito dell'attuazione di questo rapporto.

La seguente tabella riporta i costi attuali (in milioni di franchi) della Confederazione e dei Cantoni per la protezione civile secondo il rapporto sui costi nonché le tendenze della futura evoluzione dei costi.

¹⁶ Cfr. rapporto finale sui costi della protezione civile svizzera del 15 luglio 2015, dove i costi si basano sugli anni 2011, 2012 e 2013 e sono stati estrapolati dai dati di undici Cantoni. Non sono compresi i costi per la costruzione di rifugi privati.

Settori	Costi Conf./Cantoni (Ø 2011-2013)	Tendenza	Motivo
Amministrazione e condotta	121,1	→	Fattori che aumentano i costi: • professionalizzazione delle OPC • ampliamento delle prestazioni della PCi • costi supplementari per basi d'appoggio cantonali/intercantonali della PCi Fattori che riducono i costi: • diminuzione del numero delle OPC in seguito a regionalizzazioni e cantonalizzazioni
Reclutamento, istruzione, interventi	97,5 (di cui 46,6 per IPG)	↗	Fattori che aumentano i costi: • formazioni più lunghe in seguito alla crescente professionalizzazione (quadri professionisti) • istruzioni supplementari in seguito all'acquisizione di nuovi attrezzi tecnici • aumento dei giorni di CR e delle IPG
Costruzioni di protezione: edificazione e rimodernamento	10,5	↗	Fattori che aumentano i costi: • investimenti per il risanamento di impianti di protezione e di rifugi pubblici • smantellamento oneroso di impianti di protezione e di impianti del servizio sanitario Fattori che riducono i costi: • risparmi a lungo termine grazie allo smantellamento di impianti di protezione e di impianti del servizio sanitario (nota: per queste misure si potranno utilizzare più contributi sostitutivi)
Costruzioni di protezione: esercizio, manutenzione, equipaggiamento	26,6	↘	Fattori che riducono i costi: • costi d'esercizio inferiori grazie alla forte riduzione dei dispositivi degli impianti di protezione e degli impianti del servizio sanitario
Materiale: acquisizione, sostituzione, manutenzione, stoccaggio	41	↗	Fattori che aumentano i costi: • acquisizione di nuovo materiale • manutenzione più costosa • investimenti per i veicoli e la logistica in seguito alla maggiore mobilità Fattori che riducono i costi: • risparmi sui costi del materiale grazie al «pooling and sharing» (condivisione) nelle basi cantonali/intercantonali d'appoggio della protezione civile
Sistemi d'allarme (sirene, Polyalert) ► Da classificare in futuro	15,2	↗	Fattori che aumentano i costi: • investimenti e salvaguardia del valore

sotto i costi della protezione della popolazione			
Telematica (Polycom) ► <i>Da classificare in futuro sotto i costi della protezione della popolazione</i>	10,6	↗	Fattori che aumentano i costi: investimenti e salvaguardia del valore
Altri costi (per es. retribuzione forfettaria di prestazioni)	0,8	→	Nessuna conseguenza

Legenda

↑

Forte aumento dei costi

↗

Debole aumento dei costi

→

Costi immutati

↘

Forte riduzione dei costi

↓

Debole riduzione dei costi

Figura 21: Evoluzione dei costi della protezione civile

Aumento moderato dei costi

Si prevede che i costi della protezione civile aumenteranno leggermente a medio-lungo termine. L'aumento dei costi sarà tuttavia associato a una maggiore efficienza della protezione civile. Ciò è necessario soprattutto in previsione dell'aumento di catastrofi naturali dovute ai cambiamenti climatici.

Appendice 1: Costruzioni di protezione

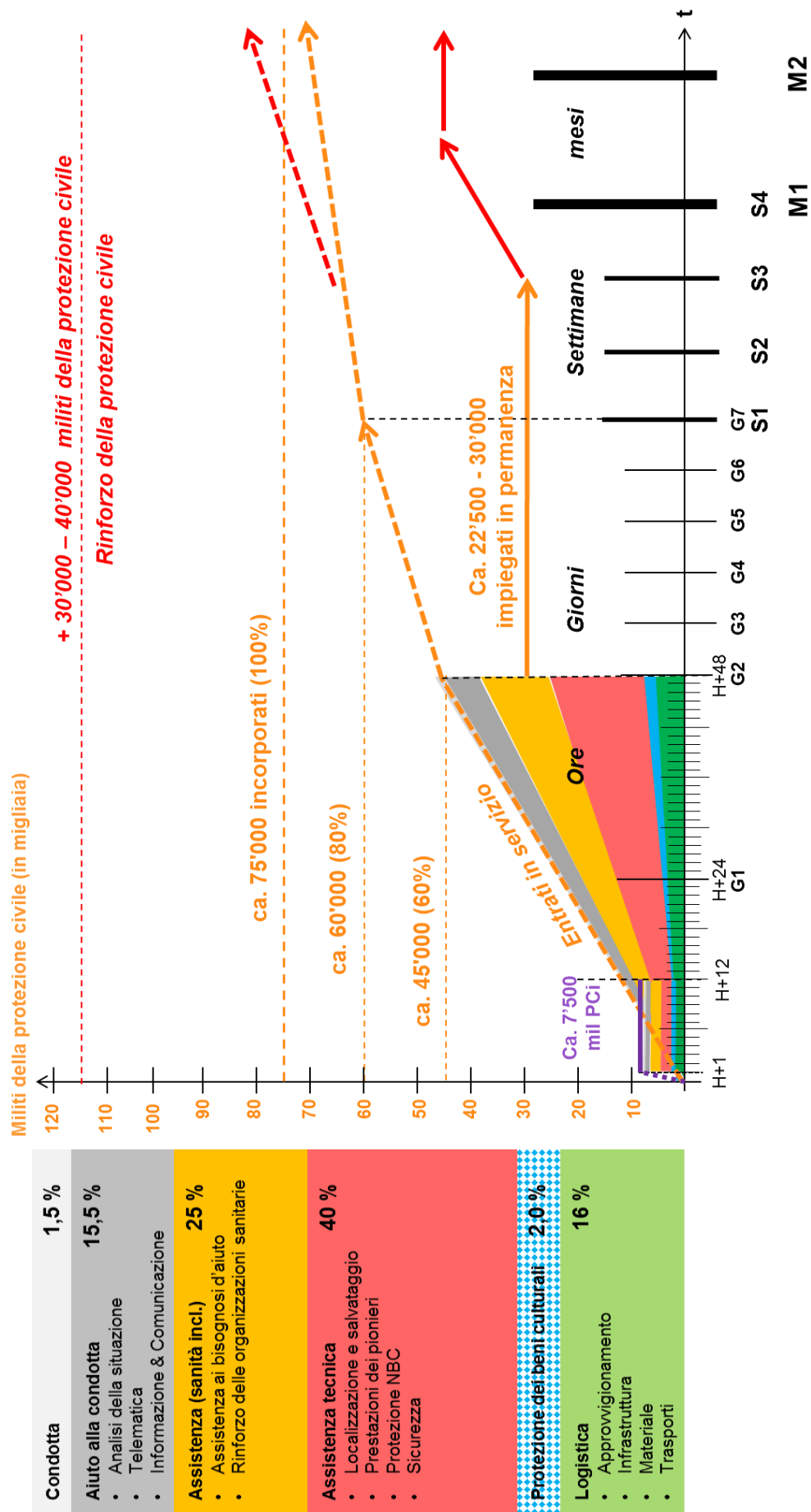
1. Competenze e assunzione dei costi

		Competenze			Assunzione dei costi					
		Prescrizioni	Pianificazione	Realizzazione	Costruzione	Manutenzione	Rimodernamento	Controllo		
Rifugi	Rifugi obbligatori (edifici abitativi, istituti, ospedali)	Confederazione	Cantone e Comune	Proprietario	Proprietario	Proprietario	Comune ²⁾	Cantone		
	Comune			Comune	Comune	Comune				
	Rifugi pubblici		Cantone e Comune	Ente ospedaliero	Confederazione	Proprietario / Confederazione ¹⁾	Confederazione	Cantone		
Rifugi per beni culturali	Confederazione								Confederazione	Confederazione
Impianti di protezione										
Posti di comando	Confederazione				Confederazione	Confederazione				
Impianti d'apprestamento							Confederazione		Confederazione	Confederazione
Centri sanitari protetti	Confederazione	Confederazione	Confederazione							
Ospedali protetti				Confederazione	Confederazione	Confederazione				

¹⁾ La Confederazione versa un contributo forfettario annuo volto a garantire la prontezza operativa in caso di conflitto armato (costi d'esercizio straordinari). I costi d'esercizio ordinari sono invece a carico dei proprietari o dei gestori degli impianti di protezione.

²⁾ Se il rimodernamento permette di rinunciare alla nuova costruzione di rifugi pubblici.

Appendice 2: Profilo delle prestazioni della protezione civile (panoramica)



Appendice 3: Profilo delle prestazioni della protezione civile (tabelle)

La tabella seguente fornisce una panoramica della struttura del profilo delle prestazioni della protezione civile e delle abbreviazioni utilizzate.

Compiti	P	Prodotto
Campi d'attività		
Capacità	Q	Qualità
Effettivi (non figurano nelle tabelle) (effettivi a livello nazionale: vedi capitolo 4.3) <i>Gli effettivi auspicati dipendono fortemente dai bisogni cantonali, a loro volta influenzati da vari fattori (pericoli, topografia, strutture politiche, partner della protezione civile, ecc.).</i>	Q	Quantità
Prontezza operativa dopo la convocazione (quando?) (vedi anche: figura nel capitolo 4.1.10) I (immediata): da 1 a 12 ore con determinate unità (unità di pronto intervento) ca. 10% dei militi attivi della protezione civile Su (successiva): fino a 48 ore con potenziamento continuo fino al 60% degli attivi Pe (permanente)	T	Tempo
Durata (per quanto tempo?) H (ore) / G (giorni) / S (settimane) / M (mesi)	D	Durata
Settore Eventi maggiori, catastrofi e aiuto d'emergenza Capacità cui si ricorre esclusivamente in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza di estrema intensità o in caso di conflitto armato Prestazioni proprie (Prestazioni per garantire la prontezza operativa dell'organizzazione)		
Tipo Esclusivo: La protezione civile assume il comando, è +/- l'unica organizzazione a disporre di questa capacità. Complementare: La protezione civile completa, rinforza, sgrava, dà il cambio e aumenta la capacità di resistenza.		
Livello ORPCi: Organizzazioni regionali o comunali di protezione civile BAC: Basi d'appoggio cantonali della protezione civile BAI: Basi d'appoggio intercantionali della protezione civile		
Standardizzazione (interoperabilità) nei settori Condotta Istruzione Materiale ↑: Livello di standardizzazione elevato (identico) →: Livello di standardizzazione medio (compatibile) ↓: Livello di standardizzazione basso (differente)		

Le abbreviazioni tra parentesi (**X**) significano che la caratteristica è potenzialmente presente o che si tratta di una particolarità.

Condotta

Campi d'attività Tipo	Capacità Tipo	Prontezza operativa	Durata	Livello			Standardiz- zazione		
				ORPCI	BAC	BAI	C	I	M
Condotta delle OPC (E)	• Dirigere l'organizzazione di protezione civile dal punto di vista dell'organizzazione, del personale, del materiale e dell'amministrazione	Pe		X	X	X	→	→	→
Condotta durante l'intervento (E) Istruzione (E)	• Dirigere le unità d'intervento	Pe		X	X	X	↑	↑	→
	• Preparare, svolgere, dirigere e valutare le istruzioni (per es. corsi di ripetizione)	Pe		X	X	X	→	→	→
Pianificazione (E)	• Elaborare pianificazioni (per es. pianificazione dei quadri, pianificazioni d'intervento)	Pe		X	X	X	→	→	→
Consulenze (E)	• Fornire consulenza tecnica (per es. alle autorità, agli organi di condotta e ai servizi d'intervento)	Pe		X	X	X	→	→	→

Aiuto alla condotta

Campi d'attività Tipo	Capacità Tipo	Prontezza operativa		Durata	Livello			Standardiz- zazione		
					ORPCI	BAC	BAI	C	I	M
Analisi della situazione C (E)	• Allestire e gestire un centro di analisi della situazione	I		G-S (-M)	X	X	X	↑	↑	→
	• Tracciare e presentare il quadro della situazione (e la valutazione della situazione)	I		G-S (-M)	X	X	X	↑	↑	↑
	• Elaborare, coordinare e presentare i prodotti dell'analisi della situazione (per es. giornale d'intervento)	I		G-S (-M)	X	X	X	↑	→	→
	• Partecipare all'analisi integrata della situazione oppure • Dirigere l'analisi integrata della situazione (a livello regionale o comunale)	I		G-S (-M)	X	X		↑	↑	↑
	• Fornire prestazioni speciali (per es. gestire i sussidi di lavoro)	I		G-S (-M)	X	X	X	→	→	→
	• Sostenere (in modo generale) l'andamento del servizio in seno all'organo di condotta	I		G-S (-M)	X	X		→	→	↓
Telematica C (E)	• Allestire e gestire le reti di comunicazione	(I)	Su	G-S (-M)	X	X	X	→	↑	↑
	• Gestire i mezzi telematici nell'ubicazione di condotta	(I)	Su	G-S (-M)	X	X	X	→	↑	↑
Informazione e comunicazione C	• Sostenere le autorità e gli organi di condotta nei compiti di informazione e comunicazione	I		G-S (-M)	X	X	X	→	↑	↓

Assistenza

Campi d'attività Tipo	Capacità Tipo	Prontezza operativa		Durata	Livello			Standardiz- zazione		
					ORPCi	BAC	BAI	C	I	M
Assistenza alle persone bisognose d'aiuto E / C	• Allestire e gestire posti collettivi E	I		G	X	X	X	→	→	↓
	• Allestire e gestire posti d'assistenza E	I		S-M	X	X		→	→	↓
	○ Allestire e gestire posti per senzatetto e di sussistenza	I		S-M			X	→	→	→
	• Fornire sostegno a case per anziani e istituti di cura C	(I)	Su	S-M	X	X		→	→	
	• Fornire assistenza psicosociale alle proprie forze d'intervento (supporto peer) E	(I)	Su	G-S -M	X	X	X	→	↑	
	• Fornire assistenza psicosociale alla popolazione (care team) (E) C	I		G-S	X	X		→	↑	
	• Alloggiare e assistere persone bisognose d'assistenza e di cure C		Su	S-M	X	X		→	→	

Rinforzo della sanità pubblica C	• Sostenere i servizi di salvataggio sul luogo del sinistro	I		G-S		X		→	→	→
	• Fornire sostegno alle istituzioni della sanità pubblica		Su	S-M	X	X		→	→	
	• Collaborare alle cure extraospedaliere		Su	S-M	X	X		→	→	→
	• Allestire e gestire centri di vaccinazione		Su	G-S	X	X		→	↑	↑
	• Fornire assistenza negli impianti del servizio sanitario nell'ambito del servizio sanitario coordinato	(I)	Su	S-M		X	X	↑	↑	↑

Assistenza tecnica

Campi d'attività Tipo	Capacità Tipo	Prontezza operativa		Durata	Livello			Standardiz- zazione		
					ORPCi	BAC	BAI	C	I	M
Prestazioni dei pionieri E/C	• Eseguire lavori tecnici di messa in sicurezza (per es. puntellamenti, misure di difesa contro le inondazioni) C	I	Su	G-S	X	X	X	→	→	→
	• Realizzare / mettere a disposizione infrastrutture (per es. accessi e collegamenti provvisori e temporanei) C	I	Su	G-S	X	X		→	→	↓
	• Eliminare o riparare i danni (sgomberare, tagliare, ecc.) C	I	Su	G-S	X	X		→	→	↓
Localizzazione e salvataggio E/C	• Localizzare e trarre in salvo le persone intrappolate o sepolte sotto detriti C/E	I		G-S		X	X	↑	↑	→

Campi d'attività Tipo	Capacità Tipo	Prontezza operativa		Durata	Livello			Standardizzazione		
					ORPCi	BAC	BAI	C	I	M
	Trarre e portare in salvo le persone sepolte sotto le macerie E/C	I		G-S	X	X	X	↑	↑	→
Protezione NBC E/C	Tenere pronto il materiale NBC specifico (materiale speciale) E	Pe					X	→	↑	↑
	- Prelevare i campioni (NBC), effettuare le misurazioni (N) e comunicare i risultati delle misurazioni C - Prelevare campioni in caso di un aumento della radioattività e di eventi B e C - Misurare l'intensità di dose ambientale e rilevare la contaminazione radioattiva; comunicare i risultati delle misurazioni - Comunicare i risultati delle misurazioni		Su	S-M		X	X	↑	↑	↑
						X	X			
						X	X			
						X	X	↑	↑	↑
	Consigliare, istruire (in modo mirato all'intervento) e sorvegliare (per es. dosimetria) i servizi d'intervento e le persone mobilitate per gestire l'evento N (per es. dosimetria) C	I		G-S		X	X	↑	↑	↑
	- Assistere le autorità e i servizi d'intervento nell'adozione delle misure di decontaminazione (NBC) C - Isolare i settori o le regioni contaminate (zone sbarrate) - Allestire e gestire posti di decontaminazione (posto decont, centro di consulenza radioattività) - Decontaminare superfici - Eseguire lavori speciali per la lotta contro le epizoozie (per es. abbattere volatili)	I	Su	G-S-M		X	X	→	→	→
						X	X			
						X	X			
						X	X			
Sicurezza C	Sbarrare e regolare il traffico	I		G-S	X	X		→	↑	→
	Sorvegliare aree o infrastrutture (osservare, annunciare)		Su	G-S	X	X		→	→	→
	Mantenere l'ordine e la sicurezza (per es. controllare gli accessi, illuminare)	I		G-S	X	X		→	→	→
	Cercare i dispersi (per es. battute di ricerca)	I		G-S	X	X		↑	↑	→

Protezione dei beni culturali

Campi d'attività Tipo	Capacità Tipo	Prontezza operativa	Durata	Livello			Standardizzazione		
				ORPCi	BAC	BAI	C	I	M
Documentazione E/C	• Documentare i beni culturali (inventario a livello comunale; documentazioni brevi)	Pe		X	X		→	↑	→
Protezione e riduzione dei danni E	• Adottare misure per proteggere i beni culturali e ridurre i danni in caso di sinistro				X	X	→	↑	→
	• Proteggere i beni culturali in vista di un conflitto armato			X	X		→	→	→
Locali PBC C	• Controllare i locali della PBC			X	X		→	↑	→
	• Assicurare la manutenzione dei locali della PBC			X	X		→	↑	↑

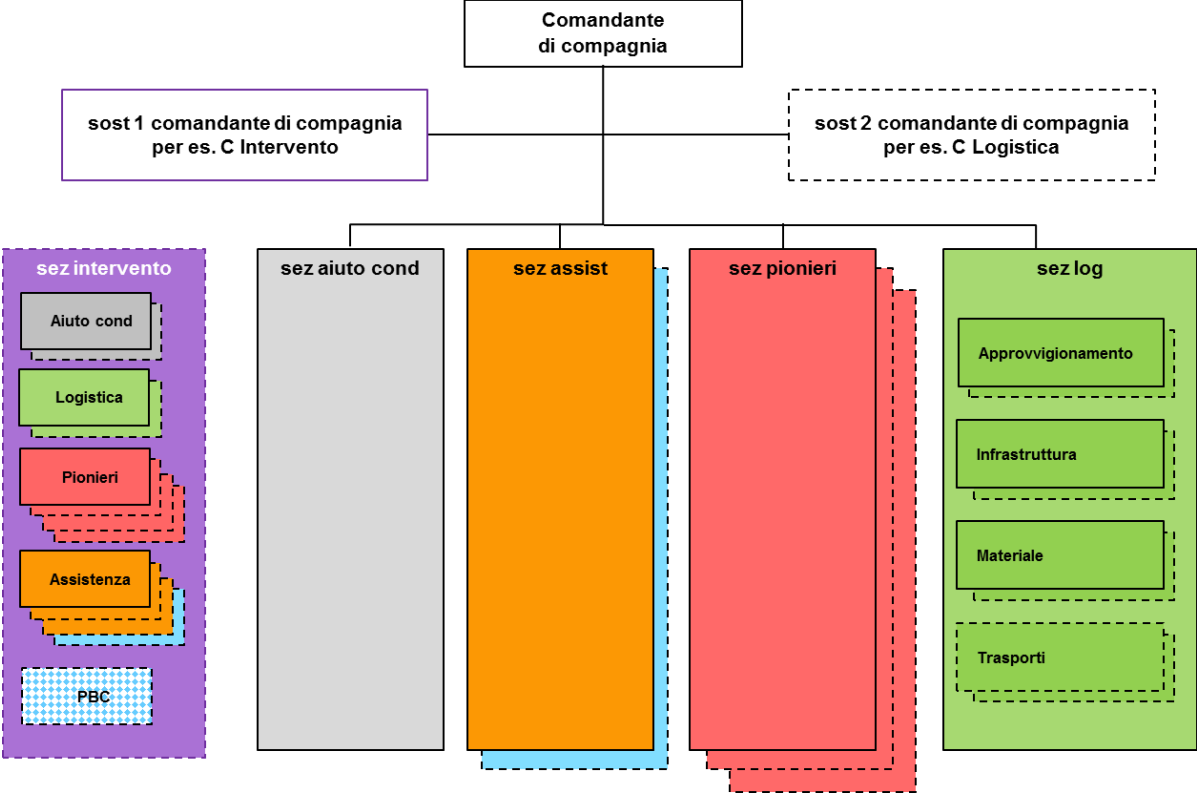
Logistica

Campi d'attività Tipo	Capacità Tipo	Prontezza operativa	Durata	Livello			Standardizzazione		
				ORPCi	BAC	BAI	C	I	M
Approvvigionamento E / C	• Garantire la gestione finanziaria e la contabilità E / (C)	I	G-S -M	X	X	X	→	→	↓
	• Garantire la sussistenza (E) / C	(I)	Su	G-S	X	X	→	→	↓
	○ Vettovagliare le forze d'intervento (proprie e dei partner) (E) / C		Su	G-S	X	X	→	→	↓
	○ Vettovagliare le istituzioni (per es. istituti) C		Su	G-S	X	X	→	→	↓
	○ Vettovagliare la popolazione (per es. persone bisognose d'assistenza) C		Su	G-S	X	X	→	→	↓
	• Garantire l'approvvigionamento di acqua potabile (con impianti di trattamento mobili) C	I	G-S			X	→	↑	↑
	• Accudire il bestiame da reddito (a sostegno dell'agricoltura) C		Su	G-S	X	X	→	→	→
	• Acquisire e distribuire beni (per es. per persone bisognose d'assistenza) C		Su	G-S	X	X	→	→	→
	• Garantire l'approvvigionamento di energia (localmente) C		Su	G-S	X	X	→	↑	↑
	○ Carburanti; combustibili	I	G-S	X	X	X			
	○ Gas (sostenere le aziende industriali)								
	○ Elettricità								
	• Adottare misure per superare le difficoltà d'approvvigionamento (per es. sostenere le autorità nell'adozione di misure di razionamento) C		Su	S-M	X	X	→	→	→
	• Smaltimento (locale) C		Su	G-S	X	X	→	↑	↑
	○ Cadaveri di animali (lotta								

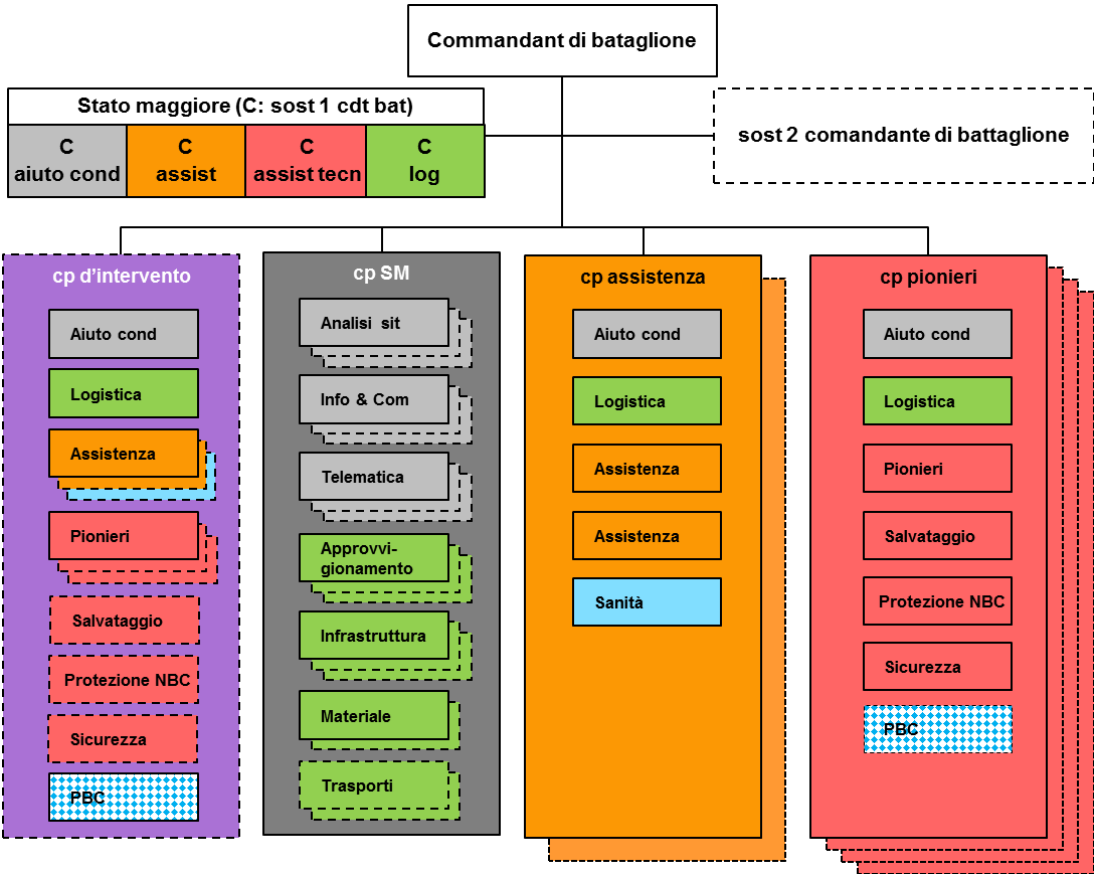
Campi d'attività Tipo	Capacità Tipo	Prontezza operativa		Durata	Livello			Standardiz- zazione		
					ORPCi	BAC	BAI	C	I	M
	contro le epizootie) o Rifiuti (sostenere le aziende industriali) o Acque luride (sostenere le aziende industriali)									
Infrastruttura E/C	- Controllo, manutenzione ed esercizio di ubicazioni e infrastrutture E / (C) - Garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione e dei rifugi pubblici (revisione e manutenzione) E - Realizzare la prontezza operativa (completa) degli impianti di protezione E - Garantire l'esercizio tecnico degli impianti del servizio sanitario nell'ambito del servizio sanitario coordinato C - Garantire la prontezza operativa dei rifugi (collaborare al CPR) C - Assistere la popolazione nell'occupazione e nell'esercizio dei rifugi E - Garantire l'esercizio tecnico (di impianti di protezione / altre ubicazioni) E / C - Allestire e gestire un posto mobile per senzatetto e di sussistenza E - Garantire l'andamento del servizio (in impianti di protezione / altre ubicazioni) E / C									
		Pe			X	X		→	↑	↑
			Su	S-M	X	X		→	↑	↑
		(I)	Su	S-M		X	X	↑	↑	↑
		Pe			X	X		→	↑	↑
			Su	S-M	X			→	↑	
		(I)	Su	G-S (-M)	X	X		↑	↑	↑
		I		G-S (-M)				↑	↑	↑
		(I)	Su	G-S (-M)	X	X		→	↑	→
Materiale E / (C)	• Inventario, stoccaggio, manutenzione e preparazione di materiale	Pe			X	X	X	→	↑	↑
	• Riparazione di materiale	Pe				X	X	→	↑	↑

Appendice 4: Possibili strutture organizzative e varianti

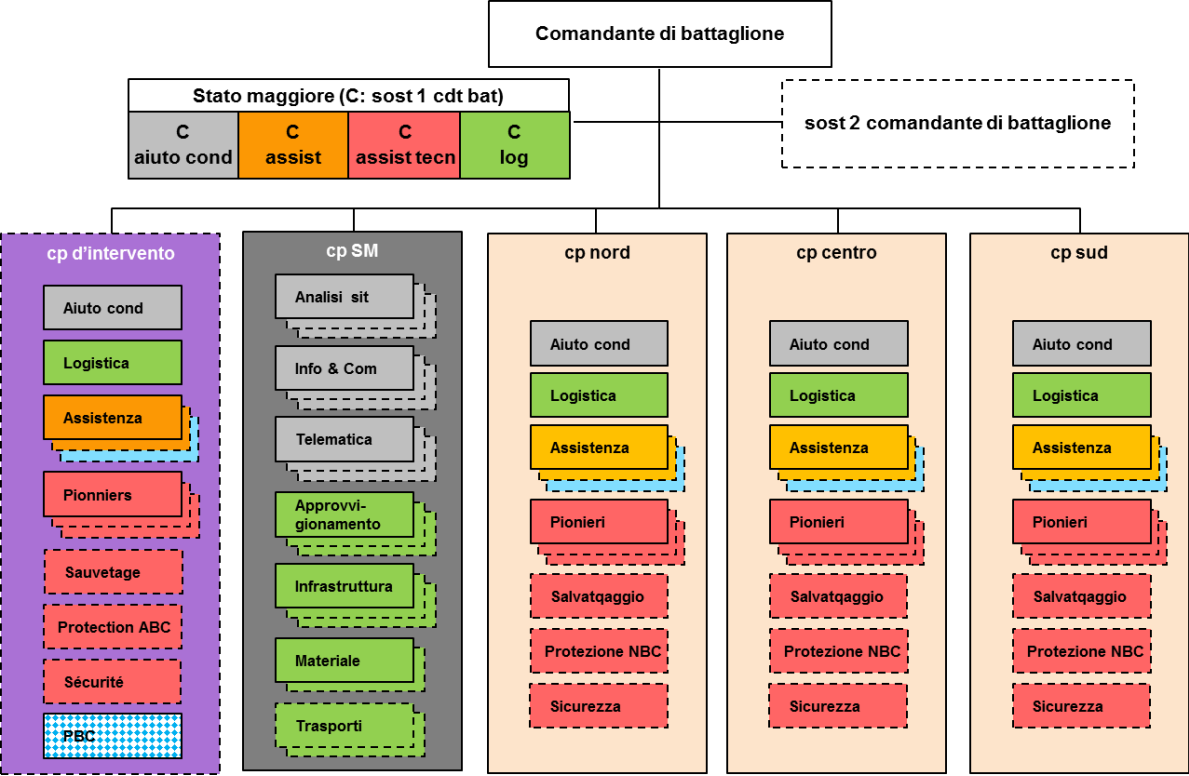
Compagnia



Battaglione tipo A (puro)



Battaglione tipo B (misto)



Appendice 5: Prestazioni delle basi d'appoggio intercantionali della protezione civile

Assistenza tecnica: Localizzazione e salvataggio		
Campo d'attività (prodotto)	Capacità (qualità)	Quantità, tempo, durata dell'intervento
Localizzazione e salvataggio	Localizzazione e salvataggio dalle macerie secondo le norme <i>Medium USAR Team</i> Ricognizione e robotica con droni	Q: 4-5 sezioni T: 6h D: 7 giorni in modo autonomo, 24h su 24 (per un obiettivo d'intervento)

Assistenza tecnica: Protezione NBC		
Campo d'attività (prodotto)	Capacità (qualità)	Quantità, tempo, durata dell'intervento
Dosimetria	Dosimetria per forze d'intervento	Q: 2 sezioni T: 12h D: giorni/settimane
Decontaminazione	Decontaminazione NBC di persone e animali	Q: 2 sezioni T: 12h D: giorni/settimane
Decontaminazione	Decontaminazione NBC di superfici, infrastrutture, oggetti e veicoli	Q: 2 sezioni T: 24h D: giorni/settimane
Lotta contro le epizootie	Decontaminazione (per es. di fattorie, prati), smaltimento	Q: 2 sezioni T: 12h (prime misure ordinate dalla polizia / dal veterinario secondo i concetti cantonali) D: giorni
Materiale NBC	Messa a disposizione di materiale NBC specifico (materiale speciale)	In modo permanente

Logistica: Alloggi d'emergenza mobili

Campo d'attività (prodotto)	Capacità (qualità)	Quantità, tempo, durata dell'intervento
Assistenza a persone bisognose d'aiuto	Allestimento e gestione di posti per senzatetto e di sussistenza (modulo per 1'000 persone, x moduli per BAI)	Q: 2 sezioni T: 12h D: giorni/settimane

Logistica: Trattamento dell'acqua potabile

Campo d'attività (prodotto)	Capacità (qualità)	Quantità, tempo, durata dell'intervento
Approvvigionamento di acqua potabile	Trattamento e distribuzione di acqua potabile per 2'500 persone con impianti di trattamento mobili	Q: 2 sezioni T: 12h D: giorni/settimane